


CENTRO STUDI SUL DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DOTT. MARCO MASI

IL LIBRETTO VERDE
ADEMPIMENTI DEL CURATORE
NEL FALLIMENTO

fallimento.it



DECIMA EDIZIONE

2021



BANCA
CAMBIANO 1884
SOCIETÀ PER AZIONI

ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIALISTI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA

CENTRO STUDI SUL DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DOTT. MARCO MASI

IL LIBRETTO VERDE

**ADEMPIMENTI
DEL CURATORE
NEL FALLIMENTO**

**ADEMPIMENTI FISCALI
DEL CURATORE**

**ORDINE DELLE PREFERENZE E
GRADI DI PRIVILEGIO**

www.fallimento.it

**DECIMA EDIZIONE
2021**

ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIALISTI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA

PROPRIETA' LETTERARIA RISERVATA ©

*La presente pubblicazione, tutelata dal Diritto d'Autore, è destinata all'utilizzo da parte dei singoli operatori del diritto, che hanno le più ampie facoltà per l'utilizzo del manuale a titolo esclusivamente personale di lavoro e di studio.
Ad eccezione di detta modalità di utilizzo, sono riservati tutti i diritti di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo.
Eventuali utilizzi diversi da quello autorizzato, potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli Autori.*

Il “Libretto Verde” – Decima edizione

Ad ormai oltre quattro anni dalla precedente edizione cartacea, ormai introvabile, si è resa necessaria una nuova uscita, la decima, che comprende le varie sezioni aggiornate.

I ringraziamenti: prima di tutto alla Banca di Cambiano che ha come sempre finanziato tutte le spese di stampa e distribuzione. Ringrazio poi i tanti colleghi – ed in particolare quelli dell’Associazione ACCEVE ed i partecipanti al **Forum procedure** – che hanno, con spunti, suggerimenti e tanto entusiasmo, collaborato e resa possibile questa nuova edizione cartacea.

Con il Codice della Crisi, la procedura del fallimento viene sostituita da quella della liquidazione giudiziale ma tutte le procedure in essere prima dell’entrata in vigore continueranno ad essere regolate dalla legge fallimentare.

Per cui ho preferito aggiornare questo libretto che è certamente destinato a rimanere sulle scrivanie per un bel po’ di tempo.

Naturalmente ho provveduto a scrivere un nuovo libretto: quello dedicato agli adempimenti del curatore nella nuova liquidazione giudiziale che è già presente sul sito www.librettoverde.it e che sarà oggetto di pubblicazione cartacea più avanti.

Per motivi di spazio segnalo infine che non sono presenti in quest’edizione cartacea i capitoli relativi all’esecuzioni immobiliari, al sovraindebitamento, al concordato preventivo e fallimentare ed al comitato dei creditori che potete invece trovare sul sito.

Come mi piace sempre ripetere, il “Libretto verde” è il frutto di un lavoro collettivo. Chi ha suggerimenti da dare, come pure chi individua parti da correggere o aggiornare, non esiti a farmelo sapere. Fin da ora ringrazio ed assicuro che ne sarà tenuto ben conto.

Chiudo infine ricordando che il “Libretto verde” nelle sue varie sezioni, sempre aggiornato e con tutti gli allegati, si trova on line al sito **www.librettoverde.it**.

Per chi desidera partecipare al continuo aggiornamento in materia concorsuale, segnalo che l’Associazione ha creato il sito di discussione **www.forumprocedure.it** sul quale sono pubblicati interessanti articoli su argomenti di stretta attualità. Chi è interessato si può iscrivere gratuitamente per essere aggiornato sulle varie iniziative.

Segnalo infine il popolarissimo **gruppo Telegram** di discussione che in breve è diventato una sorta di agorà digitale cui partecipano quasi 500 colleghi.

Chi volesse partecipare, può chiedere l’iscrizione inviando la richiesta al numero dedicato 3664094600 oppure utilizzando il Qr code riportato alla pagina seguente.

Alessandro Torcini

INDICE

ADEMPIMENTI DEL CURATORE FALLIMENTARE A cura di Alessandro TORCINI	Pag. 11
ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE FALLIMENTARE A cura di Alessandro TORCINI, Mario MONTAGNI	Pag. 55
ORDINE DELLE PREFERENZE E GRADI DI PRIVILEGIO Vincenzo D'AMICO	Pag. 67

**La chat Telegram
del Libretto verde**



Per richiedere l'iscrizione mandare un messaggio via Telegram al n. 366 4094600

IL LIBRETTO VERDE

**ADEMPIMENTI
DEL CURATORE FALLIMENTARE**

a cura di
Alessandro TORCINI

fallimento.it


forum  procedure

Unione Giovani Dottori Commercialisti



Firenze



ASSOCIAZIONE DEI
COMMERCIALISTI
DEL CIRCONDARIO
EMPOLESE-VALDELSA

ADEMPIMENTI INIZIALI

- appena venuto a conoscenza della nomina, configurare la procedura sul programma di gestione PCT

(la scelta del programma di gestione spetta al curatore. La spesa non può essere messa a carico dei creditori. Il costo sarà poi rimborsato al curatore nei limiti del 5% del compenso ex art. 4 comma 2 Decreto Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012 n. 30) (a Firenze è disponibile gratuitamente il programma gestionale www.procedure.it) (al primo incarico telefonare al n.0586 20141 per iscriversi al sito)

- prendere nota che tutte le istanze ed i depositi vanno effettuati in PCT.

Le istanze devono essere in PDF nativo.

Quando si deposita, selezionare correttamente il tipo di atto sulla base dei tracciati previsti.

- **il più presto possibile**, munirsi di PEC del fallimento

Nota:

- 1) si consiglia di utilizzare una PEC per ogni fallimento (per praticità, è sconsigliato usare la propria PEC)
- 2) non è necessaria l'autorizzazione del G.D. né per richiedere la PEC né per mettere il costo della PEC stessa a carico del fallimento (è un obbligo di legge)
- 3) valutare se utilizzare una PEC con un pagamento che copra tutta la vita della procedura (*formula prevista ad esempio da "procedure.it" al costo di euro 49,00 oltre IVA per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla chiusura del fallimento. Per informazioni: attivazionepec@procedure.it*)
- 4) controllare la capacità della casella di posta associata (*consigliato minimo 1 Gb*)

- **accettare** la carica **entro 2 giorni** dalla conoscenza della nomina (art. 29), dichiarando che non sussistono cause d'incompatibilità (art. 28, comma 2 ed u.c., L.F.)

Dichiarare inoltre l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, comma 4-bis, e l'insussistenza dei rapporti di cui all'art. 35.2. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (*il non rispetto dei termini comporta la sostituzione*)

- prendere contatti con la cancelleria per avere visione del fascicolo (sia cartaceo sia informatico) (*il curatore non ha accesso al fascicolo PCT pre-fallimentare e quindi dovranno essere ritirati eventuali documenti in copia per il curatore. Se vi è un accesso fisico, consigliato portare chiavetta USB nel caso i documenti siano solo informatici*)

- verificare la data di pubblicazione della sentenza ex art. 133 c.p.c. (produzione effetti) e quella d'iscrizione nel Registro delle Imprese (produzione effetti verso i terzi), ai fini di tutti i connessi adempimenti (*art. 16 – ultimo comma – L.F.*)

- convocare **al più presto** il fallito (ditta individuale) o tutti i soci falliti ex art. 147 L.F. (società di persone) od i legali rappresentanti (società di capitali) e stendere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti

(vedere i materiali d'approfondimento nelle ultime pagine)

(il fallito ha l'obbligo di presentarsi personalmente ex art. 49 comma 2 L.F. ma non è più possibile l'accompagnamento a mezzo forza pubblica in quanto è stato abolito dal 16.7.2006 tale possibilità)

(se il legale rappresentante non si presenta, può essere consigliato di richiedere al G.D di disporre che la convocazione sia notificata da parte della P.G.)

(se comunque il legale rappresentante non si presenta, evidenziare la circostanza nella relazione ex art. 33 l.f.)

(consultare le "Linee guida per la relazione del curatore" a cura della Procura della Repubblica di Firenze disponibile tra la documentazione sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it)

- assumere informazioni dichiarative da terzi (amministratori, sindaci, soci, dipendenti, fornitori, ecc)

(redigere possibilmente processo verbale)

- predisporre uno scadenziario della procedura *(un modello è disponibile tra la documentazione sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it)*

- procedere **al più presto** all'apposizione dei sigilli (a norma degli artt. 752 ss. C.P.C.) sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore stendendo verbale (art. 84 L.F.) e chiedendo, ove necessario, l'assistenza della forza pubblica *(Per i beni situati in più luoghi, l'apposizione può essere delegata ad uno o più coadiutori designati dal G.D.)*

(Non è necessaria l'assistenza del Cancelliere; il verbale deve essere depositato in cancelleria)

(In pratica l'apposizione dei sigilli avviene incollando un foglio di carta – sui cui è riportato il nome del fallimento ed il timbro e la firma del curatore – sulla porta/e d'ingresso e/o finestre in modo che non sia possibile accedere ai locali senza rompere i sigilli stessi) (consigliato fare delle foto dei luoghi)

- adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, del rischio di furto, del rischio d'incendio e d'eventuali altri pericoli. Nel caso in cui si accertino delle situazioni di rischio, provvedere di conseguenza (assicurazioni, vigilanza, ecc.).

Se del caso, può essere opportuno anche, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei beni stendendo un verbale e, se questo non fosse possibile, procedere almeno a scattare foto dei beni in modo da poter controllare la loro presenza in sede del successivo inventario.

- **entro 10 giorni dalla nomina** comunicare al Registro Imprese l'indirizzo PEC di cui sopra *(D.L. 179/2012 art. 17 comma 2 bis)*

(si può fare un'unica comunicazione con quella successiva)

- **entro i quindici giorni successivi all'accettazione**, presentare dichiarazione COMUNICA con le seguenti modalità:

Per le società modello S3, riquadro 10 (o mod. I2, riquadro 10 se impresa individuale) – codice atto A15:

Contenuto del riquadro 10:
Tribunale
Nr Provvedimento
Data Provvedimento
Data udienza esame stato passivo
Data termine domanda ammissione
Luogo udienza
Giudice delegato nome
Giudice delegato cognome
Riquadro XX

Note:

IL SOTTOSCRITTO CURATORE DICHIARA DI AVER ACCETTATO LA CARICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 RD 267/1942 IN DATA

Diritti di segreteria 10 €

La firma digitale richiesta è inderogabilmente quella del curatore (non trattandosi di atto societario, non si applica il c. 52, art. 2 della l. 350/2003)

Quanto indicato nel riquadro 10 risulterà in visura.

Non si ritiene invece necessaria l'allegazione di un documento a sé stante, in quanto tutti i dati oggetto della comunicazione sono facilmente riscontrabili dalla sentenza dichiarativa, trasmessa dal Tribunale alla C.C.I.A.A. e di norma tempestivamente iscritta nel Registro delle Imprese.

(Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 – art. 29 comma 6)

• attivare il cassetto fiscale del fallito, così da poter attingere le informazioni in esso contenute come:

- dati anagrafici;
- dichiarazioni fiscali (incluse IRAP e Studi di Settore);
- dati relativi a condoni e concordati;
- rimborsi;
- versamenti tramite modelli F23/F24;
- dati patrimoniali (atti del registro);
- eventuale iscrizione al Vies.

I dati dal cassetto fiscale sono spesso utili, se non fondamentali, per la relazione art. 33 e per la ricerca di beni patrimoniali

(la richiede direttamente il Curatore e non necessita di autorizzazione)

Per accedere al cassetto fiscale:

- 1) Acquisire il codice PIN;
- 2) Compilare il modulo di delega (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Servizi/ServiziTrasversali/Altri/Cassetto+fiscale>)
- 3) Consegnare la delega all'Ufficio Provinciale competente, allegando un estratto della sentenza di fallimento.

Il rilascio del PIN d'accesso al cassetto fiscale è immediato.

• valutare l'opportunità di avvalersi della possibilità di ricerca con modalità telematiche dei beni di cui all'art. 155-sexies disp. att. c.p.c. e in caso positivo richiedere l'autorizzazione al Giudice Delegato

(una volta avuta l'autorizzazione, inviare la richiesta, firmata digitalmente, via pec alla direzione regionale (**per la Toscana** dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it)

La lettera deve essere così strutturata

Spett.le

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA

Via della Fortezza, 8

50129 – FIRENZE

Oggetto: Istanza ex art. 492 bis c.p.c. - Accesso alle banche dati ex artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c. / **Fallimento** - C.F.

Il sottoscritto Dott. Alessandro Torcini, in qualità di Curatore del Fallimento indicato in oggetto richiede che venga effettuata la ricerca, con modalità telematiche, presso le banche dati, come previsto dall'art. 492 bis c.p.c., in forza dell'autorizzazione del Giudice Delegato al Fallimento rilasciata in data _____ (che in copia autentica firmata digitalmente all.1), al fine di porre in essere le azioni recuperatorie, opportune per tutelare le ragioni della procedura, sui beni del seguente soggetto debitore:

- A B, nato a C il Cod. Fisc. .

• per la ricerca di beni ed altre informazioni utili per la relazione art. 33, consultare le banche dati disponibili

(molto utile la Centrale allarme interbancaria <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cai/index.html> e la Centrale rischi <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/index.html>)

• valutate se richieder l'ausilio della Polizia Giudiziaria per ottenere informazioni su:

- l'elenco degli Istituti di Credito con i quali la società dichiarata fallita risulta avere avuto rapporti individuati tramite accesso all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari (al riguardo, v. punto 3 modello relazione curatore;
- l'elenco dei clienti e fornitori acquisiti dalla banca dati "spesometro integrato".

(per l'accesso a tali dati il Curatore nominato, previa autorizzazione del Pubblico ministero titolare del fascicolo, potrebbe inoltrare una PEC alla polizia giudiziaria o al reparto competente per territorio - come da elenco reperibile presso la cancelleria -, allegando l'estratto della sentenza di fallimento da cui si evince il provvedimento di nomina).

• nei casi in cui non si abbiano notizie certe oppure la documentazione non è attendibile, si può avere notizie sulla presenza di **dipendenti** facendo un accesso agli atti del Centro per l'Impiego

(Oggetto: Accesso agli atti Centro Impiego di Firenze – Fallimento..... Testo PEC: In qualità di Curatore della procedura in oggetto nominato dal Tribunale di Firenze con sentenza n. xx/2017 depositata il ____ (che si allega), chiedo di verificare se la fallita società ha in carico lavoratori dipendenti.

Fallimento della società ____ Con sede in ____ C.F. ____.

Si allega anche un documento di identità dello scrivente Curatore)

Per la regione Toscana: inviare la comunicazione in base alla competenza territoriale.

Le PEC sono le seguenti:

arti.grosseto_livorno@postacert.toscana.it
arti.arezzo_firenze_prato@postacert.toscana.it
arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it
arti.pisa_siena@postacert.toscana.it

Per le comunicazioni di carattere generale l'indirizzo è il seguente: arti@postacert.toscana.it

- accedere al **cassetto previdenziale** al fine di consultare online le informazioni relative alla situazione (anagrafica, debitoria, versamenti, domande di dilazione, iscrizione a ruolo, domande CIG, etc.).

Per accedere al servizio:

- 1) Richiedere pin come professionista delegato alla consultazione del cassetto previdenziale (<https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do>);
- 2) Consegnare la delega all'Ufficio Provinciale competente, allegando copia del documento d'identità del professionista;
- 3) Il rilascio del PIN d'accesso è subordinato alla verifica da parte dell'ente della presenza del nominativo negli elenchi forniti dagli ordini professionali;

- ricevere dal fallito persona fisica la corrispondenza, incluso email e fax, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. Se il fallimento riguarda una società, le Poste Italiane consegneranno direttamente al curatore tutta la corrispondenza. Per quanto riguarda la posta elettronica, ivi compreso la PEC, farsi consegnare dal legale rappresentante le credenziali di accesso (art. 48 L.F.)

- richiedere, anche telefonicamente, la disponibilità ai creditori di essere nominati nel Comitato

- **entro 30 gg. dalla sentenza di fallimento**, fornire indicazioni al G.D. in merito alla nomina del Comitato dei Creditori. Segnalare i nominativi dei creditori, o altri soggetti da questi designati, che avessero dato disponibilità a ricoprire l'incarico nonché tutti gli altri creditori allo stato risultanti con indicazione, se possibile, dei relativi crediti (art. 40, 1° comma, L.F.)

(vedere istanza nella documentazione sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it)

- **immediatamente dopo la nomina del Comitato dei Creditori**, inviare loro PEC portante la notifica della loro nomina e la richiesta di accettazione in forma scritta

- **immediatamente dopo l'accettazione del Comitato dei Creditori**, convocarli affinché si riuniscano entro 10 giorni per designare il Presidente ex art. 40, 3° comma, L.F. (se non si forma il Comitato dei Creditori perché nessuno dei creditori ha dato la propria disponibilità oppure se quelli nominati non accettano o per altri motivi, provvede il G.D. ai sensi dell'art. 41 - 4° comma che quindi si sostituisce, di fatto, al C.C.)

(un modello di lettera per la convocazione del Comitato dei Creditori da parte del Curatore è disponibile sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it)

- chiedere la nomina del cancelliere per l'inventario (se non già indicato dal G.D.)

nel fascicolo)

- avvisare il fallito ed il Comitato dei Creditori, se nominato, della data nella quale sarà redatto l'inventario (art. 87 comma 1 L.F.)

- **nel più breve termine possibile**, rimuovere i sigilli e redigere l'inventario unitamente al Cancelliere indicato nel fascicolo e, eventualmente, dello stimatore designato dallo stesso curatore (art. 87, 2° comma L.F.); redigere processo verbale delle attività svolte; verificare l'eventuale sussistenza di beni di cui all'87 bis L.F. (beni gravati da diritti di terzi e beni del fallito in godimento a terzi)

Prima di chiudere l'inventario, chiedere al fallito o al rappresentante legale se esistono altri beni, avvertendoli delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 L.F.)

L'inventario deve essere redatto dal cancelliere e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Riportare in calce il valore totale. L'originale deve essere immediatamente depositato in cancelleria. Una copia scannerizzata deve essere depositata in PCT.

Nota 1: l'inventario deve essere redatto anche se negativo perché il fallito deve fare la dichiarazione che non vi sono beni;

Nota 2: l'inventario deve essere redatto secondo le norme del C.P.C. (articoli 769 e segg.).

Ex art. 775 C.p.c., nell'inventario devono essere indicati anche i beni immobili (solo la descrizione: la stima verrà effettuata a parte a cura del perito designato) nonché le altre attività.

- controllare la presenza di beni immobili e/o beni mobili registrati (*esaminare le scritture contabili, richiedere al legale rappresentante e, in casi dubbi, riconfermare tramite visure catastali o, per gli autoveicoli, visura al PRA*)

La visura al PRA può essere di due tipologie:

- storica, riguardante cioè tutti i veicoli di cui il soggetto indagato è stato proprietario; costo € 25,67 per ogni nominativo;

- attuale, relativa cioè ai soli veicoli intestati al momento della richiesta; costo € 6,00 per ogni nominativo richiesto ovvero per ogni targa estratta. Qualora il Curatore abbia ottenuto preventivamente dal GD l'autorizzazione all'istanza di cui al successivo punto H. le visure sono gratuite (si veda circolare ACI del 18.11.2014 Prot. N.005/0006833/14).

Per accedere al servizio:

- Compilare il modulo di richiesta (<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html>), avendo cura di riportare, oltre ai dati del richiedente, i dati anagrafici completi (inclusi P.I. e C.F.) del soggetto per il quale è richiesta la consultazione;
-
- Allegare al modulo di richiesta di cui sopra dichiarazione sostitutiva di atto notorio del conferimento dell'incarico da parte dell'Autorità Giudiziaria ovvero estratto della sentenza dichiarativa di fallimento.

- in presenza di beni immobili, notificare una copia autentica dell'estratto della sentenza alla competente Conservatoria (art. 88 L.F.)

(la copia autentica la predispone il curatore che ha il potere di autenticare le copie analogiche estratte dagli originali presenti nel fascicolo informatico senza oneri o bolli ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014)

- in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare una copia autentica da parte del Curatore dell'estratto della sentenza (per il PRA la notifica avviene a mezzo PEC del Curatore all'indirizzo PEC ACI del proprio Tribunale (a Firenze ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it - per gli altri PRA inviare al relativo indirizzo PEC reperibile all'indirizzo http://www.aci.it/laci/altri-contatti/ricerca-uffici-aci/lista-uffici-aci.html?no_cache) allegando la sentenza (autenticata DIGITALMENTE dal curatore) ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione)

(la trascrizione avviene in esenzione da spese- per informazioni Ufficio di Firenze 055 6124110)

INVIARE A ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it (per altri PRA, ricercare la relativa PEC)

- 1) LETTERA DEL CURATORE CHE RICHIEDE TRASCRIZIONE PRA DEGLI AUTOVEICOLI
- 2) SENTENZA FALLIMENTO
- 3) MODULISTICA DA SCARICARE SU

www.up.aci.it/firenze scaffale accedi alla modulistica per la presentazione delle formalità PRA Nota Libera (Mod. NP3)
<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html>

COMPILARE CON:

- FORMALITA'= CODICE 71 (PER FALLIMENTI E CONCORDATI)
- IMPORTO= ZERO
- ATTO: DATA E FORMA= SE
- ALTRI DATI: TRIBUNALE FIRENZE SENTENZA N° .. CURATORE DOTT...
- CONTRO= FALLIMENTO
- FAVORE: MASSA CREDITORI

- ricordarsi che, se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro penale, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(si veda D. Lgs settembre 2011, n. 159 ed in particolare gli articoli 52 e seguenti)

- predisporre il Giornale del Fallimento (c.d. "libro cassa") e farlo vidimare, previa numerazione delle pagine, da almeno un componente il Comitato dei Creditori (art. 38 L.F.) *(valutare se adottare un programma informatico – nel qual caso far vidimare i fogli in formato A4)*

(nel caso, frequente, che non sia nominato il Comitato dei Creditori, il Giornale è vidimato dal G.D. previa istanza)

(sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it è disponibile un file in

formato excel da impiegare per la tenuta del libro cassa)

- valutare l'opportunità di proporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami (art. 104, 2° comma, L.F.) o l'affitto dell'azienda o rami della stessa (art. 104-bis, L.F.), previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Creditori (*comunicare agli enti previdenziali e alla C.C.I.A.A. l'avvenuta autorizzazione del Tribunale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa o l'affitto dell'azienda o rami di essa*)

- verificare la situazione dei contratti pendenti alla data del fallimento ai fini delle conseguenti determinazioni (artt. 72 e seguenti, L.F.): prestare particolare attenzione alle ipotesi più ricorrenti: contratti preliminari di compravendita immobiliare anche relativi ad immobili da costruire, contratti di locazione finanziaria, contratti di locazione di immobili, contratto di affitto di azienda o rami di essa (art. 79 L.F. – possibilità di recedere entro 60 giorni), contratti di appalto, contratti di assicurazione (*fare particolare attenzione ai contratti che proseguono e che quindi possono generare debiti prededucibili come locazioni, rapporti di lavoro dipendente ecc.*)

- verificare la sussistenza di rapporti di lavoro dipendente o parasubordinato in essere alla data del fallimento, ai fini delle conseguenti determinazioni

- **nel più breve tempo possibile**, accertarsi dell'esistenza di cause pendenti promosse dal fallito prima del fallimento e che si siano interrotte ai sensi dell'art. 43, 3° comma, L.F.

(valutare se comunicare la circostanza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento al giudice adito in modo che ne possa essere dichiarata formalmente l'interruzione) (i giudizi pendenti in Cassazione non si interrompono)

- **prima possibile e comunque entro tre mesi** proporre l'eventuale prosecuzione o riassunzione previa autorizzazione del G.D. (art. 305 C.p.C.) (*rammentare che, secondo il Tribunale di Firenze, la nomina del legale è effettuata dal Giudice Delegato - vedi decreto del 22.3.2007 su sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it*)

(ex art. 25 c.1 n. 6 è comunque necessaria l'autorizzazione del G.D. per stare in giudizio ed è necessaria un'autorizzazione per ogni grado)

(in mancanza di fondi la procedura può richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio per le spese legali)

(il termine per la riassunzione del processo dopo la dichiarazione di fallimento decorre, per il curatore fallimentare, dal momento in cui questi ha conoscenza "legale" del giudizio su cui opera l'interruzione – (Trib. Reggio Emilia sent. 903/2017). Il termine decorre quindi non dalla data del fallimento ma (Cassazione sentenza 27165/2016) dalla "conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato a operare». La conoscenza deve essere "legale", e cioè «acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione»)

- valutare se presentare una prerelazione ex art. 33 L.f. da trasmettere al giudice

delegato con l'inserimento dei primi dati acquisibili nel breve termine dei **30 giorni dalla sentenza** dichiarativa della procedura concorsuale

(Si veda l'allegato B delle "Linee guida per la relazione del curatore" a cura della Procura della Repubblica di Firenze disponibile tra la documentazione sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it)

(La prerelazione è sempre necessaria quando emergono condotte penalmente rilevanti come la mancanza delle scritture contabili e la sottrazione di beni)

• **entro 60 giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento**, presentare relazione ex art. 33 al G.D. allegandovi il verbale d'interrogatorio ed eventuali altri documenti ritenuti utili *(depositare una copia per il P.M. – per Firenze: inviare la relazione per mail ordinaria a: cancelleriafallimenti.procura.firenze@giustizia.it indicando il numero del modello 45 ed il nome del PM (se conosciuti). Poi inviare in PCT copia della mail di avvenuto invio relazione al PM)* (Nota 1: è opportuno cercare di rispettare rigorosamente questo termine; nel caso che, alla scadenza, gli elementi raccolti non fossero sufficienti per elaborare un'esauriente relazione, è necessario o chiedere l'autorizzazione al G.D. per una proroga dei termini o presentare comunque la relazione, riservandosi di presentare successive integrazioni.

Nota 2: nella relazione, il curatore è bene che si attenga solo a fatti concreti e documentati senza fare affermazioni non suffragate da prove.

Nota 3: nel caso in cui il fallito (o legale rappresentante) non si presentasse o fosse irreperibile, può essere richiesta al G.D. l'autorizzazione ad avvalersi della forza pubblica per la notifica dell'avviso di convocazione. Una bozza di istanza è riportata sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it)

Nota 4: per la redazione e per altri spunti utili consultare le "Linee guida per la relazione del curatore" a cura della Procura della Repubblica di Firenze disponibile tra la documentazione sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it)

Nota 5: può accadere che il curatore sia, a distanza anche molto tempo, chiamato come testimone nel processo penale che vede imputato il legale rappresentante o altri soggetti ritenuti responsabili. La testimonianza è obbligatoria. E' necessario che il curatore si ritudi tutta la vicenda e sia molto preparato. E' necessario portare all'udienza tutti i documenti che potrebbero essere utili.

• **se nella relazione vi sono parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito:** chiedere al G.D. di disporre la segretazione di tutta o di parte della relazione. E' consigliabile che sia lo stesso curatore a suggerire al G.D. quali parti devono essere segretate.

- 1) Nel caso il G.D. disponga la segretazione totale: il curatore dovrà subito portare in cancelleria una copia cartacea integrale della relazione (con allegati) con sopra scritto "copia già secretata destinata alla cancelleria" (che sarà, a cura della Cancelleria, conservata a parte). Al ricevimento della copia cartacea, la cancelleria procederà ad espungere dal fascicolo informatico la relazione già depositata via PCT ed integralmente segretata.
- 2) Nel caso il G.D. disponga la segretazione solo di alcune parti: come sopra ma il

curatore oltre a portare copia cartacea integrale (con allegati) con sopra scritto “copia già secretata destinata alla cancelleria”, dovrà anche inviare via PCT una nuova copia della relazione dove, al posto dei paragrafi segreti, scriverà “Parte secretata – Disposizione del G.D. in data ..” (o altra espressione simile).

(informarsi prima in cancelleria sulla prassi esistente: la problematica sorge poiché deve essere espunto dal fascicolo informatico il documento secretato poiché non esiste – al momento – una sezione “secretata” del fascicolo informatico)

- sulla base della contabilità e dei documenti prodotti in sede d’interrogatorio, compilare l’elenco dei creditori con indicazione degli importi e delle prelezioni nonché l’elenco di coloro che vantano diritti mobiliari e immobiliari su cose in possesso o nella disponibilità del fallito con indicazione dei relativi titoli e depositarlo in cancelleria (art. 89, 1° comma, L.F.)

(Nota 1: se non vi è contabilità, compilare gli elenchi sulla base delle domande di fallimento, dei documenti comunque rinvenuti e delle dichiarazioni fornite dal fallito;

Nota 2: spesso, per prassi, tale elenco non è depositato)

- compilare il bilancio dell’ultimo esercizio (art. 89, 2° comma, L.F.) *(se a ciò non ha provveduto il fallito ed in questo caso apportare le eventuali rettifiche)*
(spesso, per prassi, tale elenco non è depositato)

- **non appena vi sono somme sufficienti e prima di pagare qualsiasi spesa di procedura**, controllare sul fascicolo informatico se è stato depositato il “Foglio notizie ex art. 280 T.U. 115/2002” (ex “Campione Civile”) e, previa autorizzazione del G.D., provvedere al pagamento

Se nel fascicolo non è stato depositato (come è probabile che sia), il “Foglio notizie” deve essere richiesto alla cancelleria (a Firenze scrivere una mail non PEC a fallimentare.tribunale.firenze@giustizia.it)

La cancelleria invierà tramite PCT il “Foglio notizie” ed il modello F23 precompilato. (Il “Foglio notizie” riporterà sicuramente:

1 - contributo unificato codice 750T (€ 672,00; dal 1.1.2012 euro 740 e dal 25.6.2014 (per Firenze dal n. 166/14 in poi) euro 851;

2 - registrazione sentenza codice 109T € 200,00.

Oltre a queste voci, ve ne possono essere altre prenotate a debito).

(Dopo aver effettuato il pagamento, depositare tramite PCT la ricevuta modello F23 in cancelleria)

(L’obbligo di pagamento è stabilito dall’art. 146 DPR 115/2002 comma 4)

- **quando si richiede la nomina di professionisti** e se ne propongono i nomi, indicarne anche il Codice fiscale

- **quando vengono nominati coadiutori ex art. 32 l.f.** farsi rilasciare la dichiarazione, entro due giorni dal momento in cui hanno avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio all’attività, dell’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 35, comma 4-bis, e dell’insussistenza dei rapporti di cui all’art. 35.2. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Depositare, **entro i due giorni successivi**, in cancelleria la dichiarazione del

coadiutore.

(Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, il curatore non potrà avvalersi del coadiutore nominato)

ADEMPIMENTI NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

• **senza indugio**, a mezzo PEC (se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore), comunicare ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito risultanti tali dalle scritture o comunque risultanti da altre informazioni, la data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché il termine e le modalità per presentare le domande d'ammissione al passivo (artt. 92 e 93 L.F.) *(vedi allegati sul sito internet www.fallimento.it e www.librettoverde.it)*
(Note:

- le PEC degli enti pubblici sono reperibili gratuitamente sul sito www.indicepa.gov.it
- l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti di cui all'art. 92 è al sito <http://www.inipec.gov.it/>
- per i creditori di cui non si reperisce la PEC, inviare raccomandata o fax)

• comunicare la sentenza di fallimento anche ai vari uffici potenzialmente interessati (Agenzia delle Entrate competente, INPS, INAIL, Enasarco, Agenzia della riscossione, Società di gestione gas e acquedotto, Telefono, Elettricità, Comune, Città metropolitana, Regione, ecc.)

• valutare l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 102 L.F. (Previsione di insufficiente realizzo): il ricorso a tale istituto dovrà peraltro essere attentamente ponderato, stante la difficoltà di prevedere con esattezza le prospettive della liquidazione (fatto salvo il caso di certezza sulla **totale assenza di attivo** acquisibile)

• in caso si proceda ai sensi dell'art. 102 L.F., l'udienza per la verifica del passivo non viene tenuta. (Può essere utile che il curatore, al momento in cui notifica ai creditori il decreto emesso dal collegio ex art. 102 L.F., precisi anche che non si terrà l'udienza per la formazione dello stato passivo)

• procurarsi i materiali necessari per la predisposizione dello stato passivo *(tra gli allegati su internet www.fallimento.it e www.librettoverde.it sono riportati vari materiali utili)*

• ricevere le domande di ammissione che i creditori inviano alla PEC del fallimento comunicata al R.I.

(Nota: le domande di ammissione al passivo sono presentate esclusivamente alla PEC comunicata dal curatore Nel caso in cui la domanda di ammissione non sia ripresentata con la modalità prevista dalla legge, si consiglia di inserire la

domanda comunque ricevuta nel progetto di stato passivo al fine di farne dichiarare irricevibilità/inammissibilità da parte del G.D.)

- recarsi in Cancelleria per ritirare i titoli di credito eventualmente depositati ex comma 2 art. 93 L.F. (assegni, cambiali, ecc.)
- predisporre l'elenco dei creditori nonché l'elenco dei titolari di diritti su beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno una motivata conclusione sulla domanda (art. 95 L.F.) ed eventualmente eccependo:
 - **fatti estintivi del diritto fatto valere:** satisfattivi, quali l'adempimento ex art. 1176 c.c., o l'avvenuta e completa restituzione del bene; non satisfattivi, quali le fattispecie ex art. 1230 ss. c.c., ovvero la remissione, la compensazione, la novazione oggettiva, la confusione, l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore; la prescrizione del diritto ex artt. 2934 ss. c.c.);
 - **fatti modificativi del diritto fatto valere:** il parziale adempimento o la parziale restituzione del bene, la transazione ex art. 1965 c.c., la novazione soggettiva ex art. 1235 c.c.;
 - **fatti impeditivi del diritto fatto valere:** trattasi di fatti che vengono in essere contemporaneamente al fatto costitutivo del diritto: es. motivi di invalidità del contratto per nullità o annullamento;
 - **l'inefficacia del titolo su cui si fonda il credito e/o la prelazione** (es.: eccezione di revocabilità dell'atto, con riferimento alle ipoteche c.d. "non consolidate", eccezione sollevabile anche se per la relativa azione è maturata una decadenza).

(la domanda deve essere corredata dai documenti giustificativi: il creditore deve sempre fornire la prova)

- se previsto, comparire all'eventuale udienza fissata dal G.D. per esaminare il progetto di stato passivo già predisposto dal Curatore e prima che lo stesso sia depositato in Cancelleria (*cosiddetta vigilanza del G.D. ex 25 comma 1 numero 3) e art. 31 – comma 1 - L.F.*)

- **almeno 15 giorni prima dell'udienza per la verifica dello stato passivo**, depositare via PCT le domande di ammissione ed il progetto di stato passivo (art. 95 L.F.)

- **almeno 15 giorni prima dell'udienza per la verifica dello stato passivo**, trasmettere il progetto di stato passivo ai creditori ed ai titolari di diritti (art. 95 L.F.) (*la comunicazione va inviata esclusivamente all'indirizzo Pec comunicato dai creditori nella domanda di ammissione al passivo*)

- ricevere le osservazioni che i creditori possono inviare, via PEC, al Curatore e depositarle in cancelleria (art. 95, secondo comma, L.F.)

- partecipare all'esame dello stato passivo.

(E' consigliato predisporre ed inviare una bozza dello stato passivo. Se la verifica avviene con la partecipazione fisica del curatore, portare una copia della bozza di stata passivo sia in formato cartaceo sia su chiavetta USB. Portare inoltre le domande di ammissione e relativi allegati (su tablet o chiavetta USB). Stampare

almeno quelle che necessitano di particolari disamine).

In tale udienza il G.D. fisserà anche l'eventuale data per l'esame delle domande tardive

• **immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo**, comunicare l'esecutività e trasmettere copia dello stato passivo a tutti i ricorrenti informando ogni creditore del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato accoglimento della domanda (art. 97 L.F.)

(Per le modalità di comunicazione si veda l'art. 31 bis L.F. quindi a mezzo PEC o, in mancanza, deposito in cancelleria)

• **intervento del Fondo di garanzia INPS per la liquidazione del trattamento di fine rapporto e/o dei crediti di lavoro diversi dal TFR**: si veda sul sito www.fallimento.it o www.librettoverde.it il messaggio INPS n. 2084 del 11.5.2016 che detta le istruzioni agli uffici

(Il lavoratore, dopo essere stato ammesso al passivo, deve allegare alla domanda che produrrà all'INPS i seguenti documenti:

copia autentica dello stato passivo reso esecutivo (autenticato direttamente dal legale del lavoratore o dal curatore);

Dichiarazione sostitutiva dell'attestazione della cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione (è integrata nella domanda e la firma il lavoratore);

Copia autentica del decreto che ha deciso l'eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore (solo nel caso in cui il credito del lavoratore sia stato oggetto di opposizione o impugnazione) (a cura della Cancelleria competente (non quella fallimentare) o autenticato direttamente dal legale del lavoratore);

• *Modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) (a cura del lavoratore). A questo proposito si segnala che nessuna norma di legge prevede che il curatore abbia l'obbligo di compilare le certificazioni e/o il modello SR52. Il Curatore, se vuole, procede solo per spirito di collaborazione e comunque senza spese a carico degli altri creditori. Nel messaggio l'INPS prevede che "In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l'esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54"*

• *Copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.) (a cura del lavoratore o del legale).*

*Riassumendo: il curatore non è obbligato a rilasciare o firmare alcun documento. Se vuole, può eventualmente rilasciare la copia autentica dello stato passivo. Per quanto riguarda la firma del Modello SR52 (compilato da lavoratore), si consiglia comunque di **non firmare** il modello in quanto non vi è un obbligo.*

DOMANDE TARDIVE (art. 101 L.F.)

- ricevere alla PEC del fallimento le domande tardive
(unica modalità di presentazione)
- avvisare il creditore che ha presentato domanda di ammissione tardiva (art. 101, comma 2, L.F.), della data dell'udienza nella quale si discuterà la richiesta
(nota: il G.D. fissa in genere un'udienza ogni 4 mesi; se non sono state fissate udienze, richiedere al G.D. la fissazione)
(è opportuno che dell'udienza siano avvisati anche tutti i creditori già ammessi)
- **almeno 15 giorni prima dell'udienza**, depositare in cancelleria il progetto di stato passivo relativo alla/e domanda/e tardiva/e e negli stessi termini comunicarlo ai creditori
(la comunicazione va inviata esclusivamente all'indirizzo Pec comunicato dai creditori nella domanda di ammissione al passivo)
- partecipare all'udienza di verifica (art.95 L.F.)
(E' consigliato predisporre ed inviare una bozza dello stato passivo. Se la verifica avviene con la partecipazione fisica del curatore, portare una copia della bozza di stata passivo sia in formato cartaceo sia su chiavetta USB. Portare inoltre le domande di ammissione e relativi allegati (su tablet o chiavetta USB). Stampare almeno quelle che necessitano di particolari disamine).
In tale udienza il G.D. fisserà anche l'eventuale data per l'esame delle domande tardive successive
- **immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle tardive**, comunicare l'esecutività e trasmettere copia dello stato passivo a tutti i ricorrenti informando ogni creditore del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato accoglimento della domanda (art. 97 L.F.)
(Per le modalità di comunicazione si veda l'art. 31 bis L.F.).
(dopo l'udienza si dovrebbero avvisare tutti i creditori e non solo quelli che hanno presentato l'istanza di ammissione tardiva. Se ci si limita solo a quelli che hanno presentato la domanda tardiva, i crediti ammessi in sede tardiva possono essere portati a conoscenza di tutti gli altri creditori in occasione, per esempio, dell'invio della comunicazione del deposito del rendiconto)
- **Surroga INPS per TFR ed altri crediti:** non è più necessario procedere alla fissazione dell'udienza tardiva quando l'INPS deposita domande di ammissione allo stato passivo (anche tardive ed anche decorso il termine di 12 mesi + giorni sospensione feriale dalla esecutività), per surroga TFR e altri crediti.
Il Curatore, previa verifica della correttezza formale e sostanziale dei documenti, presenterà apposita istanza al G.D. per chiedere l'autorizzazione a modificare lo stato passivo per surroga legale.
Una volta avuto il provvedimento del G.D., il Curatore dovrà successivamente procedere al deposito della modifica dello stato passivo *(art. 115, 2° comma L.F.)*

DOMANDE SUPERTARDIVE (art. 101 u.c. L.F.)

Sono le domande presentate oltre il termine per le tardive ovvero le domande presentate oltre 12 mesi + giorni sospensione feriale (o 18 mesi se indicato in sentenza di fallimento) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

N.B.: al termine annuale si applica la sospensione feriale (Cass. 21596/2012, 12960/2012, 24665/2009)

La procedura da seguire è la seguente:

- chiedere al G.D. la fissazione di un'udienza per la loro trattazione
(*deve essere fissata l'udienza: Cassaz. 21596/2012*)

- avvertire i creditori che hanno presentato la domanda della data dell'udienza fissata dal G.D.

- comparire all'udienza

(*il G.D. dichiarerà con decreto la non ammissibilità a meno che non sia dimostrato – art. 101, comma 5 – che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore*)
(*vengono in genere ammessi i creditori che non hanno ricevuto gli avvisi art. 92 L.F. e quelli sorti o accertati successivamente all'apertura del fallimento*)

- comunicare al creditore l'esito dell'udienza

OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO

- art. 98 L.F. - Valutare se costituirsi tramite legale. Ad ogni modo comparire sempre all'udienza

(*anche se non costituito, ex art. 117 C.P.C. il giudice può disporre l'interrogatorio non formale del Curatore per acquisire elementi fattuali ai fini della decisione*)

ADEMPIMENTI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

- **entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario ed in ogni caso non oltre 180 giorni dalla sentenza di fallimento**, predisporre un "programma di liquidazione" (art. 104-ter) (*vedi allegati sul sito internet*)

(*si ritiene che il Curatore abbia 60 giorni per la predisposizione e che quindi non si comprendano i tempi per il parere del Comitato dei Creditori*)

- sottoporre il "Programma di liquidazione" all'approvazione del Comitato dei Creditori

(*se il Comitato dei Creditori non è costituito, sottoporre il "Programma di liquidazione" all'approvazione del G.D. ex art. 41 – 4° comma L.F.*)

- dopo l'approvazione da parte del Comitato dei Creditori, comunicare il "programma di liquidazione" al Giudice Delegato per l'autorizzazione all'esecuzione degli atti ad esso conformi (*art. 104 ter – ultimo comma*)

- si possono effettuare vendite anche prima dell'approvazione del programma, ma solo nel caso in cui il ritardo possa portare pregiudizio all'interesse dei creditori e comunque previa autorizzazione del G.D. e sentito il Comitato dei Creditori, se nominato
- ottenere l'autorizzazione del Comitato dai Creditori se non si intende acquisire all'attivo uno o più beni oppure se s'intende rinunciare alla loro liquidazione e poi avvertire tutti i creditori (*i quali potranno iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del fallito*)
(*Art 104 ter L.F. 7° comma questo é possibile se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente*)
(*valutare questa possibilità per i beni che potrebbero portare solo oneri come siti inquinati ecc.*)
(*si veda, su quest'argomento, l'interessante nota del Tribunale di Savona del 22 febbraio 2017 sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it*)
- procedere alle vendite secondo le modalità stabilite nel "programma di liquidazione" e conformemente alle autorizzazioni del G.D.
- in caso di vendita di beni strumentali non conformi alla normativa sulla sicurezza, o in casi dubbi, apporre la clausola "*bene non commerciabile come attrezzatura da lavoro così come definita dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni*" (*per maggiori approfondimenti su questo argomento, si veda lo studio dell'Ing. Francesco Grazzini riportato sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it*)
- effettuare le vendite tramite procedure competitive (art. 107 L.F.) anche avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti (*individuati dal regolamento del Ministero della Giustizia*)
(*per il Tribunale di Firenze avvalersi di www.astegiudiziarie.it che ha stipulato apposita convenzione*)
- effettuare adeguate forme di pubblicità assicurando la massima trasparenza, partecipazione ed informazione agli interessati (*come da regolamento del Ministero della Giustizia*)
- valutare la possibilità di sospendere la vendita qualora pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto (art. 107, comma 4°)
- in caso di sopravvenute esigenze, presentare un supplemento al "Programma di liquidazione" (art. 104-ter, comma 6°), con le modalità in precedenza illustrate
- degli esiti delle procedure di vendita, informare il G.D. ed il Comitato dei Creditori e depositare in cancelleria la relativa documentazione (*art. 107 – 5° comma – L.F.*)
- nel caso di vendita di autoveicoli con fermo amministrativo apposto dall'Agenzia della Riscossione, scrivere alla stessa per richiederne la cancellazione

ADEMPIMENTI NELLE VENDITE DEI BENI IMMOBILI

- in sede di interrogatorio e di redazione dell'inventario, richiedere al fallito (o ai soci falliti o al legale rappresentante) se vi sono beni immobili caduti nel fallimento; tuttavia, per precauzione, effettuare delle verifiche presso le Conservatorie, gli Uffici Tecnici Erariali, cassetto fiscale e/o, previa autorizzazione del Giudice Delegato, l'Anagrafe Tributaria

- inserire i beni immobili nell'inventario (*solo descrizione senza indicazione di valore*)

- **al più presto**, notificare una copia autentica dell'estratto della sentenza di fallimento alla competente Conservatoria (art. 88- comma 2)

(per adempiere a quanto richiesto dalla Legge, il Curatore deve solo effettuare la notifica, la trascrizione sarà a cura dell'Ufficio).

(la copia autentica la predispone il curatore che ha il potere di autenticare le copie analogiche estratte dagli originali presenti nel fascicolo informatico senza oneri o bolli ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014)

- nominare un "operatore esperto" (con i requisiti previsti dal Ministero della Giustizia) che dovrà predisporre la relazione di stima degli immobili richiedendo tutti i dati necessari (art. 107, comma 1) (*vedi approfondimenti nelle ultime pagine*)
Se dalla perizia emergono delle irregolarità edilizie, si ricorda che, se queste sono sanabili, l'acquirente potrà presentare domanda di condono entro 120 giorni dal decreto di trasferimento.

Le irregolarità comunque non dovrebbero mai creare problemi per il fallimento in quanto le vendite fallimentari avvengono nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano. Dovrà essere l'acquirente a valutare se eventuali irregolarità siano sanabili o meno e tener conto del relativo costo

(Richiedere all'esperto la consegna della perizia anche su supporto digitale per la pubblicazione in Internet al momento della pubblicità per la vendita)

(per quanto riguarda l'A.P.E., si è consolidato un orientamento che la ritiene non necessaria nelle vendite coattive. In caso di vendita a mezzo notaio, viene in genere però richiesta)

(tipicamente la relazione di stima non deve essere giurata in quanto l'incarico è conferito dal Curatore non è quindi una C.T.U. Accertarsi però della prassi vigente: ad esempio nel Tribunale di Firenze è stata introdotta la necessità del giuramento formale)

- controllare se vi sono esecuzioni immobiliari pendenti

(Nota 1: chiedere notizie presso la cancelleria del Tribunale ove sono ubicati gli immobili)

(Nota 2: un'esecuzione si considera pendente fino all'effettiva distribuzione del ricavato dalla vendita)

- in caso di esistenza di esecuzioni immobiliari in corso, fare istanza cartacea alla relativa cancelleria per chiedere la "visibilità" del fascicolo ovvero accedere al

fascicolo PCT allo scopo di controllare la situazione

- valutare l'opportunità di subentrare in eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti alla data del fallimento; nel caso di interesse al subentro, sostituirsi al creditore istante (art. 107 L.F., comma 6°), viceversa presentare istanza al G.E. per far dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione

- in caso di esecuzione iniziata da parte del Credito Fondiario o da altro istituto esercente il credito fondiario ed esecutante a tale titolo, intervenire nel procedimento valutando con il G.D. la fase di questo e sostituirsi a tutti i creditori diversi dal Fondiario che, comunque, dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo
(nota 1: è opportuno ricordare che il Curatore può intervenire personalmente ed in tal caso non è richiesto il patrocinio di un legale (Cass. 1681/69). In caso di subentro è necessario invece avvalersi di un legale)

(nota 2: il ricavato della vendita, ancorché avvenuta in sede di esecuzione, deve essere sempre consegnato al Curatore; il Fondiario può farsi assegnare a titolo provvisorio fino all'85% del ricavato ma è solo con il piano di riparto che verrà determinata la somma definitiva che verrà destinata al Fondiario stesso. Se il Fondiario non presenta domanda di ammissione, non ha diritto ad alcuna somma)
*(nota 3: si veda la **CIRCOLARE ESPLICATIVA DEI RAPPORTI TRA ESECUZIONI IMMOBILIARI E FALLIMENTO IN PRESENZA DI CREDITO FONDIARIO** del Tribunale di Firenze del 19.9.2019 tra gli allegati sul sito www.librettoverde.it)*

- procedere alla vendita secondo le modalità previste dal "Programma di liquidazione" secondo:

- *ex art. 107 comma 1 a cura del curatore a mezzo procedure competitive assicurando la massima trasparenza, informazione e partecipazione degli interessati;*
- *ex art. 107 comma 2 a cura del giudice delegato (con possibilità di delega al curatore o altro soggetto ex art. 591 bis c.p.c.)*

(bozze di avvisi di vendita sono riportate sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it)

- **in caso di beni indivisi**, valutare se è conveniente/possibile la vendita della quota
(Note:

- *è quasi sempre opportuno iniziare una divisione in quanto, in genere, è difficile vendere una quota indivisa;*
- *a seconda dei Tribunali, la causa di divisione può essere anche endofallimentare (ovvero davanti al GD)*
- *la cessione può essere effettuata a seguito di transazione con gli altri comproprietari (per evitare la causa di divisione o prima della sua conclusione) per vendere l'intero, e quindi evitare la divisione, si può cercare di farsi dare una procura dai comproprietari)*

- **per la vendita presso il Giudice Delegato:** presentare l'istanza di autorizzazione alla vendita (esecuzione atto conforme al programma di liquidazione approvato) via PCT con allegata bozza di ordinanza proposta e avviso di vendita in

formato rft

- **per la vendita presso il Curatore (o notaio):** presentare l'istanza di autorizzazione alla vendita attraverso il PCT allegando la bozza di avviso di vendita che sarà sottoscritto dal curatore con le modalità autorizzate dal G.D.

- nell'avviso di vendita indicare sempre se il bene è libero o se è occupato. Se è occupato dal fallito, non indicare che è libero ma che è occupato dal fallito. Se occupato, indicare se il titolo è opponibile o meno

- in casi di occupazione senza titolo, una volta ordinata la vendita si può richiedere l'emissione dell'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c.

- **effettuare la pubblicità** prevista nel Programma di liquidazione. Valutare se contattare direttamente potenziali interessati (condomini, vicini, ecc.)

Secondo le disposizioni del Tribunale di Firenze, la pubblicità (anche quella tramite notaio) deve essere obbligamene svolta su:

- 1) P.V.P. - Portale delle vendite pubbliche L. 132/15
- 2) sul sito astegudiziarie.it;
- 3) su almeno un quotidiano;

Possono essere previste inoltre tutte quelle altre modalità ritenute opportune in ordine alla tipologia ed ubicazione del bene

- valutare la possibilità di sospendere la vendita qualora pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto (art. 107, comma 4)

- **prima del completamento delle operazioni di vendita**, dare notizia mediante notificazione ai creditori ipotecari e a quelli comunque muniti di privilegio (art. 107, comma 3, L.F.)

(Nota 1: si raccomanda di effettuare queste formalità al più presto possibile in modo da avere la possibilità di intervenire in caso di errori o altri disguidi. E' opportuno verificare la domiciliazione dei creditori così come risulta dalle iscrizioni e dalle trascrizioni)

(Nota 2: la notifica va effettuata al domicilio ipotecario eletto. In mancanza, va notificato alla Conservatoria presso la quale vi è la iscrizione o trascrizione e presso la sede legale del creditore)

(Nota 3: il pignoramento non è di per sé una causa di prelazione a meno che non si intenda fare riferimento alle spese di giustizia ex art. 2700 C.C.. Valutare pertanto se effettuare la notifica e procedere comunque in tal senso in caso di incertezza)

- degli esiti delle vendite, informare il G.D. ed il Comitato dei Creditori e depositare in cancelleria la relativa documentazione (art. 107 – 5° comma – L.F.)

- effettuata la vendita e riscosso il prezzo, richiedere al G.D. l'emissione del decreto di trasferimento con il quale ordina anche la cancellazione delle **iscrizioni** relative

ai diritti di prelazione (ipoteche) e delle **trascrizioni** dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo (*vedi allegati sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it*)

Per la corretta intestazione del bene, è necessario richiedere all'acquirente un certificato anagrafico, se persona fisica, oppure un certificato del Registro Imprese, se società.

L'acquirente persona fisica che richiede le agevolazioni fiscali "prima casa" deve firmare apposita dichiarazione – autocertificazione predisposta dalla Cancelleria fallimentare e consegnare fotocopia di un documento di identità (*vedi allegato sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it*)

Il curatore, nell'istanza, deve attestare che il saldo prezzo è stato versato sul c/c del fallimento ed allegare fotocopia del versamento del saldo prezzo sul c/c bancario (*per gli adempimenti fiscali, vedere la guida "Adempimenti fiscali del curatore fallimentare" e si legga la "Guida alla registrazione dei decreti di trasferimento" riportata tra gli allegati sui siti internet www.fallimento.it e www.librettoverde.it*)

Ricapitolando, quando si richiede l'emissione di un decreto di trasferimento è necessario produrre:

- visure catastali
- ispezioni ipotecarie (certificato ipocatastale)
- avviso di vendita
- domanda/e di partecipazione alla procedura competitiva
- verbale di aggiudicazione
- prova del pagamento in acconto e saldo
- APE ove rilasciato
- *Se l'acquirente è una persona fisica, dichiarazione del regime patrimoniale coniugale (se comunione indicare le generalità del coniuge allegando documento di identità ed estratto di matrimonio)
- Se l'acquirente è una persona fisica, copia di un documento di identità
- Se l'acquirente è società allegare visura camerale aggiornata.
- se terreni, certificato di destinazione urbanistica aggiornato
- bozza decreto (anche su supporto informatico)

Ulteriori avvertenze:

- 1) Nel decreto di trasferimento devono essere indicata la situazione urbanistica (autorizzazioni, condoni, concessioni, ecc.), la provenienza, confini e conformità catastale
- 2) La sentenza di fallimento trascritta ex art. 88 L.F. non si cancella
- 3) non vi deve essere la formula di esonero di responsabilità per il Conservatore

- per la registrazione del decreto di trasferimento si può procedere in due modi

1) MODALITÀ DI REGISTRAZIONE SENZA RICHIESTA DI PRE-TASSAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- 1) Il curatore, laddove sia in grado di calcolare autonomamente le imposte da pagare a seguito del decreto di trasferimento, avrà cura di richiedere all'aggiudicatario l'importo necessario – salvo conguaglio - che dovrà essere

- accreditato sul conto corrente della procedura (unitamente al saldo prezzo o in ogni caso prima di sottoporre il Decreto di Trasferimento alla firma);
- 2) dopo la firma del Decreto di Trasferimento inviare all'Ufficio delle Entrate il decreto firmato e repertoriato, insieme al resto della documentazione (istanze, agevolazioni, documenti d'identità).
 - 3) L'Agenzia delle Entrate inserirà il decreto a sistema con la liquidazione dell'imposta.
 - 4) Dopo 2-3 giorni, cercare il decreto sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate al link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/registrazione.htm?passo=0>

(come tutti gli altri provvedimenti giudiziari), avendo cura di inserire i seguenti estremi:

Ufficio: Firenze UT DPFI

Ente: 005 (per DT del Tribunale ordinario) oppure 012 (per DT del Tribunale Fallimentare)

Anno: anno del R.G. della procedura (per DT del Tribunale ordinario) oppure anno del repertorio (per DT del Tribunale Fallimentare)

Natura: DT

Numero: numero del R.G. della procedura (per DT del Tribunale ordinario) oppure numero del repertorio (per DT del Tribunale Fallimentare).

- 5) dalla schermata contenente i dati del DT, scaricare il modello F24, contenente il "codice atto" necessario per abbinare il pagamento al provvedimento giudiziario.
- 6) Trascorsi 12-15 giorni dal pagamento, controllare se sul sito compare la dicitura ATTO REGISTRATO

2) MODALITÀ DI REGISTRAZIONE CON RICHIESTA DI PRE-TASSAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- 1) Inviare all'Agenzia delle Entrate la bozza del Decreto di Trasferimento insieme al resto della documentazione (istanze, agevolazioni, documenti d'identità) in un unico file per la pre-tassazione dp.firenze.utfirenze.attigiudiziari@agenziaentrate.it
- 2) Una volta pervenuta la pre-tassazione con i codici F24, richiedere all'aggiudicatario l'importo necessario per il pagamento delle imposte **che dovrà essere accreditato sul conto corrente della procedura prima di sottoporre il decreto di trasferimento alla firma del G.D..**
- 3) dopo la firma del Decreto di Trasferimento inviare all'Ufficio delle Entrate il decreto firmato e repertoriato, insieme al resto della documentazione (istanze, agevolazioni, documenti d'identità e pre-tassazione).
- 4) Procedere come i punti da 2) a 6) delle modalità senza pre-tassazione.

Con il pagamento a mezzo F24 non sarà necessario inviare all'Ufficio delle Entrate il pagamento, poiché il sistema, grazie al codice atto del modello F24, effettua la registrazione in automatico. Solo qualora, decorsi 12-15 giorni, non comparisse la dicitura ATTO REGISTRATO, occorrerà inviare il pagamento all'Ufficio.

- depositare istanza di richiesta di emissione di decreto di trasferimento con allegato bozza di decreto di trasferimento in RTF (*vedasi allegato sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it*): Nell'istanza richiedere l'autorizzazione al pagamento delle imposte gravanti il decreto di trasferimento

- effettuare, entro 48 ore dalla data della firma del decreto di trasferimento, la denuncia di P.S. (*novità: tale obbligo risulta abolito dal D.L. 13.5.2011 n. 70 – art. 5 – comma 1 – lettera d*)

- **appena firmato il decreto di trasferimento**, effettuare i pagamenti delle imposte (**entro 60 giorni dalla data della firma del decreto di trasferimento ex comma 1-bis art. 13 T.U.R.**), con modello F24;

(se il trasferimento non avviene con decreto di trasferimento il termine è quello ordinario di 20 giorni)

- l'Agenzia delle Entrate provvede quindi alla registrazione e poi ad inviare, in Cancelleria fallimentare ed al Curatore, una mail contenente gli estremi di registrazione (che devono essere annotati, a cura della cancelleria, sull'originale del decreto di trasferimento perché con questa procedura informatizzata non vengono più restituiti gli atti con l'attestazione di registrazione).

(per gli adempimenti fiscali, vedere la guida "Adempimenti fiscali del curatore fallimentare" e si legga la "Guida alla registrazione dei decreti di trasferimento" riportata tra gli allegati sui siti internet www.fallimento.it e www.librettoverde.it)

- appena il cancelliere ha annotato sull'originale del decreto di trasferimento la registrazione e lo ha depositato nel fascicolo informatico, estrarre una copia ed autenticarla con la dizione "Attestazione ex art. 52 D.L. 90/2014. Copia conforme all'atto contenuto nel fascicolo informatico.

(Non sono dovuti bolli o diritti di copia).

(L'eventuale richiesta da parte della Conservatoria della copia non da parte del Curatore ma da parte del Cancelliere deve ritenersi illegittima. Se insistessero, farsi fare provvedimento di rigetto e, tramite legale, impugnarlo e richiedere i danni)

- **entro 30 giorni dalla vendita**, effettuare la trascrizione alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio richiedendo contestualmente anche la volturazione catastale.

(Nota 1: le spese a carico della procedura sono quelle relative alla cancellazione dei gravami; a carico dell'acquirente sono tutte le altre ovvero: gli eventuali onorari del notaio, l'imposta di registro (o l'IVA) e quelle ipotecarie e catastali, la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari, le volture catastali ed eventuale costo del tecnico e tutti i bolli per le copie autentiche esclusi quelli per la cancellazione dei gravami) (se è stabilito nell'avviso di vendita, anche le spese di cancellazione possono essere fatte gravare sull'acquirente)

Nota 2: il pagamento in Conservatoria avviene con il modello F24 ELIDE)

- procedere alla cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti

(Nota 1: si deve procedere alle cancellazioni contestualmente alla trascrizione. In precedenza le conservatorie richiedevano la presentazione della certificazione di mancata opposizione ma la sentenza della Corte di Cassazione n. 28387 del 14 dicembre 2020 ha stabilito che tale richiesta è illegittima)

(Nota 2: per quanto riguarda la trascrizione della sentenza di fallimento, si ritiene che non debba essere cancellata perché è una semplice notizia.)

- se la vendita dell'immobile non è avvenuta con decreto di trasferimento del G.D, (ad esempio con rogito notarile), fare istanza per richiedere la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti allegando copia del rogito notarile e le visure ipotecarie e catastali *(Nota 1: una volta firmato dal GD, il provvedimento sarà inviato dalla cancelleria alla registrazione; trascorsi alcuni giorni, verificare sul sito dell'A.E. il conteggio, compilare e stampare il modello F24, provvedere al pagamento e fare poi una copia autentica del decreto di trasferimento e cancellazione ipoteche (su cui il cancelliere nel frattempo avrà annotato la registrazione) con l'attestazione del cancelliere stesso di non opposizione al decreto di trasferimento da consegnare al notaio rogante).*

Istruzioni su come verificare il conteggio dell'A.E. e compilare il modello F24:

- 1) Andare sul sito <https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/registrazione.htm?passo=0>
- 2) scegliere l'ufficio competente alla registrazione (per Firenze: FIRENZE UTDPFI)
- 3) Campo ente emittente: 12 - TRIBUNALE SEZ. FALLIMENTARE
- 4) Natura provvedimento: FA – FALLIMENTO
- 5) Numero: il numero di repertorio dato dalla cancelleria
- 6) Sottonumero: non si compila.

(Nota 2: prendere comunque contatto con il Notaio per stabilire le modalità in quanto alcuni così procedono: una volta firmato il decreto da parte del GD, per il tramite del numero del repertorio riportato sul decreto stesso da parte del cancelliere, provvedono direttamente al pagamento del modello F24 per la registrazione. Dopodiché il curatore dovrà farsi rilasciare dalla cancelleria copia autentica del decreto di trasferimento e cancellazione ipoteche (su cui il cancelliere nel frattempo avrà annotato la registrazione) con l'attestazione del cancelliere stesso di non opposizione al decreto di trasferimento da consegnare al notaio rogante).

- **appena firmato il decreto di cancellazione ipoteche**, effettuare i pagamenti **(entro 60 giorni dalla data della firma del decreto di trasferimento ex comma 1-bis art. 13 T.U.R.)**, con modello F24 Elide;

- **alla consegna dell'immobile:** stendere un verbale in contraddittorio con l'acquirente da cui risulti, tra l'altro, la data di immissione in possesso, la consegna delle chiavi e di altri eventuali materiali ecc. *(la consegna dell'immobile avviene, di norma, una volta trasferita la proprietà)*

- dopo la vendita effettuare
 - *versamenti* IMU (vedere la sezione del Libretto verde “Adempimenti fiscali del curatore fallimentare” su www.fallimento.it o www.librettoverde.it)
 - *notifica al condominio della vendita effettuata;*
 - *richiesta al condominio degli oneri condominiali dalla data del fallimento alla data della vendita;*
 - *pagamento degli oneri condominiali dalla data del fallimento alla data della*

vendita (*da versarsi in prededuzione ex art. art. 30 L. 11/12/2012 n. 220*)

- *pagamento* dei contributi consorzi obbligatori
- in caso di trasferimento di immobile sul quale insiste un **impianto fotovoltaico**, le modalità con le quali richiedere il trasferimento di titolarità di un impianto laddove sia in corso una procedura concorsuale sono riportate nel “Manuale Utente per la Richiesta di Trasferimento di Titolarietà” aggiornato a maggio 2017 del GSE. I documenti necessari sono i seguenti:

- modulo di richiesta di trasferimento di titolarità della convenzione (scaricabile dal portale in caso di procedura telematica di cambio titolarità), sottoscritto per il cedente dal curatore fallimentare;
- sentenza dichiarativa di fallimento con contestuale nomina del curatore fallimentare oppure, in caso di sostituzione/revoca dello stesso, decreto di nomina del nuovo curatore fallimentare;
- titolo di trasferimento della proprietà dell’impianto (es. decreto di trasferimento, contratto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ex art. 1350, n. 1), codice civile);
- fotocopia leggibile (fronte retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del curatore fallimentare;
- fotocopia leggibile (fronte retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del subentrante/rappresentante legale della ditta/società;
- visura camerale storica aggiornata della ditta/società cedente (con validità 6 mesi dalla data di rilascio); qualora la ditta/società cedente fosse cessata l’operatore dovrà comunque fornire una visura camerale storica aggiornata da cui si evinca la cessazione/cancellazione;
- visura camerale storica aggiornata della ditta/società subentrante (con validità 6 mesi dalla data di rilascio) che attesti lo stato attivo della stessa; qualora dalla visura la ditta/società risulti inattiva è necessario allegare anche la denuncia di inizio attività;
- copia di una bolletta recente dalla quale si evincano il codice POD e i dati dell’intestatario dell’utenza. Nel caso in cui all’impianto sia associata una convenzione di Scambio Sul Posto la bolletta dovrà obbligatoriamente essere intestata al subentrante; in alternativa sarà possibile fornire copia della richiesta di voltura inoltrata all’Impresa di Vendita/Gestore di Rete (con ricevuta di trasmissione) o un’autocertificazione con la quale si dichiara che è stata richiesta la voltura dell’utenza a favore del subentrante (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta e con indicazione del codice POD e dell’indirizzo di fornitura dell’energia elettrica); il GSE si riserva la facoltà di richiedere successivamente una bolletta intestata al subentrante;
- copia dell’Autorizzazione Unica volturata;
- copia dell’istanza di voltura dell’Autorizzazione Unica presentata all’Amministrazione competente. In tale ipotesi il procedimento volto al cambio di titolarità di competenza del GSE rimarrà necessariamente sospeso, congiuntamente al riconoscimento degli incentivi, fino al conseguimento dell’atto di voltura;
- in caso di titoli autorizzativi/abilitativi diversi dalla Autorizzazione Unica: copia della comunicazione con la quale viene reso noto alle Amministrazioni che hanno rilasciato il titolo, il trasferimento di titolarità, rispetto al quale

- non sia stato manifestato dissenso (la comunicazione dovrà essere completa di protocollo di ricezione dell'ente o di ricevuta di trasmissione a/r, fax, pec, e-mail, ecc) oppure dichiarazione di esenzione dall'obbligo di comunicazione;
- copia della licenza di officina elettrica rilasciata dall'Agenzia delle Dogane a favore del subentrante o la richiesta di rilascio della licenza (accompagnata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata A/R), obbligatoria solo per impianti superiori a 20 kW;
 - copia della voltura della Concessione di derivazione delle acque (obbligatoria per impianti idroelettrici).

ALTRI ADEMPIMENTI DURANTE LA PROCEDURA

RECUPERO CREDITI, SUBENTRO IN PROCEDURE ESECUTIVE, AZIONI DI RESPONSABILITÀ ED ALTRI ADEMPIMENTI

- richiedere il pagamento immediato dei crediti della fallita impresa ai debitori risultanti dalla contabilità

(Se la contabilità è assente oppure non aggiornata, richiedere il pagamento sulla base della documentazione comunque rinvenuta e delle notizie avute dal fallito durante l'interrogatorio)

Prima di procedere al recupero coattivo del credito o ad intraprendere altre azioni legali, allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi:

- a) che il credito sia esattamente documentato (fattura, D.D.T., ecc.) e che la pretesa sia fondata;
 - b) che il soggetto contro cui si intende agire sia sicuramente solvibile;
 - c) che il debitore non possa eccepire la compensazione
- in presenza di molti crediti da incassare, valutare di avvalersi delle società specializzate nella gestione ed incasso dei crediti *(si consiglia di procedere al più presto poiché esperienza insegna che il trascorrere del tempo riduce sensibilmente le probabilità di incasso)*
 - verificare se vi sono in corso, o vi sono state, esecuzioni mobiliari o immobiliari sui beni della fallita ditta. In caso di esecuzioni già terminate (prezzo distribuito), valutare l'eventualità di azioni revocatorie. Nel caso di esecuzioni in corso alla data del fallimento, il Curatore può subentrarvi oppure può farne dichiarare l'improcedibilità presentando istanza al Giudice dell'Esecuzione (art. 107, comma 6)
 - valutare eventuali responsabilità degli organi sociali e/o di terzi che hanno comunque, con i loro comportamenti, causato un danno alla massa dei creditori *(in presenza di evidenti responsabilità e di danni, l'azione civile è obbligatoria. Il Curatore che omettesse di intraprendere queste azioni, diventa responsabile in proprio e dovrà lui risarcire i danni al posto dei soggetti che non ha chiamato in giudizio) (prima di iniziare azioni, valutare se i soggetti sono solvibili. Se non sono solvibili, presentare istanza per farsi autorizzare a non intraprendere azioni per questo motivo)*
 - nel caso di procedimento penale contro organi sociali e/o terzi in cui il fallimento

è parte danneggiata, valutare la costituzione di parte civile
(da fare sempre se i soggetti sono solvibili e se già non è in corso una autonoma azione civile per gli stessi fatti)
(deve essere autorizzata dal GD e comporta la nomina di un avvocato “penalista”)

- verificare se vi erano, oltre a quelli legali, amministratori di fatto, accomandanti ingeritisi nella gestione della fallita società, ditte individuali dei soci falliti ex art. 147 L.F.
(In caso affermativo, riferire immediatamente al G. D. per i provvedimenti del caso)
- poiché il Curatore, nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale, deve tempestivamente denunciare eventuali fatti che potrebbero costituire ipotesi di reati di cui è venuto a conoscenza (art. 30 L.F.)

GESTIONE INCASSI E CONTO CORRENTE DELLA PROCEDURA

- **non appena si riscuotono somme**, aprire un c/c bancario o postale intestandolo alla procedura fallimentare *(la scelta dell’istituto bancario o postale è competenza del curatore e non necessita di autorizzazioni ma è dovere del Curatore controllare che siano sempre applicate le migliori condizioni di mercato) (art. 34, 1° comma)*
- comunicare al G.D. l’apertura del conto indicandone gli estremi
- **entro 10 giorni dalla riscossione**, versare le somme sul c/c aperto dal curatore ed intestato alla procedura fallimentare *(art. 34, 1° comma)*
- se si prevede che le somme riscosse non possano essere immediatamente assegnate ai creditori, valutare l’opportunità di richiedere al Comitato dei Creditori l’autorizzazione ad investire le disponibilità liquide in strumenti diversi dal deposito in conto corrente purché sia garantita l’integrità del capitale *(art. 34 – 1 comma)*
- effettuare i prelievi a mezzo copia conforme del mandato di pagamento del G.D.
(art. 34, ultimo comma)
- annotare entrate ed uscite nel giornale del fallimento
(con le opportune riclassificazioni –art. 111 ter L.F.)
(sui siti internet www.fallimento.it e www.librettoverde.it è riportato un foglio elettronico utile per la tenuta del libro giornale)

RAPPORTI PERIODICI DELLE ATTIVITA' SVOLTE

• **ogni sei mesi successivi** alla data di presentazione della prima relazione ex art. 33 (commi dal 1° al 4°), presentare al G.D. un “rapporto riepilogativo delle attività svolte”, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione”, accompagnato dal “conto della gestione” o rendiconto
(*vedi allegati sul sito internet www.fallimento.it e www.librettoverde.it) (art. 33, comma 5°) (allegare copia del registro – non è previsto il deposito dell'originale né, tanto meno, la “vidimazione”)*

• trasmettere copia del “rapporto riepilogativo delle attività svolte” al Comitato dei Creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi bancari o postali del periodo, avvertendoli che possono presentare osservazioni scritte entro un termine assegnato dal curatore (*visto che la norma – art. 33, ultimo comma, 4° periodo - prevede l'esistenza di un termine senza tuttavia fissarlo espressamente, è necessario che a ciò provveda il curatore nel rispetto, si ritiene, del termine dei 15 giorni ordinariamente previsto dall'art. 41, comma 3°, per le deliberazioni del Comitato dei Creditori*)

• **entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni in cancelleria**, trasmettere copia del “rapporto riepilogativo delle attività svolte” accompagnato dalle eventuali osservazioni, a tutti i creditori
(*la comunicazione ai creditori va fatta secondo le modalità di cui all'art. 31 bis L.F. e quindi a mezzo PEC oppure tramite deposito in Cancelleria*)

• **entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni in cancelleria** se è stato costituito il comitato dei creditori, ovvero, 15 giorni dalla data del deposito in cancelleria del rapporto riepilogativo in caso di mancata costituzione del comitato dei creditori, trasmettere copia del “rapporto riepilogativo delle attività svolte” accompagnato dal conto della gestione e dalle eventuali osservazioni del comitato dei creditori (dal documento allegato deve essere chiaramente evidente al data del deposito in cancelleria e la data di scadenza del termine per le osservazioni da parte del comitato dei creditori, se presente. Se dal documento non si evince tale data, allegare la dichiarazione del curatore “Deposito Rapporto Riepilogativo”), per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese (art. 33, ultimo comma, 4° periodo, L.F.) con la nuova procedura tramite la nuova piattaforma “DI.RE.” (Depositi e Istanze Registro imprese) all'interno di Starweb.

Modalità pratiche da osservare per il deposito:

Modulistica da impiegare:

Ditte individuali: I2, compilato al riquadro 31

Società: S2, compilato ai riquadri A e B e 20 (Rapporto Riepilogativo)

Allegato: copia del rapporto riepilogativo delle attività svolte, il conto della gestione e le eventuali osservazioni

Forma dell'allegato: copia informatica in PDF/A sottoscritta digitalmente dal curatore

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: Euro 10

(vedasi nota del 18.02.2008 – n. 1335 del Ministero dello Sviluppo Economico)
Imposta di bollo: Esente

Deve essere allegata la seguente dichiarazione:

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIOAI SENSI DEGLI
ARTT.47 E 76 DPR 445/2000**

Il sottoscritto _____ nato/a a _____
il _____ in qualità di curatore fallimentare dell'impresa
consapevole delle conseguenze penali derivanti in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

che il comitato dei creditori né alcuno dei suoi componenti hanno formulato osservazioni scritte al rapporto riepilogativo riguardante l'impresa sopra indicata e che il termine per la presentazione delle osservazioni scadeva in data _____

che il comitato dei creditori e/o i suoi componenti hanno formulato le osservazioni scritte che si allegano al rapporto riepilogativo e che il termine per la presentazione delle osservazioni scadeva in data _____

che il comitato dei creditori non è stato nominato e che il rapporto è stato depositato in cancelleria in data _____

PIANI DI RIPARTO

• **ogni 4 mesi a partire dalla data del deposito dello stato passivo**, (o nel diverso termine stabilito dal G.D.) predisporre un "prospetto delle somme disponibili" con un "progetto di ripartizione" delle medesime (art. 110, 1 comma, L.F.), previa effettuazione degli accantonamenti previsti dalla legge (art. 113, L.F.)
(Nota 1: ex art. 104-ter L.F. il mancato rispetto è giusta causa di revoca del Curatore)
(Nota 1: non superare lo 80% delle somme disponibili tenuto conto anche delle spese maturate e non pagate e le spese di procedura future)

• ricordarsi di inserire nei piani di riparto anche i crediti prededucibili, nei casi in cui risulti obbligatorio il pagamento dei medesimi con le predette modalità (art. 111-bis, L.F.)

• depositare il piano di riparto in cancelleria (art. 110 L.F.)

• non appena il G.D. ne ha ordinato il deposito in cancelleria, avvisare tutti i creditori (compresi quelli per i quali è pendente un giudizio ex art. 98) allegando copia del piano di riparto
(la comunicazione ai creditori va fatta secondo le modalità di cui all'art. 31 bis L.F.)

e quindi a mezzo PEC oppure tramite deposito in Cancelleria)

- con la medesima comunicazione, o con comunicazione apposita, chiedere il codice IBAN per il pagamento a mezzo bonifico, nonché il regime fiscale ai fini dell'effettuazione o meno della ritenuta d'acconto
(il creditore dovrà comunicare con la propria PEC un codice IBAN che deve essere relativo ad un conto a lui intestato)
- per il riparto a soggetti ammessi al passivo sulla base di progetto di notula, chiedere prima l'emissione della fattura (o di un progetto di fattura definitivo), così da poter correttamente operare la ritenuta in base a tale documento
(si veda la Consulenza giuridica D.R.E. Veneto n. 907-2/2018)
- decorso il termine per eventuali reclami ex art. 36 L.F. (15 giorni dal ricevimento della comunicazione), chiedere al G.D. l'esecutività del piano di riparto depositando in cancelleria il mandato di pagamento con gli importi da ripartire e le prove che i creditori hanno ricevuto le comunicazioni (art. 110 L.F.)
- inviare ai creditori assegni circolari non trasferibili con raccomandata A/R e/o bonifici
(attenzione: particolari pagamenti come i tributi devono essere effettuati secondo modalità specifiche)
- tenere conto, nell'effettuazione dei pagamenti, delle cessioni di crediti e delle surroghe nel frattempo eventualmente intervenute (art. 115, 2° comma, L.F.)
(Nota importante: nel fallimento la cessione di credito deve essere documentata da atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario. Unica altra possibilità è una dichiarazione del cedente che liberi il fallimento. Non valgono nel fallimento le regole le T.U. bancario)

ACCONTO SUL COMPENSO AL CURATORE

- richiedere, se del caso, un acconto sul compenso.
Gli acconti sono riconosciuti solo dopo avere effettuato almeno un riparto parziale (art. 39 L.F.).
(Alla richiesta di acconto devono essere allegati i seguenti documenti:
 - 1) *fotocopia stato passivo;*
 - 2) *fotocopia dei movimenti del c/c bancario intestato alla procedura;*
 - 3) *rendiconto delle spese anticipate di cui si chiede il rimborso.**Dovrà essere inoltre indicato se sono stati percepiti o meno precedenti acconti ed in caso positivo dovrà essere allegata fotocopia del provvedimento di liquidazione).*

AUTENTICHE DI DOCUMENTI – ACCESSO AI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DELLA PROCEDURA

- esprimere il proprio parere sulle richieste di visione ed estrazione copia di atti e documenti contenuti nel fascicolo della procedura (art. 90 comma 2 e 3 L.F.)
(per accedere al fascicolo, i soggetti previsti dall'art. 90 devono ottenere

l'autorizzazione del Giudice Delegato. La richiesta deve essere presentata in Cancelleria. Una volta sentito il curatore ed ottenuta l'autorizzazione, la Cancelleria provvede a consegnare la copia richiesta) (ricordarsi che i documenti sono nel fascicolo fallimentare tenuto dalla cancelleria. Il curatore non può consegnare a terzi alcuna documentazione se non ha l'autorizzazione del G.D.)

- quando necessario, provvedere ad autenticare le copie dei documenti presenti nel fascicolo informatico
(il curatore ha il potere di autenticare le copie analogiche estratte dagli originali presenti nel fascicolo informatico senza oneri o bolli ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014)

ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

- controllare attentamente che tutti i beni siano stati venduti, non ci siano crediti da riscuotere (eventualmente cederli e abbandonare quelli inesigibili) ed altri rapporti ancora da definire *(salvo che per le cause pendenti se si rientra nel caso di chiusura previsto dall'ultimo comma dell'art. 118 L.F.)*
- controllare sul fascicolo informatico se vi sono somme prenotate a debito e annotate sul "Foglio notizie ex art. 280 T.U. 115/2002" (ex Campione Civile) ancora da pagare. Se nel fascicolo niente risulta, richiedere alla cancelleria il "Foglio notizie" (a Firenze scrivere una mail non PEC a fallimentare.tribunale.firenze@giustizia.it)
Se vi sono ancora importi da pagare, la cancelleria invierà tramite PCT il "Foglio notizie" ed il modello F23 precompilato. *(Dopo aver effettuato il pagamento, depositare tramite PCT la ricevuta modello F23 in cancelleria)*
- in caso di richiesta di gratuito patrocinio, controllare se vi sono spese da rimborsare presso le cancellerie ove erano instaurate le cause e poi all'ufficio recupero crediti civili
- In prossimità della chiusura, valutare ove depositare la documentazione distinguendo:
 - 1) la documentazione del curatore relativa alla sua gestione (che deve essere conservata per 10 anni – 2 anni messaggi PEC - a far data dalla chiusura del fallimento a cura e spese del curatore stesso);
 - 2) la documentazione ricevuta dalla società e relativa al periodo ante fallimento (che deve essere conservata per tutta la durata del fallimento e poi nei normali termini ovvero 10 anni dalla data del documento – art. 2220 c.c.)

Per quanto riguarda la documentazione ante fallimento, il curatore ha tre possibilità:

- 1) restituirla al legale rappresentante (od ai soci quando società cessata) previo verbale (ipotesi preferita ma spesso difficilmente realizzabile);
- 2) tenerla in deposito presso di sé (a sua cura e spese se ne ha la possibilità);
- 3) depositarla presso terzi. Nel qual caso chiedere l'autorizzazione alla stipula del contratto di deposito ed effettuare il pagamento per l'intero periodo

prima della presentazione del rendiconto

- formare il rendiconto della gestione (art. 116 L.F.) (*è opportuno che non ci si limiti ai soli dati numerici ma si esponga anche una succinta relazione gestionale*)

- presentare in cancelleria il rendiconto della gestione con la richiesta al G.D. di fissazione dell'udienza per l'approvazione (previo esame di eventuali contestazioni da parte degli interessati che dovranno inviare alla PEC del fallimento 5 giorni prima dell'udienza) (art. 116 L.F.); (*allegare all'istanza via PCT copia del "libro cassa" del fallimento*)

- comunicare immediatamente ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito (o al legale rappresentante) l'avvenuto deposito del rendiconto e la fissazione dell'udienza per l'approvazione inviando loro copia del rendiconto (art. 116, comma 3°, L.F.) (*in questa sede, se non già effettuate, possono essere segnalati i creditori ammessi successivamente alla chiusura della verifica dello stato passivo per domande tardive, accoglimento di opposizioni, revocazione di crediti ammessi, correzioni di errori materiali*) (*la comunicazione ai creditori va fatta secondo le modalità di cui all'art. 31 bis L.F. e quindi a mezzo PEC oppure tramite deposito in Cancelleria*)

(*al fallito o al legale rappresentante, se non dotati di PEC, inviare una raccomandata a.r.*)

- partecipare all'udienza depositando la prova dell'avvenuta comunicazione ai creditori ed al fallito (o legale rappresentante)

Il G.D. redigerà verbale (*il verbale di approvazione firmato dal G.D. deve essere poi allegato all'istanza per la liquidazione del compenso al Curatore*)

(*all'udienza portare, se non si è depositato in precedenza, il "libro cassa"*)

- **dopo l'approvazione del rendiconto**, chiedere la liquidazione del compenso (*vedi allegati sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it*); allegare all'istanza il rendiconto con verbale di approvazione e gli altri documenti richiesti (*vedi l'elenco sopra riportato per la richiesta di acconti sul compenso*) e dichiarare se sono stati in precedenza percepiti acconti e motivare la maggior durata se superiore a 5 anni nonché il rimborso delle spese di procedura anticipate e non ancora rimborsate e la liquidazione delle spese successive alla presentazione del rendiconto.

Nota importante: il compenso dovrà essere solo liquidato. Il pagamento avverrà in sede di riparto finale.

(*In caso di mancanza di attivo, spetta comunque il compenso al Curatore. E' necessario fare istanza al G.D. chiedendo la liquidazione del compenso a carico dell'Erario per mancanza di attivo.*)

E' necessario che il G.D. nel proprio provvedimento:

- disponga che gli importi siano da "anticiparsi" ex art. 146 c.3 – T.U. 115/02;
- dia atto della "mancanza d'attivo" nella procedura fallimentare.

Portare poi in Cancelleria:

- 1) istanza del curatore con la quale si richiede al GD l'anticipazione degli onorari e delle spese per mancanza di attivo con il provvedimento del Collegio che liquida il compenso del Curatore e lo pone a carico dell'Erario

(copia conforme all'originale);

- 2) *fotocopia della documentazione giustificativa delle spese sostenute non imponibili;*
- 3) *estratto della sentenza dichiarativa di fallimento da cui risulta la nomina del Curatore o altro provvedimento;*
- 4) *scheda anagrafica del curatore su modello predisposto (si veda tra gli allegati su www.fallimento.it);*
- 5) *distinta allegati all'istanza di liquidazione compenso a carico dell'erario su modello predisposto (si veda tra gli allegati su www.fallimento.it);*

Una volta effettuati i controlli, l'Ufficio richiederà l'emissione di fattura elettronica intestata al Tribunale di Firenze (Cod. Fisc. 80027830480) portante anche la ritenuta di acconto)

- concordare con l'istituto di credito presso il quale è intrattenuto il conto corrente della procedura le modalità di estinzione del conto e farsi rilasciare conteggio delle somme effettivamente disponibili (al netto delle spese di gestione ed estinzione del c/c) alla data presunta dell'esecuzione dei pagamenti indicata dal Curatore

- predisporre e depositare il piano di riparto finale (art. 110 e 117, comma 1, L.F.)

(Si ricorda che:

- 1) *deve essere inserito, tra le spese di procedura, il compenso del Curatore così come liquidato in precedenza;*
- 2) *per le procedure in corso al 29.11.97, il pagamento delle imposte dirette e/o dell'IVA entro 30 giorni dalla esecutività del piano di riparto rende inapplicabile la sanzione altrimenti dovuta per omesso o ritardato versamento di tali tributi - art. 6 bis, Legge 410/97 – Circolare Ag. Entrate 26/E del 22.3.2002)*
- 3) *vi è, ex Legge 662 del 23.12.1996 – commi 220 e segg., una particolare norma agevolativa, per tutte le procedure ed indipendentemente dalla data di apertura, per i pagamenti a favore dell'INPS)*

- non appena il G.D. ne ha ordinato il deposito in cancelleria, avvisare tutti i creditori (compresi quelli per i quali è pendente un giudizio ex art. 98) allegando copia (la comunicazione ai creditori va fatta secondo le modalità di cui all'art. 31 bis L.F. e quindi a mezzo PEC oppure tramite deposito in Cancelleria)

- per i crediti condizionati, per i quali la condizione non si è ancora verificata, nonché per i crediti oggetto di contestazione con provvedimento non ancora passato in giudicato, depositare le somme loro spettanti nei modi stabiliti dal G.D. (art. 117 L.F.)

- decorso il termine per eventuali reclami ex art. 110, comma 3, L.F. (15 giorni dal ricevimento della comunicazione), chiedere al G.D. l'esecutività del piano di riparto finale depositando in allegato bozza di mandato di pagamento in formato RTF con gli importi da ripartire e le prove che i creditori hanno ricevuto le comunicazioni (art. 110 L.F.)

- effettuare i pagamenti preferibilmente a mezzo bonifici bancari

(attenzione: particolari pagamenti come i tributi devono essere effettuati secondo modalità specifiche al Servizio Riscossione Tributi)

• in caso di creditori irreperibili, procedere ex art. 117, comma 5. Ad ogni modo adeguarsi alla prassi del Tribunale. Per Firenze è questa:

- 1) fare istanza al G.D. per essere autorizzato ad aprire presso l'Ufficio postale, libretti di deposito giudiziari nominativi intestati al creditore irreperibile (*l'autorizzazione generica può essere inserita anche nel mandato di pagamento relativo al riparto finale*);
- 2) cambiare gli assegni circolari intestati ai creditori irreperibili in assegni intestati a "Poste Italiane SPA Patrimonio Bancoposta" (*uno per ogni creditore*);
- 3) prendere contatto con l'Ufficio postale (a Firenze il n. 20 - Via Carlo Alfieri di Sostegno n. 3) e depositare gli assegni ed una lettera portante la richiesta di emissione dei libretti di deposito giudiziari con indicazione dei nomi e degli importi dei creditori irreperibili (*se persone fisiche possibilmente indicare anche data e luogo di nascita*);
- 4) una volta emessi, inviare per PCT istanza di deposito dei libretti. Successivamente depositare in cancelleria copia di cortesia con allegati i libretti giudiziari. Se sono molti, in cancelleria portare anche chiavetta USB con un file contenente la lista dei libretti depositati secondo il seguente

Data deposito	Nome procedura	Numero proced.	Ist. di credito	Importo	Nome Creditore
			PP.TT. FI		
			PP.TT. FI		

• Procedure che devono seguire i creditori già irreperibili per richiedere le somme depositate a loro nome sul libretto giudiziario: la richiesta di svincolo dei libretti deve essere presentata con istanza al G.D. da depositare in cartaceo in Cancelleria (il creditore dovrà dimostrare la propria identità e legittimazione)

(il GD chiederà quindi il parere all'ex curatore e poi emetterà il proprio nulla osta. La cancelleria poi predisporrà mandato di pagamento

(per un modello di richiesta si veda si veda tra gli allegati su www.librettoverde.it);

Nota importante 1: il deposito sui libretti giudiziari deve essere effettuato solo in occasione del riparto finale. In caso di riparti parziali a favori di creditori irreperibili, accantonare le somme sul conto della procedura e procedere al deposito sul libretto giudiziale solo in occasione della chiusura della procedura

Nota importante 2: dopo 5 anni dal deposito le somme devono essere versate, da parte della Cancelleria, allo Stato - più precisamente al Fondo unico giustizia gestito da Equitalia Giustizia - oppure distribuite ai creditori richiedenti ai sensi del 4 e 5 comma art. 117 (il creditore già irreperibile potrà comunque richiedere anche ad Equitalia Giustizia lo svincolo delle somme a proprio favore purché entro il termine della prescrizione)

• fare istanza al Tribunale per la chiusura della procedura (art. 119 L.F.)
(depositando anche un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto

previsto dall'articolo 33, quinto comma L.F.)

(*) per l'applicazione di questa disposizione vedi il commento di seguito:

L'art. 20 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, ha aggiunto all'art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 settembre 2012, n. 221, i seguenti commi:

9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

Tale disposizione si applica "a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del presente D.L."

- con l'istanza per la chiusura depositare: pagamento Foglio Notizie (se non già depositato); copie bonifici pagamenti; fattura del Curatore (inserire il prospetto "PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE DA DEPOSITARE CON L'ISTANZA DI CHIUSURA" che si trova tra gli allegati sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it)

Nel prospetto deve essere sempre indicata la residenza anagrafica del fallito o del legale rappresentante della società onde consentire alla Cancelleria la notifica allo stesso del decreto di chiusura

- se il fallimento si chiude per il caso di cui all'art. 118 – comma 1 – n. 4) prima dell'approvazione del programma di liquidazione (insufficienza di attivo), richiedere prima il parere del Comitato dei Creditori e del fallito (Art. 119, comma 2, L.F.)

- una volta dichiarata la chiusura, valutare la prassi del Tribunale relativo alle comunicazioni (a Firenze le comunicazioni ex art. 119, comma 1, sono effettuate dalla cancelleria. Valutare se inviare comunicazione anche a tutti i creditori)

- se fallimento di società e nei casi di chiusura di cui ai nn. 3) e 4), chiedere, spirati i termini per eventuali reclami, la cancellazione dal registro imprese (art. 118 L.F) (i termini massimi previsti dall'art. 26 L.F. per i reclami sono di 90 giorni dal deposito del provvedimento).

(Modello S3 – n. 6: altri motivi – Causale: cessazione fallimento – Note: dichiarazione del Curatore del decorso del termine per i reclami ex art. 26 L.F. e motivi della chiusura. Codice atto A14 – Spese euro 10,00 esente bollo)
(il modello deve essere presentato alla C.C.I.A.A. con la procedura COMUNICA)

Allegare la seguente dichiarazione:

- effettuare la cancellazione anche delle eventuali Unità locali iscritte (se presso altre C.C.I.A.A.);

- disdire la PEC del fallimento (non è necessario attendere i due anni dalla chiusura; tale termine è relativo alla conservazione e non obbliga a tenere aperta la PEC)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI
DEGLI ARTT.47 E 76 DPR 445/2000**

Il sottoscritto
nato/a a _____ il _____ in qualità di cu-
ratore fallimentare dell'impresa _____, consape-
vole delle conseguenze penali derivanti in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

che il fallimento R.F.
del Tribunale di _____, a suo tempo dichiara-
to a carico dell'impresa suddetta, è stato chiuso in data _____
per _____,
che alla data della presentazione della istanza di cancellazione dal Registro
delle Imprese, sono trascorsi i termini di cui all'art. 26 R.D. 267/1942 senza che
siano stati proposti reclami contro il decreto di chiusura del fallimento.

Data _____

Firma digitale _____

ADEMPIMENTI IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL CURATORE

ADEMPIMENTI PER IL CURATORE SOSTITUITO

- prestate la massima collaborazione con il curatore sostituto fornendo tutte le informazioni utili e la documentazione
(in particolare libro cassa, documenti contabili, documenti fiscali, eventuali valori detenuti, credenziali di accesso alla PEC della procedura, estremi del conto bancario, ecc.)
- **al più presto**, predisporre il rendiconto della propria gestione
(il rendiconto, con gli allegati, sarà inviato per PEC al nuovo curatore in quanto il sostituto non ha più accesso al fascicolo informatico. Sarà il nuovo curatore che effettuerà il deposito PCT e provvederà ad inviare le comunicazioni ai creditori ed al debitore o legale rappresentante)
- partecipare, con il curatore sostituto, all'udienza per l'approvazione del rendiconto
- **attendere la chiusura della procedura** per la liquidazione del compenso
(il compenso è unico e sarà ripartito, dal tribunale in sede di liquidazione, tra curatore sostituto e sostituito)

ADEMPIMENTI PARTICOLARI PER IL CURATORE SOSTITUITO

- accettata la carica, **al più presto** prendere contatto con il curatore sostituito al fine di ricevere tutte le informazioni utili e la documentazione
(in particolare libro cassa, documenti contabili, documenti fiscali, eventuali valori detenuti, credenziali di accesso alla PEC della procedura, elenco dei creditori con PEC, ecc.)
- configurare la procedura sul programma di gestione PCT
- subentrare nella **PEC** della procedura *(sulla base delle credenziali fornite dal sostituito)*
- controllare il fascicolo informatico (ed anche cartaceo se esistente)
- informare la banca dell'avvenuta sostituzione
(inviando copia del provvedimento di sostituzione)
- **entro 30 giorni**, effettuare la variazione dati IVA
- subentrare nel cassetto fiscale
- analizzare il rendiconto della gestione presentato del precedente curatore sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte
*(se emergessero delle irregolarità o se fossero necessarie informazioni e/o chiarimenti, conferire con il curatore sostituito per chiarire.
Nel caso in cui le irregolarità permanessero e fossero rilevanti, informare immediatamente il G.D.)*
- depositare il rendiconto della gestione presentato del precedente curatore
(il rendiconto, con gli allegati, sarà inviato per PEC al nuovo curatore in quanto il sostituito non ha più accesso al fascicolo informatico. Sarà il nuovo curatore che effettuerà il deposito PCT e provvederà ad inviare le comunicazioni ai creditori ed al debitore o legale rappresentante)
- una volta che il giudice ha fissato l'udienza per l'approvazione, informare dell'udienza il curatore sostituito
- una volta che il giudice ha fissato l'udienza per l'approvazione, inviare comunicazione PEC ai creditori ed al legale rappresentante allegando il rendiconto
- partecipare, con il curatore sostituito, all'udienza per l'approvazione del rendiconto
(il G.D. in genere chiede verbalmente al curatore sostituito se ha osservazioni sul rendiconto presentato)
- **alla chiusura della procedura**, chiedere liquidazione del compenso ricordando nell'istanza che vi sono stati due curatori e ed indicando, per ognuno, l'attivo realizzato, il passivo accertato e le principali operazioni compiute
(il compenso è unico e sarà ripartito, tra curatore sostituito e sostituito, dal tribunale in sede di liquidazione)

ADEMPIMENTI IN CASO DI REVOCA DEL FALLIMENTO

- quando si viene a conoscenza della presentazione dell'istanza di revoca del Fallimento, verificare se la Corte di Appello ha disposto o meno la sospensione delle operazioni di liquidazione ex art. 19 L.F. La sospensione, qualora ricorrano gravi motivi, può essere richiesta anche dal Curatore
- anche in caso di mancanza di sospensione ex art. 19 L.F., si consiglia al Curatore di astenersi da atti dispositivi importanti, quali riparti, transazioni o pagamenti rilevanti, se non in caso di necessità
- ricevuta la notifica della sentenza di revoca della procedura fallimentare, è opportuno darne comunicazione al comitato dei creditori.
- il Curatore ha 30 gg di tempo per l'eventuale ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello. Presentare istanza al Giudice Delegato nella quale si comunica la sentenza notificata e si espongono i motivi per i quali si ritiene di essere o non essere intenzionati a proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza. In caso di ricorso procedere anche a richiedere la nomina di un legale
- quando la sentenza di revoca è passata in giudicato, presentare il rendiconto della gestione
- procedere alla restituzione ai legittimi proprietari degli eventuali beni oggetto di azioni revocatorie, previa autorizzazione del Giudice delegato
- richiedere al tribunale la quantificazione del compenso del Curatore. Il pagamento del compenso deve poi essere richiesto per vie ordinarie al soggetto obbligato al pagamento in base all'art. 147 del DPR N. 115 del 30/05/2002, cioè il creditore istante o il debitore in caso di colpa per l'errata dichiarazione di Fallimento, l'Erario negli altri casi (vedi approfondimento su www.forumprocedure.it).
- richiedere al Giudice Delegato autorizzazione e mandato per la restituzione del saldo del conto corrente e dei beni residui al fallito
- presentare in Cancelleria Fallimentare istanza di chiusura del fascicolo della procedura, allegando, in quanto compatibili, gli stessi documenti richiesti in caso di chiusura del fallimento

APPROFONDIMENTI

- INTERROGATORIO DEL FALLITO O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
- ELEMENTI NECESSARI DI UNA PERIZIA IMMOBILIARE
- QUADRO SINTETICO DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI

INTERROGATORIO DEL FALLITO O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La convocazione del fallito o del legale rappresentante deve essere fatta al più presto in modo da poter redigere tempestivamente la relazione ex art. 33 L.F..

La convocazione, a mezzo raccomandata A.R., del fallito (o tutti i soci falliti o gli amministratori delle società di capitali) ha lo scopo di:

- effettuare l'interrogatorio per indagare sulle cause e circostanze del fallimento;
- ricevere tutta la documentazione ed in particolare:

- 1) LIBRO GIORNALE e LIBRO DEGLI INVENTARI
- 2) LIBRI SOCIALI (LIBRO ASSEMBLEE, LIBRO C.d.A., SOCI) (se società)
- 3) LIBRI FISCALI (LIBRO IVA ACQUISTI, VENDITE, BENI AMMORTIZZABILI ecc)
- 4) FATTURE DI ACQUISTO E DI VENDITA (E DDT EMESSI E RICEVUTI)
- 5) ATTO COSTITUTIVO E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (solo se società)
- 6) DICHIARAZIONI FISCALI ULTIMI 5 ANNI (UNICO / IVA / SOSTITUTI D'IMPOSTA)
- 7) DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' AI FINI IVA E SUCCESSIVE VARIAZIONI
- 8) BILANCI ULTIMI 5 ANNI (CON RELATIVE SCHEDE DI MASTRO)
- 9) SITUAZIONE CONTABILE ALLA DATA IN CUI SONO AGGIORNATE LE SCRITTURE CON SCHEDE MASTRO
- 10) DENARO E VALORI ESISTENTI IN CASSA ALLA DATA IN CUI LE SCRITTURE SONO AGGIORNATE COSI' COME RISULTA DALLA RELATIVA SCHEDA DI MASTRO (oppure, se si sono compiute successivamente operazioni di cassa ma non sono state ancora registrate: DENARO E VALORI ESISTENTI IN CASSA ALLA DATA DEL FALLIMENTO con prospetto di riconciliazione tra la consistenza risultante dalla contabilità e quella risultante alla data del fallimento e produzione degli eventuali titoli giustificativi di uscita di cassa)
- 11) ELENCO COMPLETO DI TUTTI I CREDITORI (CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO, DELL'INDIRIZZO POSTALE E DELL'INDIRIZZO PEC)
- 12) ELENCO DEI DEBITORI (CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO, DEI TITOLI GIUSTIFICATIVI E DELL'INDIRIZZO CON IL C.A.P.)
- 13) ELENCO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO CON CUI LA FALLITA DITTA INTRATTENEVA RAPPORTI CON INDICAZIONE DEL SALDO ALLA DATA DEL FALLIMENTO E QUELLO AI SEI MESI PRECEDENTI NONCHE' GLI ESTRATTI CONTO
- 14) ELENCO DEI BENI ESISTENTI ALLA DATA DEL FALLIMENTO CON STIMA DEL LORO VALORE ED INDICAZIONE DEI LUOGHI OVE SONO CUSTODITI
- 15) ELENCO DEL PERSONALE DIPENDENTE AL MOMENTO DEL FALLIMENTO e LIBRI DEL PERSONALE
- 16) CONTRATTO DI AFFITTO DEI LOCALI (oppure CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA o dei BENI STRUMENTALI)
- 17) ELENCO DEI CONTRATTI IN CORSO (ASSICURAZIONI,...)

- 18) ELENCO DELLE ESECUZIONI IN CORSO E/O SUBITE
- 19) ELENCO DELLE CAUSE PENDENTI (CONTENZIOSO IN CORSO CIVILE E/O FISCALE) CON INDICAZIONE DEI LEGALI
- 20) SE SOCIETA', ELENCO DELLA CASELLE E MAIL UTILIZZATE (IVI COMPRESO LA PEC) CON LE CREDENZIALI DI ACCESSO
- 21) ELENCO DEI MARCHI UTILIZZATI INDICANDO, NEL CASO, GLI ESTREMI DI RESISTRAZIONE E LA DATA DI SCADENZA
- 22) ELENCO DEI DOMINI INTERNET CHE LA SOCIETA' UTILIZZA CON INDICAZIONE DEL PROVIDER CHE INTRATTIENE IL SERVIZIO DI HOSTING

- Prima di procedere all'interrogatorio, accertarsi dell'identità del comparente chiedendogli un documento di identità; informarlo anche che può farsi assistere da un legale o altro consulente.
- Il verbale redatto dal Curatore, quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è atto pubblico e come tale fa fede fino a querela di falso. Ciò nonostante, nei casi in cui si reputi necessario, può essere opportuna la presenza all'interrogatorio anche di un eventuale collaboratore del Curatore che poi provvederà, come testimone, a controfirmare il verbale.
- Al termine dell'interrogatorio, può essere opportuno informare il fallito dei suoi diritti e doveri ai sensi della Legge Fallimentare (obbligo di consegna della corrispondenza, di comunicazione di variazioni nella residenza o nel domicilio)
- Oltre alla copia cartacea, sarebbe molto utile richiedere anche la copia PDF di tutta la documentazione. In tal caso, dopo la consegna al Curatore, potrebbe essere utile rilasciare una copia delle scritture contabili (su supporto magnetico) al fallito ex art. 86 L.F. facendosi rilasciare ricevuta

ELEMENTI NECESSARI DI UNA PERIZIA IMMOBILIARE

Art. 173-bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto

I. L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

- 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
- 2) una sommaria descrizione del bene;
- 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
- 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
- 5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che

saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.

7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; (1)

8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.

Devono essere allegati:

- rappresentazione mappale dell'immobile al Nuovo Catasto Terreni;
- certificato di destinazione urbanistica;
- certificato Catastale dell'Ufficio Tecnico Erariale;
- planimetrie e foto dell'immobile;
- visure ipotecarie da cui risultino gli estremi delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie con domicilio dei creditori compresi oneri e vincoli che restano a carico dell'acquirente e vincoli incidenti sulla natura edificatoria e connessi con il carattere storico artistico;
- se il bene è occupato il titolo dell'occupazione (e l'indicazione della sua eventuale registrazione) oppure se vi è un'occupazione senza titolo;
- copia dell'atto di provenienza dell'immobile con i valori accertati e concordati dall'Ufficio del Registro;
- eventuale copia della domanda di condono edilizio;
- elenco delle eventuali difformità ex L. 47/85;

Richiedere al perito la redazione della perizia anche su supporto digitale per la pubblicazione in Internet al momento della pubblicità per la vendita

Il perito deve alla fine indicare la descrizione sintetica da riportare negli avvisi di vendita

QUADRO SINTETICO DELL'ORDINE DELLE PREFERENZE E GRADI DI PRIVILEGIO

(Per maggiori approfondimenti si veda l'apposito capitolo sempre
a cura di Vincenzo D'Amico)

N.	TIPO PRIVILEGIO	MOB	IMM	SP
1	Crediti in prededuzione ex art. 111 L.F.			
2	Crediti per spese di giustizia per conservazione/espropriazione (art. 2755)	1		X
3	Crediti assistiti da privilegio speciale da preferire per legge speciale al pegno (art. 2781c.c.)	2		X
4	Crediti pignoratizi	3		X
5	Crediti in materia di navigazione	4		X
6	Crediti dipendenti per trattamento di fine rapporto (art. 2751 bis n. 1)	5	11	
7	Crediti dipendenti per retribuzioni ed altri (art. 2751 bis n. 1)	5	12	
8	Crediti dei professionisti (art. 2751 bis n. 2)	6	12	
9	Crediti dei rappresentanti (art. 2751 bis n. 3)	6	12	
10	Crediti agricoltori /artigiani /coop. Prod. e lav. (art. 2751 bis n. 4, 5)	7	12	
11	Crediti cooperative agricole (art. 2751 bis n. 5 bis) (nota 1)	7	12	
12	Crediti imprese fornitrici di lavoro temporaneo (art. 2751 bis n. 5 ter) (nota 1)	7	12	
13	Crediti preferiti da leggi speciali	8		X
14	Crediti per contributi ad assicurazioni obbligatorie (art. 2753)	9	12	
15	Crediti per imposte sui redditi immobiliari (art. 2771) abrogato dal D.L. 6.7.2011 n. 98, art. 23 comma 38	10	3	X
16	Crediti Ist. Credito agrario per operazioni di credito agrario (art. 2766)	11		
17	Crediti per prestazioni e spese conservazione e migl. Beni mob. (art. 2756)	12		X
18	Crediti dei lavoratori agricoli (art. 2757)	13		X
19	Crediti per sementi, fertilizzanti e lavoro (art. 2757)	14		X
20	Crediti per tributi (art. 2758)	15		X
21	Crediti per contributi obbligatori (art. 2754)	16		
22	Crediti Ist. di cred. Agrario per mutui di miglioramento	17		

23	Crediti Stato e persone a seguito di reati	18		X
24	Crediti del danneggiato per assicuraz. R.C. (art. 2767)	19		X
25	Crediti dell'albergatore o equiparato (art. 2760)	20		X
26	Crediti del vettore, del mandatario, ecc. (art. 2761)	21		X
27	Crediti del venditore di macchine (art. 2762)	22		X
28	Crediti del concedente per canoni enfiteutici (art. 2763)	23		X
29	Crediti del locatore (artt. 2764 e 2765)	24		X
30	Crediti per spese funebri, inferm. Ecc. (art. 2751)	25	12	
31	Crediti dello Stato per tributi diretti e relative sanzioni (art. 2752, 1° c.)	26	13	
32	Crediti dello Stato per IVA e relative pene pecuniarie e soprattasse (art. 2752, 2° c.)	27	13	
33	Crediti degli enti locali per tributi (art. 2752, 3° c.)	28		
34	Crediti per spese di giustizia (art. 2770)		1	X
35	Crediti privilegiati speciali		2	X
37	Crediti per contributi di bonifica e miglioramento (art. 2775)		4	X
38	Crediti dello Stato per concessioni di acque (art. 2774)		5	X
39	Crediti dello Stato per tributi indiretti relativi all'immobile (art. 2772)		6	X
40	Crediti dello Stato per Invim		7	X
41	Crediti privilegiati (art. 2783)		8	X
42	Crediti ipotecari		9	X
43	Crediti per mancata esecuzione di preliminare trascritto (nota 2)		10	X
44	Chirografari	29	14	

Nota 1: non è chiaro se i privilegi di cui ai numeri 5 bis e 5 ter concorrano con i numeri 4 e 5 oppure vengano successivamente. Il tutto a causa del mancato adeguamento dell'art. 2777, dopo l'introduzione del numero 5 bis e 5 ter nell'art. 2751 bis. Si ritiene che i nuovi privilegi prendano lo stesso grado dei privilegi di cui ai nn. 4 e 5 – accomunati nella graduatoria dell'art. 2777 – e non un grado immediatamente successivo, per l'affinità tra le nuove categorie contemplate e quella delle cooperative di produzione e lavoro.

Nota 2: con sentenza n. 21045 del 1 ottobre 2009 la Cassazione ha sposato la tesi della prevalenza dell'ipoteca sul privilegio immobiliare del promissario acquirente.

PROPRIETA' LETTERARIA RISERVATA ©

La presente pubblicazione ed i materiali riportati sul sito sono tutelati dal Diritto d'Autore e sono destinati all'utilizzo da parte dei singoli operatori del diritto, che hanno le più ampie facoltà di utilizzo a titolo esclusivamente personale di lavoro e di studio. Ad eccezione di detta modalità di utilizzo, sono riservati tutti i diritti di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo ivi compreso la pubblicazione, in tutto o in parte, in riviste, libri, giornali, siti internet o su altri mezzi di diffusione. Eventuali utilizzi diversi da quello autorizzato, potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione preventiva e scritta rilasciata dagli Autori.

IL LIBRETTO VERDE

**ADEMPIMENTI
DEL CURATORE FALLIMENTARE**

a cura di

**Alessandro TORCINI
Mario MONTAGNI**

CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2021

SCADENZE	ADEMPIMENTI
1 FEBBRAIO 2021	ESTEROMETRO 4° TRIM. 2020
1 MARZO 2021	DATI LIQUIDAZIONI IVA 4° TRIMESTRE 2020
16 MARZO 2021	CERTIFICAZIONI UNICHE DIPENDENTI ANNO 2020
30 APRILE 2021	DICHIARAZIONE IVA ANNO 2020 ESTEROMETRO 1° TRIM. 2021
31 MAGGIO 2021	DATI LIQUIDAZIONE IVA 1° TRIMESTRE 2021
31 LUGLIO 2021	ESTEROMETRO 2° TRIM. 2021
16 SETTEMBRE 2021	DATI LIQUIDAZIONE IVA 2° TRIMESTRE 2021
2 NOVEMBRE 2021	CERTIFICAZIONI UNICHE AUTONOMI – MODELLO 770 (ANNO 2020) ESTEROMETRO 3° TRIM. 2021
30 NOVEMBRE 2021	DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP (ANNO 2020) DATI LIQUIDAZIONE IVA 3° TRIMESTRE 2021

Nota importante: gli adempimenti fiscali e, ancor più, le scadenze, subiscono modifiche molto frequenti. L'utilizzatore pertanto terrà ben presente questa circostanza e si curerà di controllare eventuali cambiamenti non ancora riportati sulla guida.

ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALI

- predisporre i registri IVA
- **entro i quindici giorni successivi all'accettazione** presentazione dichiarazione COMUNICA per comunicare agli enti interessati i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo (*art. 29, VI comma, D.L. 31/5/10 n. 7*)
- **entro 30 giorni dalla notifica**, comunicare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di fallimento con modello di **variazione** dati (*art. 35 D.P.R. 633/72*)
- attivare il cassetto fiscale del fallito, così da poter attingere le informazioni in esso contenute (*la richiede direttamente il Curatore e non necessita di autorizzazione*)
- predisporre per la gestione delle fatture elettroniche (passive ed attive)
- (dal 1 gennaio 2019 anche le procedure fallimentari devono emettere fatture elettroniche)
- (si ricorda che, ex art. 74-bis, comma 2, le F.E. devono essere emesse entro 30 giorni dal momento dell'effettuazione delle operazioni)
- (*si ricorda che è disponibile il servizio gratuito tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate*)
- accedere al portale "fatture e corrispettivi" dell'A.E. e aggiornare il recapito delle fatture elettroniche indicando il nuovo recapito scelto dal curatore (PEC del fallimento oppure nuovo codice destinatario)
- **entro 90 giorni dalla nomina e se vi sono beni immobili**, presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione ai fini IMU (TASI) (ex ICI) attestante l'avvio della procedura (*Art. 9, VII comma, D. Lgs 14/03/11 n. 23, che richiama l'art. 10, VI comma, D. Lgs 30/12/92 n. 504*)
- **se vi sono beni immobili, verificare l'esclusione dalla TARI (Tassa Rifiuti)** ed effettuare tutti gli adempimenti eventualmente necessari sulla base del regolamento comunale (*molti Comuni esonerano i locali privi di mobili, arredi ed attrezzature, inutilizzati e privi di allacciamento ai servizi di rete - ovvero, in altri casi, con consumi inesistenti - purché tali circostanze siano indicate nella denuncia di variazione e risultino "da idonea documentazione"*)
- **entro 4 mesi dalla nomina**, provvedere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni antecedenti al fallimento, se i termini non sono scaduti (*art 74-bis D.P.R. 633/72*)
- **entro 4 mesi dal fallimento**, presentare la dichiarazione IVA modello 74 bis per il periodo 1/1 - data del fallimento (*art. 74-bis D.P.R. 633/72 e art. 8, IV comma, D.P.R. 322/98*)
(*Se scaturisce un debito: l'Erario dovrà insinuarsi nello stato passivo. Se scaturisce*

un credito: si riporta al periodo successivo)

- presentare la dichiarazione IVA dell'anno solare precedente (art. 8, IV comma, D.P.R.322/1998) solo se il termine non è ancora scaduto al momento della nomina (in pratica:

- se la tra la data della nomina e la data di scadenza della dichiarazione decorrono più di quattro mesi: la scadenza è quella ordinaria;
- se tra la data della nomina e la data di scadenza di presentazione decorrono meno di quattro mesi: la scadenza è 4 mesi dalla nomina;
- se la nomina è dopo il termine di presentazione: per il curatore non vi è obbligo di *presentare la dichiarazione in quanto il relativo termine è scaduto.*)

- ricordarsi che l'eventuale credito scaturente dalle dichiarazioni IVA modello 74 bis, a mente della R.M 12.7.1995 n. 181/F VI 12-522, non può essere richiesto a rimborso poiché il Ministero non considera tali dichiarazioni come dichiarazioni annuali

- **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla nomina**, presentare la dichiarazione dei redditi, (in base ad apposito bilancio compilato dal curatore) per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 183 D.P.R. 917/86 e art. 5, IV comma, D.P.R. 322/98) nonché la dichiarazione IRAP

- in caso di fallimento di un'impresa individuale o di una società di persone, spedire all'imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 5, IV comma, D.P.R. 322/98)

- accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente (*quest'adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero, da sempre ed in ultimo con la R.M. 2.2.2007 n. 18 – sostiene invece il contrario. E' comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal fallito o dal legale rappresentante*)

(si segnala anche che vi è una sentenza della cassazione 5623/2021 che prevede l'obbligo a carico del curatore. Purtroppo la sentenza appare del tutto contraddittoria e, a parere di scrive, tale da non far cambiare quanto sopra esposto)

- accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione modello 770 relativa all'esercizio precedente.

Nota 1: quest'adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero, da sempre ed in ultimo con la R.M. 2.2.2007 n. 18 – sostiene invece il contrario. E' comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal fallito o dal legale rappresentante

Nota 2: può sorgere la problematica di cosa fare per l'esercizio in cui è stato dichiarato il fallimento. Infatti non è previsto che si facciano due dichiarazioni separate.

Ci si può comportare nel modo seguente.

1) Caso in cui vi sono ritenute solo nel periodo ante fallimento: la dichiarazione la presenta il fallito.

2) Caso in cui vi sono solo ritenute nel periodo post fallimento: la dichiarazione la presenta il curatore.

3) Caso in cui vi sono ritenute operate in entrambi i periodi: il curatore presenta un'unica dichiarazione che comprende anche le eventuali ritenute effettuate dall'imprenditore dal 1.1. alla data del fallimento. In questo caso è bene però farsi consegnare dal legale rappresentante un elenco firmato delle ritenute effettuate e versate con indicati tutti i dati dei percipienti e con allegate le ricevute di versamento. Prima di presentare la dichiarazione, ricontrrollare i dati con quanto risulta dal cassetto fiscale. Non presentare mai dichiarazioni per il periodo precedente senza attenta verifica

- accertarsi dell'invio nei termini di legge delle C.U. relative all'esercizio precedente
Nota 1: quest'adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. E' comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal fallito o dal legale rappresentante

Nota 2: può sorgere la problematica di cosa fare per l'esercizio in cui è stato dichiarato il fallimento.

Ci si può comportare nel modo seguente.

1) Ritenute nel periodo ante fallimento: redazione e spedizione delle CU a carico del fallito/legale rappresentante.

2) Ritenute nel periodo post fallimento: redazione e spedizione delle CU a carico del curatore.

- entro tre mesi: accertarsi delle eventuali liti tributarie pendenti ed eventualmente riassumerle (in caso contrario, rendere edotta la commissione tributaria della intervenuta dichiarazione di fallimento, che è causa di interruzione del processo).

(Per l'eventuale riassunzione (da fare entro tre mesi) e/o per l'inizio di nuove controversie, chiedere l'autorizzazione e la nomina di un difensore abilitato che possa assistere la Curatela)

ADEMPIMENTI FISCALI DURANTE LA PROCEDURA

- **ogni anno, entro la data prevista**, compilare e presentare la dichiarazione IVA (valutare in questa sede, se possibile, di richiedere la liquidazione trimestrale) (art. 74-bis D.P.R. 633/72)

- *(Per l'anno del fallimento, la dichiarazione comprende due moduli: il primo per le operazioni dal 1° gennaio alla data del fallimento già ricomprese nella dichiarazione modello 74 bis; il secondo le operazioni dalla data del fallimento al 31 dicembre)*

- *In questa dichiarazione, l'eventuale debito maturato fino alla data del fallimento non può essere compensato con l'eventuale credito maturato successivamente)*

- **entro 30 giorni** dalla vendita di un bene, eseguire la fatturazione elettronica (escluso i beni personali dell'imprenditore individuale o del socio illimitatamente responsabile che sono fuori del campo dell'applicazione dell'IVA)

- annotare sui registri IVA le fatture emesse (comprese quelle emesse per conto del fallimento dall'Is.Ve.G.) e quelle ricevute nonché gli eventuali versamenti periodici (art. 74-bis D.P.R. 633/72)
- **mensilmente (o trimestralmente in presenza di opzione)** effettuare la liquidazione dell'IVA (*solo se sono state registrate operazioni imponibili*)
- **nei termini ordinari**, versare l'eventuale IVA dovuta
- in riferimento ai fallimenti in essere al 30/11/1997 il versamento dell'IVA e delle imposte dirette, anche se effettuato tardivamente, non comporta l'addebito di sanzioni né di interessi, sempre che venga effettuato entro 30 giorni dal decreto di esecutività del piano di riparto finale (art. 6-bis D.L. 328/97)
- (*il D.L. 328/97 fa riferimento a norme sanzionatorie ormai abrogate, ma è da ritenersi applicabile anche alla più recente disciplina sulle sanzioni amministrative*)
- **entro il 27/12**, versare l'acconto IVA (solo se dovuto)
- se tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA sono concluse, può essere presentata la dichiarazione di cessazione IVA allo scopo di poter richiedere a rimborso l'eventuale credito maturato (*Circolare Ministeriale 28 gennaio 1992, n. 3*)
- solo se vi è stato esercizio provvisorio: presentare la dichiarazione IRAP
- effettuare e versare le ritenute di acconto nel caso di pagamenti a soggetti come perito, cancelliere, dipendenti, professionisti vari, IVG, curatore, ecc.
- **entro il termine previsto** rilasciare ai soggetti cui è stata effettuata la ritenuta nell'anno precedente la relativa certificazione (ivi compreso il CUD per i dipendenti)
- **entro il termine previsto**, inviare i dati delle liquidazioni IVA (*il Curatore deve effettuare gli invii solo per le operazioni effettuate dalla data di fallimento in poi. Per il trimestre in cui è intervenuto il fallimento, trattandosi di un unico file per l'intero trimestre, il curatore procede invio della dichiarazione comprendendo anche i mesi ante fallimento inclusi nel trimestre a condizione che riceva una copia sottoscritta delle liquidazioni precedenti da parte del legale rappresentante. In caso contrario, inserirà solo i mesi post fallimento*)
- **entro il termine previsto** presentare il modello 770 se nell'anno solare precedente sono state effettuate ritenute (*nota: il Curatore è sempre sostituto d'imposta e deve effettuare le ritenute anche quando paga in relazione a soggetti che di per sé non sarebbero sostituiti in quanto non imprenditori come soci di società di persone falliti o, in generale, persone fisiche fallite per estensione. In questi casi, nel modello 770, nel quadro "Dati relativi al sostituto" andrà indicato il codice fiscale della persona fisica e nel codice attività quello della società fallita. Art. 23, I comma, D.P.R. 600/73*)

ADEMPIMENTI FISCALI NELLE VENDITE IMMOBILIARI

- emettere eventuale fattura (salvo che si tratti di beni personali)
- *(Nota 1: si ritiene che la fattura, ai sensi dell'art. 74 bis e art. 6, II comma lettera a, D.P.R. 633/72), debba essere emessa entro 30 giorni dalla data del versamento del saldo prezzo;*
- *Nota 2: nei casi previsti, è applicabile il regime del "reverse charge")*
- **entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento**, effettuare il pagamento dell'IMU (ex ICI) per il periodo di possesso da parte del fallimento (Art. 9, VII comma, D. Lgs 14/03/11 n. 23 che richiama l'art. 10, VI comma, D. Lgs 30/12/92 n. 504)
- **entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento**, effettuare il pagamento della TASI per il periodo di possesso da parte del fallimento
- *(nel silenzio della normativa e fino a chiarimenti ministeriali, si ritiene applicabile la norma relativa al versamento IMU nel fallimento)*
- *(in generale non è ancora chiaro se gli immobili caduti nel fallimento siano soggetti alla TASI data la loro particolare destinazione e l'assenza di utilizzo dei "servizi indivisibili" comunali da parte della procedura fallimentare)*
- per la registrazione del decreto di trasferimento si può procedere in due modi

1 Modalità di registrazione senza richiesta di pre-tassazione all'Agenzia delle Entrate:

- 1) Il curatore, laddove sia in grado di calcolare autonomamente le imposte da pagare a seguito del decreto di trasferimento, avrà cura di richiedere all'aggiudicatario l'importo necessario – salvo conguaglio - che dovrà essere accreditato sul conto corrente della procedura (unitamente al saldo prezzo o in ogni caso prima di sottoporre il Decreto di Trasferimento alla firma);
- 2) dopo la firma del Decreto di Trasferimento inviare all'Ufficio delle Entrate il decreto firmato e repertoriato, insieme al resto della documentazione (istanze, agevolazioni, documenti d'identità).
- 3) L'Agenzia delle Entrate inserirà il decreto a sistema con la liquidazione dell'imposta.
- 4) Dopo 2-3 giorni, cercare il decreto sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate al link: <https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattitudiziari/registrazione.htm?passo=0>
(come tutti gli altri provvedimenti giudiziari), avendo cura di inserire i seguenti estremi:

Ufficio: Firenze UT DPFI

Ente: 005 (per DT del Tribunale ordinario) oppure 012 (per DT del Tribunale Fallimentare)

Anno: anno del R.G. della procedura (per DT del Tribunale ordinario) oppure anno del repertorio (per DT del Tribunale Fallimentare)

Natura: DT

Numero: numero del R.G. della procedura (per DT del Tribunale ordinario) oppure numero del repertorio (per DT del Tribunale Fallimentare).

- 5) dalla schermata contenente i dati del DT, scaricare il modello F24, contenente il “codice atto” necessario per abbinare il pagamento al provvedimento giudiziario.
- 6) Trascorsi 12-15 giorni dal pagamento, controllare se sul sito compare la dicitura ATTO REGISTRATO

2 Modalità di registrazione con richiesta di pre-tassazione all’Agenzia delle Entrate:

- 1) Inviare all’Agenzia delle Entrate la bozza del Decreto di Trasferimento insieme al resto della documentazione (istanze, agevolazioni, documenti d’identità) in un unico file per la pre- tassazione dp.firenze.utfirenze.attigiudiziari@agenziaentrate.it
- 2) Una volta pervenuta la pre-tassazione con i codici F24, richiedere all’aggiudicatario l’importo necessario per il pagamento delle imposte che dovrà essere accreditato sul conto corrente della procedura prima di sottoporre il decreto di trasferimento alla firma del G.D..
- 3) Dopo la firma del Decreto di Trasferimento inviare all’Ufficio delle Entrate il decreto firmato e repertoriato, insieme al resto della documentazione (istanze, agevolazioni, documenti d’identità e pre-tassazione).
- 4) Procedere come i punti da 2) a 6) delle modalità senza pre-tassazione.

Con il pagamento a mezzo F24 non sarà necessario inviare all’Ufficio delle Entrate il pagamento, poiché il sistema, grazie al codice atto del modello F24, effettua la registrazione in automatico. Solo qualora, decorsi 12-15 giorni, non comparisse la dicitura ATTO REGISTRATO, occorrerà inviare il pagamento all’Ufficio.

- depositare istanza di richiesta di emissione di decreto di trasferimento con allegato bozza di decreto di trasferimento in RTF (*vedasi allegato sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it*): Nell’istanza richiedere l’autorizzazione al pagamento delle imposte gravanti il decreto di trasferimento

- **appena firmato il decreto di trasferimento (che deve uguale a quello inviato in sede di pre tassazione), effettuare i pagamenti (entro 60 giorni dalla data della firma del decreto di trasferimento ex comma 1-bis art. 13**

T.U.R.), con modello F24;

(se il trasferimento non avviene con decreto di trasferimento il termine è quello ordinario di 20 giorni)

- L'Agenzia delle Entrate provvede quindi alla registrazione e poi ad inviare, in Cancelleria fallimentare ed al Curatore, una mail contenente gli estremi di registrazione (che devono essere annotati, a cura della cancelleria, sull'originale del decreto di trasferimento perché con questa procedura informatizzata non vengono più restituiti gli atti con l'attestazione di registrazione).

(per gli adempimenti fiscali, vedere la guida "Adempimenti fiscali del curatore fallimentare" e si legga la "Guida alla registrazione dei decreti di trasferimento" riportata tra gli allegati sui siti internet www.fallimento.it e www.librettoverde.it)

- appena il cancelliere ha annotato sull'originale del decreto di trasferimento la registrazione e lo ha depositato nel fascicolo informatico, estrarre una copia ed autenticarla con la dizione "Attestazione ex art. 52 D.L. 90/2014. Copia conforme all'atto contenuto nel fascicolo informatico.

(Non sono dovuti bolli o diritti di copia).

(L'eventuale richiesta da parte della Conservatoria della copia non da parte del Curatore ma da parte del Cancelliere deve ritenersi illegittima. Se insistessero, farsi fare provvedimento di rigetto e, tramite legale, impugnarlo e richiedere i danni)

- se la vendita è stata effettuata con rogito notarile, trascorsi almeno 20 giorni dalla trascrizione, fare istanza per richiedere la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti allegando copia rogito notarile e visure ipocatastali

(Nota 1: una volta firmato dal GD, il provvedimento sarà inviato alla registrazione; provvedere quindi al pagamento e fare copia una copia autentica del decreto di trasferimento e cancellazione ipoteche con l'attestazione del Cancelliere di non opposizione al decreto di trasferimento da consegnare al notaio rogante).

(Nota 2: prendere comunque contatto con il Notaio per stabilire le modalità)

- **appena firmato il decreto di cancellazione ipoteche**, effettuare i pagamenti **(entro 60 giorni dalla data della firma del decreto di trasferimento ex comma 1-bis art. 13 T.U.R.)**, con modello F24;

- per il pagamento, stampare il Modello F24 dal sito

<http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/registrazione.htm?passo=0>

Poi selezionare (per Firenze):

Ufficio finanziario FIRENZE UT DPMI

Ente emittente: 012-TRIBUNALE SEZIONE FALLIMENTARE

Natura provvedimento: FA Fallimento

Numero: mettere il numero di repertorio indicato dalla cancelleria

(nota: se non compare ancora niente, attendere in quanto potrebbero essere necessari anche 20-30 giorni dalla firma)

- fatturazione cessioni immobiliari

L'attuale formulazione dell'art. 10 n.8-bis e n.8-ter,, del D.P.R. 633/1972 prevede come regime ordinario quello dell'esenzione da IVA, con l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro, ad eccezione di specifiche ipotesi, di seguito indicate, per le quali la cessione è assoggettata ad IVA in via obbligatoria, oppure su specifica opzione del cedente, da manifestare nell'atto di vendita.

IVA OBBLIGATORIA: cessioni effettuate da imprese costruttrici, o da quelle che vi hanno effettuato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica), entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori

IVA SU OPZIONE: cessioni effettuate da imprese costruttrici, o da quelle che vi hanno effettuato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica), dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

In caso di esercizio dell'opzione per l'imponibilità, se acquirente è un soggetto IVA (esercente attività d'impresa, arte o professione), si applica il meccanismo del "reverse charge,(inversione contabile) che non opera mai:

- quando acquirente è un privato persona fisica;
- quando l'immobile viene ceduto prima della sua ultimazione (ossia ancora in corso di costruzione o di ristrutturazione.

Mentre nei casi in cui la vendita risulta imponibile non ci sono ripercussioni di alcun tipo per il fallimento venditore, nei casi in cui l'operazione risulta esente si possono avere le seguenti conseguenze:

- se il venditore ha operato la detrazione dell'IVA a suo tempo pagata per la costruzione o l'acquisto e la successiva ristrutturazione del fabbricato stesso, salvo che siano trascorsi più di 10 anni da quello di acquisto o di ultimazione del fabbricato, rettifica dell'IVA portata in detrazione negli anni precedenti;
- limitazione della detrazione dell'IVA assolta su tutti gli acquisti effettuati nell'anno di cessione dell'immobile

In caso di reverse charge, nella fattura, in luogo dell'IVA, dovrà essere indicato "vendita" o "aggiudicazione" in regime di reverse charge ex art. 17 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, commi 6 e 7.

ADEMPIMENTI FISCALI IN SEDE DI CHIUSURA

• registrare le note di variazione IVA che i cedenti/prestatori possono emettere a partire dalla esecutività del piano di riparto finale (*semprechè il Curatore sia ancora in carica e nel frattempo non sia stata presentata la dichiarazione di cessazione. Si consiglia comunque di dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate competente delle note di variazione ricevute*)

• **entro 30 giorni dalla chiusura**, presentare dichiarazione di cessazione ai fini IVA (art. 35 D.P.R. 633/72) (*se non fatto in precedenza*)

• **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura**, presentare dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di inizio - data di chiusura)

(art. 5, IV comma, D.P.R. 322/98). Presentare la dichiarazione IRAP solo se vi è stato esercizio provvisorio

(è possibile scomputare le ritenute sugli interessi attivi bancari maturati nel corso della procedura – R.M. 154 del 24/5/02)

- in caso di chiusura ex art. 118, comma 2, L.F. con giudizi pendenti, **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura definitiva dei giudizi pendenti**, presentare ulteriore dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di inizio - data di chiusura definitiva) (art. 5, IV comma, D.P.R. 322/98). Presentare la dichiarazione IRAP solo se vi è stato esercizio provvisorio

(è possibile scomputare le ritenute sugli interessi attivi bancari maturati nel corso della procedura – R.M. 154 del 24/5/02)

- **entro il termine previsto** rilasciare ai soggetti cui è stata effettuata la ritenuta nell'anno precedente la relativa certificazione (ivi compreso il CUD per i dipendenti)

- **entro il termine previsto**, a seconda che si tratti di contribuenti mensili o trimestrali e salvo proroghe, presentare il c.d. "spesometro" (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute) (il Curatore deve presentare la dichiarazione solo per le operazioni effettuate dalla data di fallimento in poi. Praticamente si procede dividendo il periodo ed inviando due files diversi, con la parte ante fallimento predisposta ed inviata dal fallito mentre la parte post fallimento sarà predisposta ed inviata a cura del curatore.)

- **entro il termine previsto**, inviare i dati delle liquidazioni IVA

- **entro il termine previsto** presentare il modello 770 se nell'anno solare precedente sono state effettuate ritenute (

- in caso di fallimento di un'impresa individuale, impresa familiare o di una società di persone, spedire per raccomandata copia della dichiarazione all'imprenditore, familiari partecipanti ed ai soci (art 5, IV comma, D.P.R. 322/98)

- **l'anno successivo alla chiusura, entro la scadenza ordinaria**, presentare la dichiarazione annuale IVA (art. 74-bis D.P.R. 633/72)

IL LIBRETTO VERDE

**ORDINE DELLE PREFERENZE
E GRADI DI PRIVILEGIO**

a cura di
Vincenzo D'amico
ODCEC di Firenze

CREDITI IN PREDEDUZIONE		
GRADI DI PRIVILEGIO	NATURA ARTICOLO	DESCRIZIONE GIURISPRUDENZA E OSSERVAZIONI
	Prededuz	<p>Crediti per spese e debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se autorizzato, o nel corso di altra precedente procedura in consecuzione. Crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. La sentenza n. 18922/14 della sesta sez. civile della Corte suprema di Cassazione del 24.6.2014 depositata il 9 settembre 2014 ha riconosciuto come credito prededucibile ai sensi dell'art. 111 L.F. il compenso spettante al professionista che ha assistito il debitore nella presentazione dell'istanza di fallimento in proprio.</p> <p>Crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche, intermediari finanziari e soci alle condizioni previste dall'art. 182 quater L.F.; crediti spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui all'art. 161, c. 3° e 182 bis, 1° c.; in materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha redatto l'attestazione è assistito dalla prededuzione c.d. "funzionale" ex art. 111, comma 2, l. fall., ancorché la procedura sia stata definita con un decreto di inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, comma 2, l. fall.; Cassazione civile, sez. VI, 28 Gennaio 2021, n. 1961.</p> <p>L'art. 11, comma 3-quater, della legge 21 febbraio 2014, in vigore dal 22 febbraio successivo, di conversione del DL 23/12/2013, n. 145, ha stabilito che "... i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma". Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica, sopraindicata, dell'art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.</p> <p>L'ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione può trovare riscontro solo se ed in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio consistente nel pagamento di una maggior somma da parte del committente P.A. la quale subordini tale pagamento alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi dell'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, sicché è necessaria l'allegazione, da parte del subappaltatore-creditore, di un'effettiva e concreta funzionalità del pagamento alla procedura concorsuale. Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2017, n. 15479.</p> <p>Nell'ipotesi di concordato preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento, il credito relativo al mutuo contratto dal debitore ai fini del deposito dell'acconto per le spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 4, l.fall., può essere soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell'art. 182-quater, comma 2, l.fall., purché ricorrano le condizioni ivi previste, consentendo in tal modo ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni circa la convenienza del concordato e di formulare una ragionevole prognosi sulle effettive possibilità di adempimento. Cassazione civile, sez. VI, 07 Marzo 2017, n. 5662</p>

PRIVILEGI SUI BENI MOBILI		
GRADI DI PRIVILEGIO	NATURA ARTICOLO	DESCRIZIONE GIURISPRUDENZA E OSSERVAZIONI
Preferenze 1 Mob.	Speciale 2755 c.c.	<p>Crediti per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili nell'interesse dei creditori: spese che vengono affrontate da chi ha veste di creditore e siano idonee, almeno potenzialmente, ad avvantaggiare gli altri creditori.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese sostenute dal pignoramento in poi, purché esso sia positivo e limitatamente al primo creditore procedente. - Credito degli ausiliari del Giudice (consulenti tecnici, Credito del custode, esperti, notai, ecc. di cui si occupano gli art. 61 al 63 c.p.c.) per i compensi liquidati dal Giudice, ai sensi dell'art. 53 disp. Att. C.p.c., a carico del debitore esecutato. Le prestazioni dovranno comunque riguardare l'espropriazione o gli atti conservativi compiuti dal creditore procedente. - Credito di chi ha riparato o migliorato un bene pignorato in esecuzione di contratto d'appalto. - Spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento di un bene. - Spese sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900 c.c.), in quanto il suo risultato immediato è l'acquisizione del bene al patrimonio del debitore, con vantaggio non solo del creditore istante, ma di tutti gli altri creditori i quali vedono così ricostituita l'integrale garanzia delle loro ragioni creditorie. - Spese sostenute per azioni revocatorie (art. 2901 c.c.). - Spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) essendo questo il mezzo cautelare per eccellenza. - Spese per l'espropriazione, ossia quelle concernenti il pignoramento, i successivi atti che tendono alla liquidazione giudiziale dei beni del debitore, i giudizi incidentali del processo esecutivo. In ordine a questi ultimi occorre distinguere a seconda che vengano opposte dal debitore eccezioni di carattere reale o personale. Nel primo caso, trattandosi di eccezioni che possono essere sollevate nei riguardi di qualunque creditore esecutante (es. viene contestata dal debitore la proprietà o l'impignorabilità dei beni), le relative spese sopportate dal precedente per respingere dette eccezioni devono essere considerate "di giustizia" nell'interesse comune e, in quanto tali, assistite dal privilegio in esame. Nel caso di eccezioni di carattere personale non può invece parlarsi di spese di giustizia nell'interesse comune. Ciò accade: a) ove l'eccezione investa esclusivamente la pretesa del creditore (ad es. viene contestata la sua qualità di avente diritto), b) ovvero allo stesso creditore vengano mosse eccezioni da parte dei creditori concorrenti (ad es. contestazioni fra creditori in ordine al grado di privilegio vantato) <p>SONO ESCLUSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese per il decreto ingiuntivo e per il precetto. - Spese di intervento in un procedimento esecutivo in corso, le quali ai sensi dell'art. 2749 c.c. prendono lo stato di privilegio del credito generale. - Credito per compenso e le spese sostenute dal Commissario che su incarico del Giudice dell'esecuzione abbia eseguito la vendita dei beni pignorati anteriormente alla dichiarazione di fallimento. - Spese del giudizio di cognizione che non hanno natura privilegiata. - Spese del sequestro giudiziario (art. 670 c.c.), poiché esso, riflettendo la proprietà e il possesso del bene controverso,

		<p>non ha alcun riferimento con l'espropriazione del bene del debitore.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese di conservazione e miglioramento dei beni mobili, per le quali opera il privilegio di cui all'art. 2756 c.c. - Spese per il giudizio promosso da un creditore di simulazione della vendita di un bene da parte del debitore, in quanto tale giudizio non può essere qualificato un atto conservativo in senso proprio e quindi rientrando fra i procedimenti cautelari. - sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita). - le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, in quanto sorte successivamente all'apertura del concorso dei creditori e, pertanto, inidonee ad integrare un credito concorsuale, non possono godere del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., perché tali cause di prelazione concernono le spese relative all'apertura dell'esecuzione singolare o collettiva (nel caso del fallimento). Cassazione civile, sez. I, 11 Settembre 2019, n. 22725. <p>SONO ESCLUSE E DA CONSIDERARE IN CHIROGRAFO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese per l'espropriazione ove il pignoramento abbia perso efficacia (trascorsi 90 giorni dal suo compimento senza che - Spese per la richiesta di fallimento.
<p>2 Mob.</p>	<p>Speciale 2781 c.c. e 2777 c.c. Ult. Com.</p>	<p>Crediti assistiti da privilegio speciale da preferire per legge speciale al pegno.</p> <p>Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado. Crediti ai quali le leggi speciali attribuiscono un privilegio genericamente preferito ad ogni altro, fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) imposte ipotecarie (art. 12 L.25/6/43 n.540); b) imposte ipotecarie (art. 8 D. Lgs. 31/10/90 n. 347) c) crediti per finanziamenti alle industrie (art. 3 D.L. 1/10/47 n. 1075 e art. 9 D. L. 1/11/44 n. 367) d) crediti per concessioni di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari (art. 5 L. 18/4/50 n. 258) e) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e fotoottici (art. 4 L. 28/2/83 n. 53) f) credito peschereccio, per acquisto e costruzione battelli (art. 50 R.D. 8/10/31 n.1604) g) privilegi marittimi ed aeronautici di cui al codice della navigazione Legge 5/7/28 n. 1816 h) finanziamenti I.M.I (L. 18/12/1961 n. 1473) <p>Tale collocazione è stata regolamentata dalla sentenza della Cassazione del 16/6/82 n. 3669</p> <p>L'art. 2748 comma 1 c.c. stabilisce che "se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale su beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio".</p> <p>I casi in cui la legge dispone diversamente sono rappresentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dalle spese di giustizia di cui agli art. 2755, b) dai privilegi speciali, di cui agli art. 2756, 2757, 2759, 2760 e 2764, ove il creditore, al quale sono accordati, ignori in buona fede, al momento del loro sorgere, l'esistenza del credito pignoratizio, c) dai privilegi sulle cose caricate, di cui all'art. 561 u.c., Cod. Navig., ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - crediti per le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e per le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni; - crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate;

		<p>- crediti per le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell'articolo 307 Nav.</p> <p>d) dal privilegio concernente i crediti per finanziamenti alle industrie, di cui all'art. 5 D.L. 1/10/47, N°1075 annotati negli appositi registri previsti dalla legge in data antecedente alla costituzione di privilegi, pegni o ipoteche (sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonché sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra). Tale privilegio dovrà essere annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri) in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e gli Uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art. 1524 del C.C. presso il Tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.</p> <p>e) Di detto privilegio sarà altresì dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunci legali della provincia in cui sono situati i beni. Le suddette annotazioni e pubblicazioni saranno effettuate anche presso gli uffici e nel Foglio degli annunci legali della circoscrizione nella quale ha la propria sede l'azienda mutuataria all'epoca della stipulazione del mutuo. Il privilegio relativo ai brevetti per le invenzioni industriali sarà trascritto nel registro dei brevetti. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data delle formalità suddette..</p> <p>L'art. 2781 c.c. contempla il caso di concorso tra un credito assistito da pegno (A) e più crediti speciali, dei quali ultimi uno abbia un grado di prelazione superiore a quello garantito da pegno (es. albergatore ex. Art. 2760 c.c. (B)) e l'altro, invece, sia nell'ordine dei privilegi anteriore al primo (lo Stato per tributi indiretti ex. Art. 2758 (C) ma che dovrebbe, secondo le norme generali, essere posposto al pegno.</p> <p>Il codice si è determinato a dare al privilegio che gode di un grado di prelazione superiore al pegno (B) anche la preferenza sull'altro privilegio (C) che, stando all'art. 2778 c.c. avrebbe dovuto essere collocato in un grado superiore.</p> <p>Il codice vigente non disciplina il caso in cui concorrano col pegno privilegi speciali a questo anteposti e privilegi generali anteposti, a loro volta, a privilegi speciali, come accade nelle ipotesi previste dai nn. 1 e 8 dell'art. 2778.</p> <p>Nel silenzio della legge vi è contrasto in dottrina tra chi propende per il criterio del concorso proporzionale tra le cause di prelazione e quello indicato dall'art. 2781 c.c. per il caso di cui sopra.</p> <p>Art. 2777 c.c., comma III: I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis.</p> <p>La collocazione preferenziale del creditore privilegiato generale si attua a scapito del creditore privilegiato speciale, intacca cioè il ricavato della vendita del bene su cui quest'ultimo ha la prelazione, "se non trovi soddisfazione su altri beni mobili" quando cioè sia certo che nessun altro bene mobile permetta quel pagamento. Cassazione civile, sez. I, 11 Aprile 2018, n. 9018.</p>
--	--	---

<p>3 Mob.</p>	<p>Speciale 2784 e 2786 c.c.</p>	<p>Crediti garantiti da pegno. Il pegno è costituito a garanzia della obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e gli altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche art. 2748 c.c. (se la legge non dispone diversamente il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio). L'art. 2748 c.c. prevede, salvo che la legge non disponga diversamente, la prevalenza del pegno sul privilegio speciale. La prevalenza del pegno sui crediti di cui all'art. 2751-bis c.c. è sancita dalla Cassazione Sez. I con le sentenze: 17/2/96 n°1238, 27/3/79 n° 1768 e 16/6/82 n°3669. Lo stesso art. 2777 comma 1 c.c., stabilisce che "i crediti per spese di giustizia sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio e ipotecario", disposizione questa che non viene riportata per i crediti di lavoro. Comprende: - il credito pignoratizio risultante da atto scritto con data certa, - gli interessi al tasso convenzionale, per l'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento (art. 2788 c.c.) e al tasso invece legale per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento e fino alla data della vendita del bene., - le spese sostenute dal creditore per la domanda di insinuazione al passivo. Esclude: crediti per le spese incontrate dal creditore nel giudizio di cognizione per l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto. In tema di concordato preventivo, i beni personali dei soci illimitatamente responsabili (nella specie, di una s.a.s.) non entrano automaticamente nell'attivo concordatario; tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all'attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall'art. 160, comma 2, l. fall. Cassazione civile, sez. I, 17 Maggio 2019, n. 13391. In tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno, ormai consolidatosi in favore della banca, è revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2018, n. 16565. Pegno rotativo: L'Art. 78 L. 27/2020 /cd Cura Italia) a previsto ai commi: 2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri. 2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Tale istituto non rappresenta una novità per il settore sia perché tale forma di "finanziamento" è già operativa in alcuni settori quali quello dei prosciutti (L. 401/85), ovvero quello dei prodotti lattiero caseari a lunga conservazione a denominazione di origine (L. 122/2001) sia perché di recente, con il DL 59/2016 (il d decreto banche) il legislatore l'aveva previsto per tutto il settore.</p>
----------------------	---	--

<p>4 Mob.</p>	<p>Speciale Art. 548 e 552 Cod. Navigazione. Cassazione Civile 5782/1984</p>	<p>Privilegi in materia di navigazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - I privilegi marittimi ed i privilegi civili non costituiscono categorie incomunicabili ed incompatibili: al contrario possono assistere uno stesso credito e gravare sugli stessi beni. Nell'ipotesi di concorso di privilegi marittimi e civili, la disciplina è data dal contemperamento dell'art. 2777 c.c. con l'art. 548 c.nav., con la prevalenza di questa seconda norma, antepoendo i privilegi marittimi a quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. (art. 548 c. nav.: I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti a ogni altro privilegio generale o speciale). - Crediti per spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione, per i diritti di ancoraggio, di fano, di porto e per gli altri diritti e le tasse della medesima specie, per le spese di pilotaggio e per le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo porto (sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio); - Crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro di comandante e degli altri componenti dell'equipaggio (sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio); - Crediti per le somme anticipate dall'amministrazione della marina mercantile o della navigazione interna ovvero dall'autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio, per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna (sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio); - Crediti per le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni (sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio); - Crediti per le indennità per urto o per altri sinistri della navigazione e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio (sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio); - Crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio (sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio).
	<p>Art. 565 Cod. Navig. Art. 1023 Cod. Navig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Crediti ipotecari sulla nave; - Crediti per le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per il processo di esecuzione, per i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie, per le spese di custodia e di conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo (sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029 e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio).

		<ul style="list-style-type: none"> - Crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo (sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029 e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio). - Crediti per le somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o dall'autorità consolare per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti dell'equipaggio, per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza ed assistenza sociale per il personale di volo (sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029 e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio). - Crediti per le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio (sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029 e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio). - Crediti per le indennità per danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione obbligatoria, per le indennità per l'urto di aeromobile previsto nell'articolo 974, per le indennità per morte e per lesioni personali ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio (sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029 e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio). - Crediti derivanti dai contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtù dei suoi poteri legali dal comandante anche quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio (sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029 e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio).
	Art. 1024 Cod. Navigazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Crediti per le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione (sulle cose caricate sull'aeromobile); - Crediti per i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna; - Crediti per le indennità ed i compensi per assistenza e salvataggio; - Crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate; - Crediti ipotecari sull'aeromobile.
5 Mob.	2751 bis n. 1 c.c.	<p>Crediti per retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati nei limiti della prescrizione e crediti degli stessi lavoratori per risarcimento del danno conseguente al mancato versamento di contributi da parte del datore di lavoro e per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile e crediti per tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. - Retribuzioni ai dipendenti, compreso i lavoranti a domicilio per servizi di carattere domestico e gli atleti professionisti, agli amministratori dipendenti, anche di società di persone, purché controllati da altri soci e dagli altri amministratori se

		<p>agiscono sotto controllo del consiglio di amministrazione a qualunque periodo risalgono.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Somministrazione di pasti o erogazione di corrispondente indennità se continuative. - Compenso per straordinari, lavoro notturno o festivi, per periodo di riposo non goduto, per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio e per servizio militare. - Indennità sostitutiva delle ferie (Cass. 13/10/71 n° 2878). - Rimborsi spese fisse o forfetarie (parte) (Cass. 22/12/76 n° 4715). - Mancato preavviso. - Indennità di trasferimento (Cass. 10/03/78 n° 1525). - Indennità residenza (Cass. 5/7/77 n° 2939). - Indennità di cassa. - Indennità di rappresentanza (Cass. 16/10/70 n° 2056). - Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva di preavviso - Prestazioni in natura - Cassa integrazione guadagni quando il fallito non l'abbia pagata e l'abbia compensata con i contributi - Credito per risarcimento danni conseguente ad infortuni sul lavoro (Corte Costituzionale 28/11/83 n° 326). - Spetta in generale ogni somma, anche stabilita avanti ad autorità giudiziaria, che sia connessa o discenda direttamente dal contratto di lavoro. <p>I crediti delle Casse Edili hanno natura privilegiata ex art. 2751 bis n.1 se relativi ad "accantonamenti"; mentre hanno natura chirografaria se relativi a "contributi" (Cassazione 11/12/2006 n. 26324). Si evidenzia che i recenti orientamenti giurisprudenziali sono tesi alla più ampia estensione del privilegio in esame, travalicando la tutela strettamente retributiva e ricomprendendo i crediti risarcitori, compresi quelli per danno biologico e morale.</p> <p>Interesse SI: in privilegio, al tasso legale, fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. Rivalutazione SI: fino alla data di esecutività dello stato passivo. La cassazione a sez. unite con la sentenza n. 38 del 2001 ha stabilito che gli interessi devono essere calcolati sul capitale originario per il primo anno e, per gli anni successivi, sul capitale rivalutato anno per anno.</p> <p>SONO ESCLUSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimborsi a piè di lista - I compensi erogati per spirito di liberalità ed una tantum - Il corrispettivo per il patto di non concorrenza - Credito dei sindacati (Trib. TO 18/12/85 – Appello BO 18/3/86 – Trib. GE 6/2/89) in senso contrario Trib. BO 24/5/86. - Credito dei lavoratori per diritti aventi carattere retributivo (oltre 5 anni) successivi alla cessazione del rapporto. - Credito dei lavoratori per retribuzioni non periodiche (oltre 10 anni) - Cassa integrazione guadagni quando è pagata l'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 28/5/92 n° 6806). - Credito per indennità supplementare prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende industriali. - Risarcimento danni dovuto per inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi posti a tutela delle condizioni di lavoro dall'art. 2087 c.c. - Assegni familiari <p>In caso di fallimento spetta il diritto di surroga dell'INPS in base alla legge l. 297 del 29/5/82 per anticipazioni di T.F.R. e in base alla legge del 27/1/92 n. 80 anche alle ultime tre mensilità (verificare quanto previsto dall'art. 115, 2° c., L.F).</p>
--	--	---

		<p>Sono altresì esclusi dal diritto di surroga del creditore particolare del dipendente concesso solo nei limiti di 1/5 dei creditori di lavoro. Si ricorda che i crediti da lavoro dipendente sono soggetti a prescrizione “breve” - Artt. 2935, 2955, 2956 c.c. L’Ordinanza n. 18333 del 3.9.2020 ha previsto che il credito del dipendente deve essere ammesso al lordo delle ritenute fiscali e della parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore nei casi in cui il datore non abbia tempestivamente adempiuto all’obbligo di versamento contributivo.</p>
6 Mob.	Generale 2751 bis n. 2 c.c.	<p>Crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d’opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione ancorché anteriore al biennio precedente l’apertura della procedura concorsuale. Presupposto del privilegio è l’esistenza di un contratto d’opera avente per oggetto una prestazione intellettuale. La definizione tratta dal c.c. caratterizza l’obbligo di compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio col lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione assumendosi, da parte del prestatore, il rischio relativo al risultato dell’attività eseguita. Dunque caratteristica indefettibile del contratto d’opera intellettuale, quale specie del contratto d’opera, è il carattere intellettuale della prestazione, e quindi l’impiego di intelligenza e cultura in misura prevalente rispetto all’uso di eventuale energia manuale. Nei limiti della prescrizione art. 2956 c.c. (3 anni) dal termine della prestazione o da interruzione successiva.</p> <p>Per le parcelle il biennio decorre dall’ultima prestazione. Con sentenza n. 2446 del 20 febbraio 2012, la sesta sezione della corte di Cassazione ha precisato che la norma va interpretata nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio. Con l’occasione, il Supremo collegio ha, altresì, precisato che non è il complessivo rapporto professionale tra professionista e cliente che deve essere preso in considerazione ma distintamente ogni singola prestazione professionale al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso. Quanto al credito del professionista è chiaro (Cassazione 569/1999 e 1740/2014) che il parametro temporale va riferito all’ultimo biennio di rapporto e non in modo più penalizzante, all’ultimo biennio ante data di dichiarazione di fallimento (o data del pignoramento).</p> <p>La legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), entrata in vigore il 1 gennaio 2018, ha introdotto una rilevante novità di grande interesse per tutti i professionisti in relazione ai crediti professionali da azionare in una procedura concorsuale.</p> <p>Il comma 474 dell’art. 1 della citata legge stabilisce quanto segue: All’articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: “le retribuzioni dei professionisti” sono inserite le seguenti: “<i>compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto</i>”.</p> <p>Viene, in sostanza, esteso a tutti i professionisti - ma più corretto sarebbe dire a tutti i prestatori d’opera che godono del privilegio di cui all’art. 2751bis n. 2 c.c.- il trattamento riservato ai dottori commercialisti, quanto al contributo alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza, dall’art. 11 della legge 29/01/1986 n. 21. Novità assoluta, e di grandissimo rilievo, è l’attribuzione del privilegio generale professionale al credito per rivalsa Iva del professionista. Pertanto tutte le problematiche esistenti sono ora superate perché quando il curatore pagherà il credito per prestazioni dovrà contestualmente pagare anche quello per rivalsa Iva, indipendentemente dall’esistenza del bene gravato, visto che il legislatore ha mutato il privilegio speciale (ex art. 2858, comma 2, c.c.) in generale, facendolo assurgere al livello di quello professionale.</p>

	<p>Il privilegio spetta altresì</p> <ul style="list-style-type: none"> - sindaci-spedizioniere doganale- c.t.u.- - cassa di previdenza di tutti i professionisti e non solo dei soli dottori e ragionieri commercialisti perché espressamente previsto dall'art. 11 L. 21/1986. - Co.co.pro., diritti d'autore, ecc.; sull'argomento è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale (29/1/1998 n°1) che ha esteso il privilegio al credito dei prestatori d'opera non intellettuale apportando sostanziali modifiche a quanto prima consolidato. <p>- iva di rivalsa su tutte le prestazioni professionali.</p> <p>SONO ESCLUSI E QUINDI IN CHIROGRAFO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - componenti il consiglio di amministrazione (purché non dipendenti). - amministratori di società - mediatori - studio associato e società di revisione - spese anticipate - spese liquidazione parcella - spese a piè di lista (art. 1754 c.c.). - crediti per diritti d'autore - liquidatore di società - arbitro - prestazioni eseguite da società di persone - prestazioni d'opera svolte da soggetti organizzati in forma societaria <p>Si precisa infine che le prestazioni svolte da associazioni di professionisti iscritti ad albi non sono generalmente riconosciute in privilegio; infatti una parte rilevante della giurisprudenza di merito, consolidatasi nel corso del tempo, ha sostenuto che il privilegio non spetta al singolo professionista dello studio associato, escludendo la compatibilità del privilegio professionale con l'esercizio dell'attività in forma associata (Trib. Di Milano 12 aprile e 31 maggio 2007), poiché ritenuto non idoneo a trasferire le caratteristiche del rapporto di prestazione d'opera tutelato dalla disciplina civilistica. La giurisprudenza di legittimità, Cassazione N. 18455/2011, ha chiarito che non deve essere escluso a priori il riconoscimento del privilegio del credito vantato dallo studio associato, in quanto potrebbe essere giustificato dalla provenienza dello stesso da un'operazione di acquisizione del credito in origine maturato dal singolo professionista, per effetto del personale svolgimento della prestazione. Con Sentenza n. 17207 dell'11 luglio 2013 la Cassazione civile Sez.1 ha sancito che "La proposizione della domanda d'ammissione allo stato passivo da parte dello studio professionale, in quanto pone, secondo consolidato orientamento, una mera presunzione d'esclusione della personalità del rapporto professionale, resta superata e vinta in presenza di documentazione che consenta di individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato allo studio e, in simile evenienza, non può precludere di per sé il riconoscimento della prelazione a quel singolo personale credito. La stretta correlazione posta dal disposto dell'art. 2751 bis n. 2 c. tra privilegio e la causa del credito consente di valorizzare l'interesse specifico perseguito dal creditore e dunque di orientare l'interpretazione della voluta legis, estendendone l'applicazione oltre il mero dato letterale, sulla base di un percorso esegetico ritenuto in giurisprudenza ammissibile". La Cassazione civile, sez. I, del 31.3.2016, n. 6285 prevede che la domanda di insinuazione al passivo in via privilegiata da parte dello studio associato faccia presumere che non spetti il privilegio, a meno che l'istante non provi che il credito si riferisca alla prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione.</p>
--	---

		<p>Con risoluzione n. 127/E del 3 aprile 2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di piano di riparto con il quale si disponga il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'IVA relativa.</p>
6 Mob.	Generale 2751 bis n. 3 c.c.	<p>Crediti dell'agente per le provvigioni relative all'ultimo anno di prestazione e crediti per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</p> <p>Titolare del privilegio risulta solo l'agente. E' agente colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra parte, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata ai sensi dell'art. 1742 c.c.</p> <p>Comprende: Credito per indennità suppletiva di clientela, mancato preavviso, indennità di cessazione del rapporto, provvigioni, agenti di assicurazione e sub-agenti.</p> <p>Esclude: procacciatori d'affari, mediatori (Trib. Pordenone 16/6/1992), Enasarco per i crediti relativi al versamento dei contributi previdenziali da parte del preponente, avendo tali crediti una diversa causa giuridica rientrando nei privilegi previsti dagli art. 2753 e 2754 c.c., rimborso spese.</p> <p>Il privilegio viene generalmente escluso agli agenti e rappresentanti che esercitano sotto forma di società di capitali (Corte Costit. 07.01.2000 n. 1, Cassaz. Civ. Sez. 1 14.06.2000 n. 8114 contro Cassaz. Civ. Sez. 1 n. 8171 15.06.2000)</p> <p>Le disposizioni previste per l'agente e il rappresentante si estendono anche all'agente assicurativo e promotore di servizi finanziari. Si precisa infine che sia per il procacciatore d'affari che per il mediatore può trovare applicazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/98 e pertanto potrebbero godere del privilegio previsto dall'art. 2751 bis n.2.</p> <p>Si prescrive in 5 anni (art. 2948 c.c. n° 4). Concorre con l'art. 2751 bis n. 2.</p> <p>Bisogna tener conto dell'operatività della clausola dello star del credere.</p>
7 Mob.	Generale 2751 bis n. 4 c.c.	<p>Crediti del coltivatore diretto e i crediti del colono e del mezzadro indicati dall'art. 2765 c.c.</p> <p>Nella categoria dei lavoratori diretti si comprendono sia coloro che sono tali in quanto coltivano direttamente un proprio fondo, sia coloro che coltivano direttamente un fondo altrui quali affittuari, mezzadri, coloni compartecipanti.</p> <p>Sono inoltre considerati coltivatori diretti i sociadri.</p> <p>Il privilegio si estende ai crediti dell'enfiteuta e dell'usufruttuario che lavorano direttamente il fondo.</p>
	Generale 2751 bis n. 5 c.c.	<p>Crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.</p> <p>Sui requisiti dell'impresa artigiana v. Cassazione 17/12/1990 n. 11963.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i crediti che rappresentano il corrispettivo dei servizi prestati e della vendita di manufatti da parte dell'impresa artigiana e delle società ed enti cooperativi di produzione e di lavoro. - il privilegio di cui al n.5 dell'art. 2751 bis c.c. viene generalmente riconosciuto alle imprese che possano qualificarsi come artigiani in base ai criteri dettati dalla legge speciale n°443/1985 (Legge quadro sull'artigianato) (Cass. 28/11/1984 n°6186, Cass. 28/9/83 n°5633). L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane non assume valore probatorio ai fini dell'accertamento della suddetta qualificazione (Cass. 28/11/1984 n°6186).

	<p>Occorre invece verificare la sussistenza della natura dell'impresa acquisendo, a cura del creditore, documentazione comprovante il volume d'affari, la quantità di capitale investito ed il numero di dipendenti. E' considerata artigiana l'impresa che abbia come prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di produzione di servizi. Il fattore lavoro deve avere prevalenza rispetto al fattore capitale investito (in modo che l'utile prodotto sia attribuibile preliminarmente alla remunerazione del lavoro come mero guadagno). L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente entro prefissati limiti numerici, a seconda del settore di riferimento in cui l'impresa opera. L'impresa infine deve essere svolta dall'imprenditore artigiano che la esercita professionalmente e in qualità di titolare assumendone la piena responsabilità, svolgendo in misura prevalente il lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Per ciò che riguarda le cooperative di produzione e lavoro, la ratio legislativa consente di ritenere che il privilegio venga riconosciuto solo ai crediti di quelle cooperative nelle quali i servizi prestati ed i prodotti venduti si ricollegano ad una attività lavorativa diretta dei soci. I soggetti giuridici che possono godere del privilegio sono: Snc, Soc. Cooperative, Sas, srl, Srl uninominali (L. 133 del 20.05.1997) e Srl unipersonali (L. 57 del 05.03.2001). Rimangono escluse Sapa e Spa.</p> <p>Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Pertanto ora viene richiesto che la cooperativa sia stata sottoposta alla vigilanza comunque prevista per legge, ovvero l'abbia richiesta.</p> <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - credito vantato dall'impresa artigiana per il corrispettivo di un contratto di appalto, - credito vantato da consorzio di cooperative, - crediti derivanti da attività di prestazione di servizi commerciali. <p>In merito ai crediti delle Società cooperative di produzione e lavoro la Cassazione Civile Sezione I, con sentenza n°2984 del 7/4/97 ha precisato quanto segue:</p> <p>"I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al privilegio del credito ex art. 2751 bis n.5 (introdotto dalla legge n. 426 del 1975) sono, per un verso, correlati alla effettività e pertinenza professionale del lavoro dei soci e per altro verso, alla prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto a quello dei non soci; tali requisiti sono ricavabili, oltre che dall'art. 23 d.lg. C.p.S. n. 1577 del 1947, anche dalla genesi normativa dell'art. 2751 bis c.c. e dalla natura dei crediti assistiti dal privilegio, che, per essere relativi esclusivamente alla vendita dei manufatti e alla somministrazione dei servizi, appaiono strettamente correlati al lavoro personale e diretto dei soci".</p> <p>Ne consegue che non tutti gli enti qualificabili come cooperativi ai fini fiscali e previdenziali possono ritenersi ammessi al beneficio del credito e che ai fini del beneficio mobiliare, non è necessario il ricorso a parametri diversi da quelli relativi all'apporto lavorativo dei soci e collegati invece a canoni dimensionali o funzionali, ovvero a comparazioni, di difficile effettuazione, tra lavoro e capitale investito.</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto non può essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai consorzi tra cooperative, diversi da quelle agricole (per le quali è intervenuta la deroga espressa del n. 5 bis dell'art. 2751 bis C.C.), in quanto si tratta di organismi che non esercitano la loro attività con il lavoro personale dei soci (che si identificano
--	---

		<p>con delle persone giuridiche) ed i cui crediti risultano solo indirettamente ed eventualmente riferibili all'attività lavorativa dei soci delle cooperative; In tema di insinuazione al passivo fallimentare, il privilegio spettante ai crediti dell'impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. (come novellato dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012) è riconoscibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l. n. 443 del 1985, come modif. dall'art. 1, comma 1, della l. n. 133 del 1997 e dall'art. 13, comma 1, della l. n. 57 del 2001, anche alle società consortili costituite in forma di s.r.l., in quanto il mutato quadro legislativo consente alle imprese artigiane di operare anche in forma societaria, onde l'esclusione del privilegio per i crediti delle società consortili costituite in tale forma non ha più ragion d'essere, fatto salvo il rispetto dei parametri di cui all'art. 5, comma 3, della l. n. 443 del 1985. Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2021, n. 978. Il D.L. n. 5 del 9.2.2012 (decreto semplificazioni) convertito nella L. 4.4.2012 n. 35, art. 36, ha introdotto all'art. 2751 bis n. 5 c.c., l'inciso "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti" intendendo pertanto di dettare un criterio di uniformità interpretativo del concetto di impresa artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio. Con la novella il legislatore sembra voler chiarire la portata applicativa dell'art. 2751 bis, n. 5 del c.c. nel senso che l'iscrizione allo specifico albo potrebbe attribuire automaticamente il diritto al privilegio generale (interpretazione attualmente non condivisa dal Tribunale di Firenze). Si ricorda che la legge 443/1985, oltre ad istituire l'albo dell'impresa artigiana, contiene la definizione di imprenditore artigiano e d'impresa artigiana. La Cassazione civile con Sentenza del 9 maggio 2013 ha precisato che non spetta il privilegio al credito dell'artigiano per il solo fatto di essere iscritto all'albo; serve la prova dei requisiti ex articolo 2083 cc: il DL 5/2012 non è interpretazione autentica né punta a superare i contrasti di giurisprudenza.</p>
7 Mob.	Generale 2751 bis n. 5 c.c.	<p>Crediti delle società cooperative agricole e i loro consorzi, per corrispettivi di vendita di prodotti (L. 31/1/92 n. 59 art. 18). Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5-bis c.c., l'indagine deve essere principalmente indirizzata alla verifica dell'effettivo svolgimento di un'attività agraria, da parte dell'impresa istante. Sono irrilevanti, ai fini dell'esistenza del privilegio, la dimensione quantitativa e la struttura organizzativa dell'impresa, avendo l'art. 2751 bis n. 5 bis c.c. sostituito al criterio della tutela del lavoro dei soci quello oggettivo derivante dalla natura del credito, in tal modo agevolando indistintamente tutte le cooperative e i consorzi esercenti attività agricole e prescindendo dall'apporto lavorativo dei soci (Cassaz. 29.03.2001 n. 4585).</p>
7 Mob.	Generale 2751 bis n. 5 ter c.c.	<p>Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla L. 24/06/1997 n. 196, oggi sostituite, a norma dell'art. 86 co. 4 D.lgs. 10.09.2003 n. 276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14.02.2003 n. 30, dalle agenzie di somministrazione di lavoro, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici. Nel richiedere l'ammissione al passivo e il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 ter c.c., l'impresa di somministrazione di manodopera che vanta crediti nei confronti di un'impresa utilizzatrice fallita dovrà allegare alla propria istanza la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contratto di somministrazione di manodopera, stipulato in forma scritta e contenente gli elementi di cui all'art. 21 D.lgs. n. 276/03, che caratterizzano lo specifico rapporto di lavoro richiesto dall'impresa utilizzatrice; 2. estremi dell'autorizzazione alla somministrazione di lavoro rilasciata al somministratore, a norma dell'art. 4 D.lgs. n. 276/03; 3. fatture e ogni altro documento idoneo a comprovare l'esistenza del credito.

GRADI DI PRIVILEGIO	NATURA ARTICOLO	PRIVILEGI CHE LE LEGGI SPECIALI DICHIARANO PREFERITI AD OGNI ALTRO CREDITO
8 Mob.	Art. 15 L.46/1982	Crediti per finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese finalizzati a progetti di ricerca e di innovazione tecnologica.
	D.lsg CPS 01/10/47 n. 1075 Art. 2782 c.c.	Crediti da finanziamento alle imprese industriali annotati negli appositi registri previsti dalla legge in data posteriore alla costituzione di privilegi, pegni o ipoteche (sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonchè sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra).
	Art. 8 D.lgs 31/10/90 n. 347 Art. 2782 c.c.	Imposte ipotecarie.
	Art. 50 RD 1604/31 Art. 2782 c.c.	Crediti per finanziamenti concessi dalla BNL o da privati per la costruzione, l'acquisto di battelli ed attrezzi da pesca (non quello del venditore del natante o delle attrezzature) (sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione)
	Art. 44 D.lgs 385/93 modificato dal D.lgs 04/08/99 n. 342. Art. 1 L. 135/94	Crediti per finanziamenti di credito peschereccio , se il privilegio è previsto contrattualmente, destinati all'attività della pesca e acquacoltura nonché a quella connessa o collaterale. Il privilegio deve risultare da atto scritto contenente l'esatta indicazione dei beni e dei crediti sui quali viene costituito. Il privilegio può essere esercitato anche contro terzi che abbiano acquistato diritti sui beni oggetto dello stesso, dopo la trascrizione sopra indicata.
	Artt. 44-46 D.lgs 385/93 L. 135/94	Crediti per finanziamenti di credito agrario se il privilegio è previsto contrattualmente, destinati all'attività agricola e zootecnica nonché a quella connessa o collaterale (agriturismo, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti). Il privilegio deve risultare da atto scritto contenente l'esatta indicazione dei beni e dei crediti sui quali viene costituito. Il privilegio può essere esercitato anche contro terzi che abbiano acquistato diritti sui beni oggetto dello stesso, dopo la trascrizione sopra indicata.
	Artt. 42-46 D.lgs 385/93	Crediti per finanziamenti concessi per la realizzazione di opere pubbliche o impianti di pubblica utilità, requisito che deve risultare da leggi o provvedimenti della pubblica amministrazione. Il privilegio deve risultare da atto scritto contenente l'esatta indicazione dei beni e dei crediti sui quali viene costituito; l'opponibilità ai terzi è subordinata alla trascrizione nel registro di cui all'art. 1524/2c c.c. e la pubblicazione sul FAL. Il privilegio può essere esercitato anche contro i terzi che abbiano acquistato diritti sui beni oggetto dello stesso dopo la trascrizione sopra indicata.
	L. 28/02/83 n. 53	Imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e fotografici (sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di produzione).
	L. 18/12/61 n. 1470	Crediti per finanziamenti I.M.I.
	D.Lgs. n. 123 del 1998	I crediti per finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi"

GRADI DI PRIVILEGIO	NATURA ARTICOLO	PRIVILEGI CHE LE LEGGI SPECIALI DICHIARANO PREFERITI AD OGNI ALTRO CREDITO
	DL 3/2015 art. 8bis comma 3 conv. in L. 33/2015	Il credito di regresso del Fondo di garanzia nei confronti dell'impresa in caso di attivazione della garanzia gode del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del DPR 123/98 ed è quindi preferito a ogni altro titolo prelatizio, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis c.c. .
	DL 23/2020 convertito in L. 40/2020	Il DL 23/2020 consente l'accesso alla garanzia di SACE per garantire i finanziamenti erogati alle PMI con riconoscimento del regime di privilegio che assiste il garante in caso di surroga. In sostanza, mentre al momento dell'erogazione, il finanziamento bancario assistito dal Fondo PMI si qualifica come chirografario, la posizione del garante, una volta che egli si surroghi in quella del creditore originario a seguito dell'escussione, si trasforma ex lege in privilegiata.
9 Mob.	Generale 2753 c.c.	<p>Crediti per mancato versamento dei contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti.</p> <p>- Crediti per contributi assicurativi dovuti in conformità alle leggi di previdenza sociale o a contratti collettivi obbligatori (art. 2114 c.c.), sempre riferiti a rapporti di lavoro subordinato, anche se a carico dei prestatori di lavoro; in particolare contributi a favore:</p> <p>INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale); FPLD (fondo pensioni lavoratori dipendenti) Fondi integrativi per i lavori delle miniere, cave, torbiere; Fondi integrativi per i dipendenti ricevitorie LL.DD; Fondi integrativi per i dipendenti di aziende private del gas; fondi speciali gestiti dall'INPS per personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, personale addetto alle cessate gestioni delle imposte di consumo (Cass. 9/6/78 n. 2911), dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, ENPALS (ente nazionale previdenza assistenza lavoratori dello spettacolo), INPDAl (istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali), INPG (istituto nazionale previdenza giornalisti italiani "Giovanni Amendola") ENASARCO (cassa artigiani cassa commercianti) sent. 22/1/92 n. 699 Cass. (autisti/commercio) 25/10/89 n. 4373 del 4/12/91 Cass.14/6/90 n. 5818 Cass. (Enasarco) INAIL Legge 3/89 del 7/12/89.</p> <p>- Crediti per dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.</p> <p>Esclude:</p> <p>- i crediti contributivi relativi a rapporti assicurativi che, seppure stipulati nell'interesse della categoria con oggetto di natura previdenziale, non trovino la loro fonte nella legge, ma in convenzioni o in contratti collettivi non obbligatori.</p>
10 Mob.	Speciale 2771 c.c.	Crediti dello Stato per le imposte IRPEF e IRES sui redditi immobiliari. Si precisa che l'art. 2771 c.c. è stato abrogato dal D.L. 6.7.2011 n. 98, art. 23, comma 38.
	Speciale	Crediti dello Stato per finanziamenti a cooperative o imprese similari per l'approvvigionamento a favore dei dipendenti statali (R.D.L. 17/5/46 n. 388) (sulle merci). Oggetto: sui frutti degli immobili posti nei comuni ove si eserciti la riscossione tramite ruoli. L'ufficio delle imposte deve rilasciare certificazione attestante le imposte afferenti agli immobili.

		<p>Temporalità: si fa esclusivo riferimento ai ruoli – per le imposte iscritte in ruoli principali, suppletivi, speciali e straordinari posti in riscossione nell’anno del fallimento e in quello precedente (esclusi successivi) altra tesi nell’anno di insinuazione e antecedente; - per i ruoli suppletivi se si fa riferimento a imposte antecedenti gli ultimi due anni non può esercitarsi il privilegio per un importo superiore all’imposta degli ultimi due.</p> <p>Pene pecuniarie: NO Soprattasse: NO (Cass. Sezioni unite 5246/93) Mora: NO Interessi: SI</p>
11 Mob.	Speciale 2766 c.c.	<p>Crediti degli Istituti di credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio (R.D.L. 29/7/27 n. 1059) e di credito peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, assistiti da privilegio legale sui beni dell’impresa finanziata (sui frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; su bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni acquistati con il finanziamento concesso e su crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni sopra indicati).</p> <p>Crediti per anticipazione sui prodotti agricoli volontariamente conferiti all’ammasso (L. 20/11/51 n. 1297) (sul prodotto ammassato e sul ricavato dalla vendita).</p>
12 Mob.	Speciale 2756 c.c.	<p>Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili.</p> <p>I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.</p> <p>Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sul bene, qualora chi ha eseguito le prestazioni o sostenuto le spese sia stato in buona fede.</p> <p>Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.</p> <p>Comprende: le spese di conservazione necessarie senza le quali la cosa sarebbe perita o si sarebbe deteriorata e quelle di miglioramento che servono ad aumentare il valore della cosa comprese quelle di trasformazione.</p>
	Speciale 1891 c.c.	<p>Crediti del contraente di un contratto di assicurazione stipulato per conto altrui per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto (sulle somme dovute dall’assicuratore).</p>
	Speciale	<p>Crediti per prestiti alle piccole e medie imprese operanti nel Mezzogiorno e nelle isole erogati dalle Sezioni di Credito Industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Credito Industriale Sardo (L. 16/4/54 n. 135).</p> <p>I crediti delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché quelli del credito industriale sardo, nascenti dai prestiti di cui all’art. 4, sono garantiti da privilegio secondo le norme di cui all’art. 2 della Legge 29/12/48 n°1482. I detti crediti hanno altresì privilegio, con il grado indicato all’art. 2778 n°3 (*) del c.c., sulle scorte di materie prime che si trovano nel patrimonio dell’impresa creditrice senza pregiudizio dei diritti sulle cose stesse.</p> <p>L’estensione del privilegio alle scorte dovrà risultare esplicitamente dalle annotazioni ed iscrizioni previste nel 3°, 4° e 5° comma dell’art. 7 del Decreto Legislativo luogotenenziale del 1/11/1944 n°367.</p>

		<p>Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751 n°4 del c.c.</p> <p>(*) ora divenuto n°4 del medesimo articolo, a seguito dell'art. 12 L. 29/7/75 n°426, stabilito a tutela dei crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili indicati dall'art. 2756 c.c.</p> <p>L'art. 5 precisa inoltre che il privilegio sulle scorte, dovrà essere annotato e pubblicato con le formalità previste dall'art. 7 del Decreto n° 367 del 1944, ma non può mai pregiudicare i diritti dei terzi sulle cose stesse, ossia i diritti acquistati anteriormente al compimento delle cennate formalità, né i diritti del creditore pignoratizio, non essendo prevista alcuna deroga all'art. 2478 comma 1 c.c. (Cass. 9/10/68 n°3171).</p>
	Speciale	<p>Crediti concessi per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti alle imprese artigiane (L. 19/12/56 n. 1524 e L. 14/10/64 n. 1068)</p> <p>Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751 n°4 del c.c. per retribuzioni ed indennità relative a prestazioni di lavoro subordinato.</p> <p>Successivamente la L. 14/10/64 n° 1068 ha stabilito all'art. 8: "In deroga al disposto dell'art. 2762 c.c. i privilegi stabiliti nell'art. 40 della L. 25/7/52 n°949, modificato dall'art. 5 della L. 19/12/56 n°1524, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni.</p>
13 Mob.	Speciale 2757 c.c.	<p>Crediti per le mercedi dovuti ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola.</p> <p>Comprende: i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta vantati dal fornitore o dal prestatore d'opera con una propria organizzazione. Presupposto per l'esercizio del privilegio è la permanenza dei frutti nel fondo o nella sua dipendenza. Oggetto del privilegio sono i frutti dell'annata agricola alla cui produzione, secondo un criterio di causalità efficiente, hanno concorso le opere prestate e le materie somministrate.</p>
	Art.62 DPR 633/72 c. 5	<p>Crediti dello Stato per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal concessionario del bene e dal committente il servizio ai sensi dell'Art. 41 DPR 633/1972 (sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato).</p>
14 Mob.	Speciale 2757 c.c.	<p>Crediti per sementi, materie fertilizzanti e antiparassitarie, per somministrazione di acqua per irrigazione e crediti per lavori di coltivazione e raccolta. I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti alla cui produzione abbiano concorso. Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2756 c.c.</p>
15 Mob.	Speciale 2758 c.c. 1° comma	<p>Crediti dello Stato per tributi indiretti (Imposta di Registro, imposta di bollo, imposta sui contratti di Borsa, imposta sulle assicurazioni, imposta sugli spettacoli, imposte doganali, imposta sulle concessioni governative, imposta sulle successioni e donazioni, canoni di abbonamento alla radiotelevisione, imposte di circolazione degli autoveicoli, imposte di fabbricazione, imposte di consumo sul gas metano).</p> <p>ESCLUSI quelli per Iva, ma compresi quelli per pene pecuniarie dovute dal cessionario del bene e dal committente il servizio (art. 62 Iva. 5° comma).</p>

		<p>Oggetto: sul bene oggetto del negozio giuridico. Temporalità: prescrizione dell'imposta (5 anni). Pene Pecuniarie: No Soprattassa: No Mora: No Interessi: Si fino alla data del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. CONAI: Al credito per contributi del Conai non può essere riconosciuto il privilegio speciale di cui all'art. 2758, 1° comma. C.c. (Corte di Appello di Firenze 820/2012 e Corte Suprema di Cassazione, sez. 1 civile, 24970/2013)</p>
	Speciale 2758 c.c. 2° comma	<p>Crediti di rivalsa Iva verso il cessionario ed il committente. Si segnala che: al credito di rivalsa dell'Iva spettante al cedente di beni o al prestatore di servizi va riconosciuto il privilegio speciale previsto dall'articolo 2758, comma 2, del cc sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, salvo che sia diversamente previsto come espresso patto di concordato, in base all'articolo 160, comma 2, della legge fallimentare. Il creditore privilegiato ha diritto all'integrale soddisfazione nel concordato preventivo anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore. Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza 24970 del 6 novembre 2013.</p>
	Speciale 2759 c.c.	<p>Credito dello Stato per IRPEF, IRES, IRAP afferenti il reddito d'impresa degli ultimi due anni sui mobili che servono all'esercizio delle imprese e sulle merci. Oggetto sui mobili che servono all'esercizio dell'impresa e sulle merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore ancorché appartenenti a persona diversa salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale. Temporalità: imposta dagli ulteriori 2 anni (si prescinde dai ruoli). Pene Pecuniarie: No Soprattassa: No (Cass. 6/5/93 n. 5246 in chirografo) Interessi: Si fino alla data del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.</p>
	Speciale	<p>Cooperative di consumo (art. 2 L. 29/11/23 n. 2926, che attribuisce tale privilegio sopra le merci e derrate acquistate con finanziamenti a Enti Autonomi di Consumo riconosciuti e a cooperative di consumo e loro consorzi). Detto privilegio segue immediatamente quello di cui all'art. 2758 c.c. Credito alla cooperazione (L. 25/11/62 n. 1679, che attribuisce il privilegio in favore della BNL – sezione autonoma di credito alla cooperazione sui beni mobili acquistati con i relativi finanziamenti). Detto privilegio segue immediatamente quello dello Stato per i tributi diretti.</p>
	Art. 50 R.D. 1604/1931. Art. 2782 c.c.	<p>Crediti per l'esercizio dei magazzini di deposito e vendita di pesce (sulle merci di cui al R.D.L. n. 2926/1923).</p>
16 Mob.	Generale 2754 c.c.	<p>Crediti per contributi a favore degli enti relativi ad altre forme di assicurazione. Sono compresi in privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro i crediti dovuti per la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cassa Naz. Prev. e Ass. a favore degli Avvocati e Procuratori; - Fondo Prev. Ente nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio; - Cassa Naz. Prev. e Assist. a favore dei Dottori Commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali; - Cassa Nazionale previdenza assistenza per i medici;

		<ul style="list-style-type: none"> - Cassa Nazionale previdenza assistenza a favore dei geometri; - Cassa Nazionale previdenza assistenza per gli ingegneri e architetti; - Ente Nazionale previdenza assistenza per le ostetriche; - Ente Nazionale previdenza assistenza per i veterinari; - Fondo previdenziali favore degli spedizionieri doganali; - Fondo previd. Per clero secolare delle confessioni diverse dalla cattolica; - Ente Nazionale previdenza assistenza per i consulenti del lavoro. - I crediti per contributi relativi a rapporti di lavoro non subordinati: - INPS – gestioni speciali per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti; - Casse professionali per liberi professionisti. <p>Si precisa che il privilegio in questione non compete a quegli enti o istituti che gestiscono forme di assicurazione non obbligatorie per legge.</p> <p>I contributi non versati all’Ente Nazionale di previdenza e di assistenza per farmacisti, da parte di un iscritto dichiarato fallito, hanno collocazione in chirografo perché non sono dovuti “ex lege”, ma in virtù della contrattazione collettiva, Cassaz. N. 3878 dell’8 febbraio 2019.</p>
	2753 c.c e 2754 c.c	<p>Crediti per gli accessori dei contributi di cui sopra e per gli accessori relativi ai crediti per i contributi che godono il privilegio di I° grado: limitatamente al 50% del loro ammontare.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i crediti accessori, corrispondenti tutte le somme aggiuntive e supplementari dovute per il ritardato od omesso versamento dei contributi assicurativi, nei limiti del 50% del loro ammontare. - Gli interessi, fino alla dichiarazione di fallimento. <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i crediti per le sanzioni amministrative, in quanto esse sono ricomprese nei crediti accessori.
17 Mob.	Speciale 2766 c.c.	<p>Crediti per gli Istituti di crediti agrario di miglioramento (R.D.L. 29/7/27 n. 1509). Abrogato con effetto dall’01/01/1994 dall’art. 161 del D.lgs 01/09/1993 n. 385.</p> <p>18 Mob.</p>
18 Mob.	Speciale 2768 c.c.	<p>Crediti dipendenti da reato.</p> <p>I crediti dello Stato, per spese processuali penali, conseguenti ad un reato commesso prima della dichiarazione di fallimento dell’imputato e per il quale sia intervenuta sentenza di condanna dopo tale dichiarazione, possono essere insinuati al passivo fallimentare in quanto di natura concorsuale.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i crediti dipendenti da reato, indicati dall’art. 2768 c.c. sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l’ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale. - Presupposto del privilegio è che il sequestro conservativo, che può essere richiesto ai sensi dell’art. 189 C.P. sui beni dell’imputato, sia stato autorizzato ed eseguito in epoca antecedente al fallimento. - Vi rientrano (secondo l’ordine statuito dall’art. 191 C.P.): - le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermità, - le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato (l’azione della parte offesa per ottenere il pagamento, deve essere esercitata entro un anno dal giorno in cui, la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile. - le spese e gli onorari del difensore del condannato. - le spese del procedimento penale.

		<ul style="list-style-type: none"> - le spese per il mantenimento del condannato negli istituti di pena - le spese pecuniarie ed ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato.
	2810 c.c.	<p>Crediti garantiti da ipoteche sugli autoveicoli (R.D.L. 15/3/27 n. 436). Sono successivi ai precedenti. Il titolo che dà luogo al privilegio deve risultare da atto scritto, debitamente registrato a tenore della legge del registro. Il privilegio, sia legale che convenzionale, deve essere iscritto nel pubblico registro automobilistico e nasce solo dopo l'iscrizione. Tale privilegio dura per un tempo non superiore a cinque anni dell'iscrizione decorso il quale viene meno. L'iscrizione del privilegio non può essere richiesta trascorso un anno dalla data dell'atto che vi ha dato luogo.</p>
19 Mob.	2767 c.c.	<p>Crediti per risarcimento danni contro l'assicurato. Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il credito del danneggiato derivante da responsabilità civile si esercita sull'indennità dovuta dall'assicuratore. - Il privilegio in questione risulta aver perso gran parte della sua importanza con l'entrata in vigore della L. 24 dicembre 1969 n° 990 sull'assicurazione obbligatoria r.c.a., che prevede che il danneggiato per sinistro provocato dalla circolazione di un veicolo soggetto ad obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore. <p>Nell'ambito della casistica prevista dalla Legge 990/1969 il privilegio in questione non potrà operare.</p>
	Art. 236 Disp. Att. C.C.	Crediti ai quali leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio.
20 Mob.	Art. 236 Disp. Att. C.C.	<p>Crediti dell'albergatore. I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazione verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo. Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La dottrina ritiene che in tale privilegio si debbano comprendere anche i crediti per prestazioni accessorie a quelle alberghiere, cioè quella tipologia di servizi che sono a completamento di quelli propriamente alberghieri. <p>E' importante evidenziare che costituiscono oggetto del privilegio oltre che il bagaglio in senso stretto anche tutti gli altri beni introdotti nell'albergo dal cliente compresi i mezzi di trasporto collocati nelle autorimesse dell'albergo.</p> <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il privilegio dell'albergatore si estingue in sei mesi ai sensi dell'art. 2954 c.c. (salvo stipula di un contratto di deposito).
21 Mob.	Speciale 2761 c.c.	<p>Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestrato hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.</p>

		<p>Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2756.</p> <p>Comprende:</p> <p>VETTORE</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasporto di cose per via terrestre e acqua interna, - trasporto c.d. "bagaglio appresso", - il corrispettivo, le spese anticipate per riparazione delle cose trasportate, quelle per penalità per false o irregolari dichiarazioni, le spese d'imposta (doganali, Iva e bollo), - crediti precedenti dell'ultimo vettore nel caso di trasporto cumulativo. <p>MANDATARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel concetto di mandatario rientrano anche il commissionario, lo spedizioniere, la banca incaricata da una s.p.a. di collocare sul mercato il pacchetto obbligazionario (il privilegio in tal caso è sulle obbligazioni vendute ancora in possesso della banca), il distributore cinematografico sulle somme anticipate. <p>I suoi crediti (compenso, anticipazioni e interessi legali, risarcimento danni subiti) hanno privilegio sulle cose del mandante che lo stesso detiene per l'esecuzione del mandato.</p> <p>DEPOSITARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - banche per deposito di oggetti in custodia, - albergatori per le cose che i clienti hanno consegnato in custodia (art. 1783 c.c.), - prestatore d'opera al quale sia stato consegnato il bene per essere riparato. <p>Esclude:</p> <p>VETTORE</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasporto marittimo e aeronautico, regolato rispettivamente dagli art. 548 a 564 e 1022 a 1026 cod. nav., - trasporto di persone, - crediti per assegni di valore eventualmente gravanti sulle cose trasportate. <p>MANDATARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - agenti, mediatori, lavoratori subordinati ancorché muniti di procura (che peraltro possono comunque invocare il privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c.), - institori, prestatori d'opera intellettuale, amministratori, sindaci di società di capitali (implicando tali figure rapporti di subordinazione o di collaborazione e di prestazione d'opera autonoma, che nulla hanno a che vedere con il mandato). <p>DEPOSITARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - crediti relativi ai c.d. depositi cauzionali che hanno natura di pegno irregolari, quelli relativi ai depositi bancari e ai depositi irregolari per i quali è concessa al depositario la facoltà di servirsi del denaro o delle cose fungibili consegnategli, - il custode in dipendenza di un contratto di compravendita. <p>SEQUESTERATARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - crediti nell'ipotesi di sequestro giudiziario o conservativo ex art. 670 e 671 c.p.c. (poiché la norma parla solo di sequestro convenzionale). <p>Il privilegio speciale di cui all'art. 2761 c.c. opera per le cose che, per effetto del trasporto, si trovano ancora presso il vettore (Cassazione civile sez. I, 24 marzo 1998, n°3108).</p>
<p>22 Mob.</p>	<p>Speciale 2762 c.c.</p>	<p>Crediti del venditore di macchine, per il prezzo non pagato, indicati nell'art. 2762 c.c. con atto di vendita trascritto, per un triennio (su macchina).</p> <p>Il privilegio permane sia che la macchina, dopo la vendita, venga assoggettata a rapporto pertinenziale, sia che venga incorporata o congiunta all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo. Ai sensi dell'art. 5 L. 28/11/1965 n°1329 (Legge Sabatini) il creditore può far separare le macchine dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte.</p>

		<p>Identico privilegio spetta alle banche per le anticipazioni sul prezzo di acquisto (L. 28/11/65 n. 1329).</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i crediti derivanti da contratti aventi per oggetto la vendita di macchine intese nel loro significato più generico stipulati in forma scritta e trascritti nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione sono collocate. <p>Per il riconoscimento del privilegio del credito della banca, occorre che il contratto di anticipazione bancaria venga integrato con il contratto di compravendita di macchinari, in quanto concorre all'individuazione dello scopo, dell'ammontare e della scadenza dell'anticipazione (Cass. 29/11/1978 n°5636).</p> <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beni mobili iscritti in pubblici registri e suscettibili di ipoteca ex art. 2810 c.c. <p>L'efficacia del privilegio è condizionata alla sussistenza del possesso della macchina da parte del compratore nell'ambito della circoscrizione del tribunale del luogo dove era collocata la stessa al momento della trascrizione.</p>
	<p>Speciale 236 c.c. Disp. Trans</p>	<p>Crediti ai quali le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio.</p>
<p>23 Mob.</p>	<p>Speciale 2763 c.c.</p>	<p>Crediti per canoni enfiteutici, indicati nell'art. 2763 c.c.</p> <p>I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frutti dell'anno in corso e quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo e ancorché il fondo sia stato concesso dall'enfiteuta in subenfiteusi. - Tutti i prodotti naturali del fondo, secondo quanto previsto dall'art. 820 comma 1 c.c. <p>Non solo i frutti effettivamente separati dal suolo, ma anche quelli che, essendo pendenti, siano destinati ad essere raccolti nell'anno in cui il concedente esercita il privilegio.</p> <p>Il privilegio sussiste anche quando i frutti sono stati trasformati secondo i normali usi agricoli.</p>
<p>24 Mob.</p>	<p>Speciale 2764 c.c. e 2765 c.c.</p>	<p>Crediti del locatore di immobili e crediti derivanti dai contratti di mezzadria e colonia.</p> <p>Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili ha privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato.</p> <p>Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa e in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.</p> <p>Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.</p> <p>Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore.</p> <p>Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo. Tale privilegio ha luogo altresì nei confronti dei terzi finché le cose si trovano nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte.</p>

		<p>Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi il sequestro stabilito nei modi stabiliti dal c.p.c. per il sequestro conservativo, entro il termine di trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa.</p> <p>Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l'asportazione dai terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Credito delle cooperative edilizie (art. 66 R.D. 28/4/38 n. 1165). - Il privilegio assiste i crediti della Cassa Depositi e - - Prestiti dell'Amministrazione delle FF.SS. nei confronti degli assegnatari degli alloggi delle mutuarie Cooperative Edilizie. - Cauzione per l'emissione di assegni circolari (art. 82 R.D. 21/12/33 n. 1736). - Credito ai dipendenti dello Stato, tramite l'E.N.P.A.S. (D.P.R. 5/1/50 n. 180). <p>L'oggetto del privilegio varia a seconda che trattasi di pigioni di fondi urbani o di fitti di fondi rustici. Nel primo caso grava sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile e nel secondo caso sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo.</p> <p>Nel primo caso occorre distinguere se trattasi di immobile locato a uso domestico: vi rientrano la mobilia, le stoviglie, la tappezzeria. Restano escluse le cose impignorabili ai sensi degli art. 514 e 515 c.p.c.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - uso industriale: vi rientrano gli impianti asportabili, i macchinari, gli utensili da lavoro, le scorte di materie prime ed i manufatti. Restano esclusi i prodotti in corso di lavorazione e le cose introdotte per la riparazione. - Uso commerciale: vi rientrano le merci e le apparecchiature di ogni genere (ad. Es. registratori di cassa, macchine calcolatrici, scaffalature, banconi, sedie, ecc) sempre che si trovino nell'immobile al momento in cui si fa valere il privilegio stesso. <p>Il privilegio non può sussistere ove si tratti di immobile locato avente quale specifica destinazione la custodia, la riparazione o il deposito di cose appartenenti a terzi (autorimesse, magazzino generale).</p>
		PRIVILEGI SPECIALI PER I QUALI NON RISULTA IL GRADO DI PREFERENZA
	Art. 2783 C.C.	<p>Crediti dipendenti dall'emissione di assegni circolari da parte di istituti autorizzati (sulla cauzione prestata). Prestiti concessi a dipendenti statali (sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili o incedibili da leggi speciali).</p>
25 Mob.	Generale 2751 c.c.	<p>Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti. Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese funebri necessarie secondo gli usi, - le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore, - le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi, - i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge. <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese vestiario, cassa mortuaria, trasporto luogo di sepoltura, riti religiosi e civili, loculo cimitero, cremazione, rintraccio cadavere, apposizione lapide (FUNEBRI),

<p>25 Mob.</p>	<p>Generale 2751 c.c.</p>	<p>- spese di convalescenza (INFERMITA'), - forniture di vitto, alloggio e vestiario, anche se fatte da conviventi non legati al debitore da vincoli di parentela (ALIMENTI). Esclude: - permanenza in luoghi di soggiorno o località climatiche, spese per il parto (INFERMITA'). In caso di eredità accettata con beneficio d'inventario il privilegio opera solo sui beni del defunto. Vi sono tesi contrastanti in dottrina nel caso di accettazione dell'eredità puramente e semplicemente con conseguente fusione dei patrimoni, sorgendo allora il quesito se gli eredi siano tenuti o meno a subire il privilegio anche sui mobili propri. Vi sono opinioni contrastanti in dottrina se vi rientrano solo le spese della malattia che ha portato alla morte o quelle di tutte le malattie degli ultimi sei mesi anche se non letali.</p>
<p>26 Mob.</p>	<p>Generale 2752 c.c. 1° c.</p>	<p>Crediti dello Stato per i tributi diretti afferenti i redditi diversi da quelli immobiliari. Hanno privilegio generale sui mobili del debitore per imposte e sanzioni i crediti dello Stato per IRPEF – IRES – IRAP; il D.L. 6.7.2011 n. 98, art. 23, comma 37, ha previsto altresì che la suddetta disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto. Il Giudice Delegato del Tribunale di Firenze ha rilevato che, a seguito delle citate modifiche normative, il privilegio, che prima assisteva solo le imposte dovute per l'anno in corso al tempo del fallimento e per l'anno antecedente, è stato esteso anche all'IRES e alle sanzioni, senza limiti temporali e con applicazione retroattiva. Il GD ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 117, 1° comma, della Costituzione in relazione all'art. 6 della CEDU (Corte Europea e Diritti dell'Uomo). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 170/2013 dell'1 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 37, ultimo periodo e comma 40, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 nei sensi di cui in motivazione, accogliendo quindi quanto indicato dal Giudice Delegato. Con sentenza 10/1 del 4.2.2008 il Tribunale di Milano sez. Fallimentare ha riconosciuto il privilegio al credito IRAP anche prima del d.l. 159/07 con il quale (art. 39) è stata riconosciuta all'IRAP la medesima prelazione prevista per i crediti dello Stato per imposte sui redditi. Tale interpretazione è stata confermata dalla Cassazione, ordinanza 18756 del 13 settembre 2011, che ha stabilito che spetta al credito Irap la prelazione rispetto ad altri crediti anche prima della modifica dell'articolo 2752 perché la norma va interpretata estensivamente. Oggetto: generale. Sanzioni: Si Interessi: Si fino alla data alla data del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. Crediti per canone RAI (L. 21/2/38 n. 246). Unica imposta indiretta a fruire di un privilegio generale, oltre a quello speciale (collocato al grado VII).</p>
<p>27 Mob.</p>	<p>Generale 2752 c.c. 2° comma</p>	<p>Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato, per le imposte, per le pene pecuniarie e per le soprattasse dovute secondo le norme relative all'IVA. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969 (Cassazione n. 23808 del 18/09/2008)</p>

		<p>Oggetto: generale. Temporalità: prescrizione dell'imposta. Pene Pecuniarie: Si Sovrattasse: Si Interessi: Si fino alla data del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13458 del 13 giugno 2014, ha ribadito che in tema di ammissione al passivo fallimentare del credito IVA, la misura legale, alla quale rinvia l'art. 2749, com. 2 c.c. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi, deve intendersi riferita, al pari di quella prevista dagli art. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignorati e ipotecari, non già al saggio di interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.</p>
28 Mob.	Generale 2752 c.c. 3° comma	<p>Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. Comprende : TAR SU, TOSAP, pubblicità ed affissioni contributi tributari per acqua e contributi per costruzione di gallerie.</p> <p>SONO ESCLUSI tutti gli altri tributi locali o crediti comunali (ICIAP ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - COSAP: ad oggi la prassi tende a non riconoscere il privilegio. - TIA: con sentenze della Cassazione n. 5299 del 29/01/2009 e n. 2320 del 17.2.2012 è riconosciuto il privilegio. - ICI: la questione oggi verte sull'ICI: privilegio sì – privilegio no. Una parte della giurisprudenza nega il privilegio perché ritiene che il riferimento alla finanza locale è circoscritto a quei tributi indicati nel testo unico R.D. n. 1175/1931 e soltanto a questi; altra parte della giurisprudenza sostiene che il riferimento alla finanza locale di cui all'art. 2752 ultimo comma sia in senso lato e quindi non solo ai tributi di cui al T.U. del 1931. <p>Per interpretazione estensiva si ritiene che l'ICI sia assistita dal privilegio, in quanto facente parte dei tributi previsti dalla Finanza Locale odierna.</p> <p>Ciò nonostante l'ICI viene normalmente ammessa in privilegio. (Trib. Milano sent. 10786 del 02.10.2000, Corte d'Appello Milano 18.03.2003, Trib. Milano sent. 5611 del 05.05.2004).</p> <p>CONAI: Al credito per contributi del Conai non può essere riconosciuto il privilegio speciale di cui all'art. 2758, 1° comma. C.c. (Corte di Appello di Firenze 820/2012 e Corte Suprema di Cassazione, sez. 1 civile, 24970/2013)</p> <p>Per quanto riguarda interessi e sanzioni possono essere prospettate due ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la prima, assumendo che l'equiparazione con i tributi erariali sia piena, si può quindi asserire che valgono le medesime norme vevoli per quelli; - con la seconda, confermata dalla cassazione 16.10.2012, che si rifà al concetto che "ciò che il Legislatore non ha detto ha escluso", non ritrovando nel 3° comma dell'art. 2752 il richiamo esplicito alle pene pecuniarie e soprattasse presente nel 2° comma, si deve concludere che per queste non spetta il privilegio. <p>Si precisa infine che il comma 13 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011 (cosiddetto Salva Italia) convertito in legge 214 del 2011, dispone che ai fini del terzo comma dell'art. 2752 c.c. il riferimento alla legge per la finanza locale, si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.</p> <p>Ciò significa che tutti i tributi locali hanno natura privilegiata nell'ambito delle procedure concorsuali.</p> <p>Sovrattasse: No Sanzioni: No</p>

		<p>La Corte di Cassazione, sez. I, 17/2/2012 n. 2320 ha deciso che la T.I.A. ha natura tributaria ed il relativo credito deve essere ammesso al fallimento tra quelli privilegiati.</p> <p>La Cassazione, con sentenza dell'8 marzo 2012 n. 3756, ha confermato definitivamente l'illegittimità dell'IVA sulla TIA.</p> <p>La Cassazione, con sentenza del 16.10.2012 ha deciso che le sanzioni sulla TIA non possono essere ammesse al fallimento con privilegio</p>
PRIVILEGI SUI BENI IMMOBILI		
GRADI DI PRIVILEGIO	NATURA ARTICOLO	PRIVILEGI CHE LE LEGGI SPECIALI DICHIARANO PREFERITI AD OGNI ALTRO CREDITO
1 Immob.	Speciale 2770 c.c.	<p>Spese di giustizia per atti conservativi e di espropriazione nell'interesse comune dei creditori.</p> <p>Spese del creditore procedente. Spese della procedura. - Credito del custode antecedente alla procedura. Spese per l'amministrazione giudiziaria per gli immobili non aggiudicati né assegnati. Spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento di un bene. Spese sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900 c.c.). Spese sostenute per azioni revocatorie (art. 2901 c.c.). Spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.)</p> <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese di giustizia relative al procedimento esecutivo in cui il credito è fatto valere (vanno in prededuzione), - le spese di giustizia incontrate dal creditore per l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale (in base a decreto ingiuntivo) (Cas.. 10/11/61 n°2625) - le spese di giustizia incontrate per sequestro giudiziario perché non sostenute nell'interesse comune del ceto creditorio (Cass. 24/10/68 n°3461) - tra le spese di giustizia fatte dal creditore sequestrante nell'interesse comune di tutti i creditori che concorrono all'esecuzione e per le quali, a norma dell'art. 2770 c.c., sussiste il privilegio sul prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile, non possono ritenersi comprese quelle del giudizio di merito, abbinato a quello di convalida del sequestro, trattandosi di spese attinenti all'interesse esclusivo del sequestrante (Cass. 3194/1959), - le spese per opere eseguite a richiesta del custode nel caso di sequestro giudiziario (Cass. 20/10/68 n°3461). <p>Ai sensi del primo comma dell'art. 2777 c.c. i crediti per spese di giustizia enunciati nell'art. 2770 c.c. sono collocati con preferenza su ogni altro credito anche ipotecario. Credito dell'acquirente di un immobile per le spese sostenute per la dichiarazione di liberazione dell'immobile stesso dalle ipoteche.</p>
2 Immob.	Speciale 2777 c.c. ult. com.	<p>Privilegi che le Leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito. Crediti da operazioni di finanziamento alle industrie (D.L. n° 367/1944). Crediti dell'amministrazione militare per anticipazioni sull'indennità di espropriazione in corso di occupazione ed urgenza.</p>
3 Immob.	Speciale 2771 c.c.	<p>Crediti dello Stato per le imposte IRPEF e IRES sui redditi immobiliari. Si precisa che l'art. 2771 c.c. è stato abrogato dal D.L. 6.7.2011 n. 98, art. 23, comma 38.</p>
4 Immob.	Speciale 2775 c.c.	<p>Crediti per i contributi per opere di bonifica e di miglioramento.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - crediti per contributi imposti ai proprietari per far fronte alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario. Per le opere di bonifica il privilegio compete sui fondi compresi nel perimetro del comprensorio (art. 860 c.c.), mentre per le opere di miglioramento sui fondi di proprietà di consorziati compresi nell'ambito territoriale del consorzio.

		<p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si riscontrano opinioni divergenti in ordine al limite temporale del privilegio in questione. Alcuni ritengono che è limitato ai contributi dovuti per l'anno in corso e per l'antecedente (Cass. 27/5/40 n°1610); parte della dottrina è dell'avviso che il privilegio de quo non sia soggetto ad alcun limite temporale, salva la prescrizione del credito.
5 Immob.	Speciale 2774 c.c.	<p>Crediti dello Stato per concessioni di acque (R.D. 11/12/33 n° 1775, che regola la materia delle acque pubbliche ed al quale l'art. 2774 cod. civ. fa riferimento allorché parla di Leggi speciali). Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grava sugli impianti relativi alla concessione indicati agli artt. 25, 28 e 30 del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1175 (T.U. acque pubbliche), - i crediti dello Stato per canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o acque derivate dei canoni demaniali ovvero per il corrispettivo di lavori eseguiti d'ufficio. <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli altri crediti in materia di acque pubbliche che riguardano enti o persone diverse dallo Stato.
6 Immob.	Speciale 2772 c.c. 1, 2 e 3 c.	<p>Crediti dello Stato per tributi indiretti (sopra gli immobili ai quali si riferiscono). Crediti dello Stato per pene pecuniarie e le soprattasse dovute dal cessionario e dal committente. Crediti di rivalsa per I.V.A. per cessione immobili. Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imposta di registro: non oltre cinque anni dalla data di registrazione dell'atto (Cass. 15/2/1622 n°1622), tale termine è considerato di decadenza (Cass. 27/4/84 n°2644) e pertanto non subisce interruzioni o sospensioni, - l'imposta di successione e donazione: prevale sui diritti del legatario, ma non prevale sui crediti separatisti nonché su quelli vantati da creditori ipotecari che abbiano scritto ipoteca entro 3 mesi dall'apertura della successione (Cass. 14/12/71 n°3637), - imposta di bollo, - Iva e relative soprattasse e pene pecuniarie, - imposta ipotecaria. <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imposta di registro su atti di fusione di società (Cass. 28/11/89 n°5171), - imposta di registro su contratto di appalto per la costruzione dell'immobile, - imposta di successione: esclude i diritti, - gli interessi su tutti i tributi indiretti, - soprattasse, pene pecuniarie e mora (tranne per l'Iva)(Cass. 30/3/92 n°3878, Cass. 25/10/90 n°10360; vd. Articolo 62 comma 3 DPR 633/72). <p>Trattandosi di privilegio speciale, tale privilegio immobiliare grava esclusivamente sull'immobile per cui è dovuta l'imposta e non su altri beni del contribuente.</p>
7 Immob.	Speciale 2772 c.c. 1 comma	<p>Crediti dello Stato per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). ABOLITA E SOSTITUITA DALL'ICI Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - crediti per Invim sull'immobile trasferito. <p>Il privilegio si estingue con il decorso di 5 anni dal trasferimento. Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soprattasse e pene pecuniarie.
8 Immob.	Speciale 2783 c.c.	<p>Crediti assistiti da privilegio sui beni immobili per i quali la Legge non dispone il grado di preferenza. Dopo i creditori precedenti.</p>

9 Immob.	Speciale 2808 c.c. e segg.	Crediti garantiti da ipoteca (2748/2 c.) Secondo l'ordine di iscrizione nei registri immobiliari. Ne sono escluse le ipoteche non consolidate alla data del fallimento. Le ipoteche giudiziarie si consolidano in sei mesi. Il privilegio del promissario acquirente di cui all'art. 2775 bis c.c., salvo che si tratti di ipoteca relativa a mutui a lui erogati per l'acquisto del bene immobile. O a favore dei creditori garantiti ai sensi dell'art. 2825 bis c.c., prevale sulle ipoteche iscritte anteriormente o posteriormente sugli immobili oggetto del preliminare. Trib. Genova 18.01.2001. La garanzia ipotecaria si estende anche al canone di affitto di azienda, in proporzione al valore dell'immobile aziendale in esso rappresentato (Trib. PG 21/12/88). Interessi: Si
10 Immob.	Speciale 2780 c.c.	Crediti del promissario acquirente (di cui all'art. 2775 bis c.c.) derivanti dalla mancata esecuzione dei contratti preliminari redatti in forma scritta, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna di pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi. Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti ai sensi dell'art. 2825 – bis c.c. In caso di fallimento del costruttore, il credito della banca, garantito da ipoteca, deve essere soddisfatto con precedenza, rispetto al credito del promissario acquirente alla restituzione degli acconti versati, anche se questi abbia trascritto il preliminare nei Registri immobiliari e quindi vanta un credito dotato di privilegio immobiliare; il promissario acquirente partecipa quindi alla distribuzione dell'attivo fallimentare solo se vi è capienza dopo il pagamento dei creditori ipotecari. (Cassazione sentenza n. 21045 del 01/10/2009).
11 Immob. Generale	2776, c. 1, e 2751 c.c.	T.F.R. e indennità sostitutiva di preavviso. N.B.: le ultime 3 mensilità sono escluse
12 Imm.*	Generale 2776, c. 2, e 2751 c.c.	Crediti per spese funebri, d'infermità e alimenti.
	Generale 2776, c. 2, e 2751 bis c.c.	Crediti per retribuzioni e risarcimento danni ai dipendenti. Crediti dei professionisti per gli ultimi due anni di prestazione. Crediti dell'agente per l'ultimo anno. Crediti del coltivatore diretto. Crediti dell'impresa artigiana . Crediti delle società cooperative e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo.
	Generale 2776, c. 2, e 2753 c.c.	Crediti per contributi obbligatori di invalidità e vecchiaia.
13 Immob.	Generale 2776, c. 3, e 2752 c.c. 1 e 3 comma	Hanno privilegio i crediti dello Stato per imposte e sanzioni dovute per IRPEF, IRES, IRAP, I.V.A.. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969 (Cassazione n. 23808 del 18/09/2008). Il D.L. 6.7.2011, n. 98, art. 23, comma 39, ha esteso il privilegio sussidiario anche ai crediti per imposte dirette; la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

12 Immob.*All'interno del gruppo, la distribuzione del ricavato non deve avere luogo in proporzione all'ammontare dei crediti, ma nel rispetto dell'ordine dei privilegi stabilito dall'art. 2777 c.c. (in questo senso Cass., 19 novembre 1979, n. 6036 e Tribunale di Mantova 2 Aprile 2017).



**BANCA
CAMBIANO** 1884
SOCIETÀ PER AZIONI

www.bancacambiano.it

Seguici



Finito di stampare nel mese di Giugno 2021
dalla Industria Grafica Nuova Stampa- Montelupo F.no

Publicazione realizzata con il contributo della



BANCA
CAMBIANO 1884
SOCIETÀ PER AZIONI